



Estratto da Bollettino Storico Alta Valtellina n. 14, Bormio 2011

BOLLETTINO STORICO ALTA VALTELLINA



N. 14 - Anno 2011

Consuetudine, contratto, lucro individuale, uso domestico.

Elementi per un'analisi degli ideali economici: la montagna lombarda nel basso medioevo*

Massimo Della Misericordia

1. A partire da tre storie

Il conflitto, ben noto, che ha opposto comuni rurali e signori per il godimento delle risorse del territorio, indusse l'elaborazione di discorsi molto articolati sul piano dei principi. Allo scopo di studiare il linguaggio di fonti pragmatiche che mettessero a nudo differenti culture economiche, ho selezionato tre nuclei documentari valtelinesi generati da controversie nate fra *homines* e famiglie ormai spogliate di competenze giurisdizionali ma qualificate, nel loro rango politico ed economico, come nei loro *habitus*, dall'esercizio di prerogative di ascendenza signorile. Mi soffermerò in particolare sul primo caso presentato, relativo ad una lite della seconda metà del Quattrocento; cercherò poi negli altri, da me già parzialmente considerati in altre sedi, il riscontro circa la durata nei decenni successivi delle stesse tensioni e soprattutto di posizioni ideali simili.¹ Gli statuti, le

* Una riflessione sugli elementi qui presentati sarà edita in *The languages of the political society*, a cura di A. GAMBERINI, J.-Ph. GENET, A. ZORZI, Roma 2011. Abbreviazioni: ASCB = Archivio storico del comune di Bormio, dove sono custoditi i QC = *Quaterni consiliorum*. ASCG = Archivio storico del comune di Grosio. ASCo = Archivio di Stato di Como, in cui si conservano gli AN = Atti dei notai. ASMi = Archivio di Stato di Milano, presso cui è conservato il CS = *Carteggio sforzesco*. ASSBVT = Archivio storico del Santuario della beata Vergine di Tirano. ASSO = Archivio di Stato di Sondrio, dove è consultabile anche l'AN = Archivio notarile. BCCo = Biblioteca Comunale di Como. SAG = Staatsarchiv Graubünden. *Leventina* = *Materiali e documenti ticinesi*, I, *Leventina*, Bellinzona 1975-; *Riviera* = *Materiali e documenti ticinesi*, II, *Riviera*, Bellinzona 1978-; *Blenio* = *Materiali e documenti ticinesi*, III, *Blenio*, Bellinzona 1980-. *Provvisori di Bellinzona* = G. CHIESI, *Fonti per la storia amministrativa. Le provvisori del consiglio di Bellinzona. 1430-1500*, Bellinzona 1993-1994 (estratto da «Archivio storico ticinese», XXX-XXXI). *Statuta Burmii* = *Statuta seu leges municipales communitatis Burmii tam civiles quam criminales - Statuti ossia leggi municipali del comune di Bormio civili e penali*, a cura di L. MARTINELLI, S. ROVARIS [Sondrio 1984]. *Statuta Cumarum* = *Statuta civitatis et episcopatus Cumarum (1458)*, a cura di M. MANGINI, Varese 2008. *Statuta de Tallamona* = Archivio storico del comune di Talamona, *Liber statutorum communis de Tallamona* (dell'archivio è in corso il riordinamento a cura di Rita Pezzola). *Statuti di Poschiavo* = *Li statuti, le ordinationi et leggi municipali de la terra et territorio di Poschiavo*, Poschiavo 1550. *Statuti di Teglio* = *Teglio: terra dell'arcivescovo. Statuti ed ordini della castellanza e del comune di Teglio*, a cura di D. ZOLA [Teglio 1996]. *Statuta Grosubti* = Archivio Parrocchiale di Grosotto, *Statuta communis Grosubti Vallistellinae*, 1544. TD = *Ticino ducale. Il carteggio e gli atti ufficiali*, a cura di L. MORONI STAMPA, G. CHIESI, Bellinzona 1993-. I corsivi nelle citazioni testuali sono miei; inoltre sono state uniformate la punteggiatura e, per alcuni aspetti, la grafia dell'edizione.

¹ Cfr. M. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano 2006, parte I.

deliberazioni consiliari, gli atti di gestione dei beni comunali, il carteggio politico, anche la documentazione di produzione centrale, serviranno infine per contestualizzare nel più ampio quadro dell'economia della Lombardia alpina le parole e gli ideali che emergono dalle carte relative alle tre vertenze.

La prima vicenda riguarda un contenzioso, divenuto d'attualità a Teglio nel 1473 e 1474, fra gli uomini e Giovanni Besta, che vi risiedeva. Il comune possedeva cospicui beni divisi – terreni a vigna, campo, prato, bosco, gerbido, rustici e via dicendo – incrementati dall'investitura della totalità degli immobili che la chiesa arcivescovile di Milano deteneva nel territorio, un tempo soggetto alla giurisdizione dell'ente ecclesiastico, che nel Quattrocento vi conservava comunque rilevanti interessi economici. Tali beni erano sentiti come parte organica del patrimonio della collettività: già nel 1455 Francesco Sforza, dopo aver fatto assegnare dall'arcivescovo una possessione al suo protetto Bartolomeo *de Exino*, aveva dovuto difenderne le posizioni dagli uomini che molestavano i suoi massari.² I fondi agricoli, infatti, venivano largamente ridistribuiti e costituivano un supporto irrinunciabile per l'economia delle famiglie contadine. Nel 1427 si compilò l'inventario delle sostanze di una pupilla, Mariola *de Lospitalle* di Aprica, costituite da due nuclei, uno in contrada Boalzo (dove si concentravano una casa, una parcella prativa, vignata e campiva, con piante di marroni e fichi, una vigna con più castagni) e ad Aprica (dove erano situati quattro prati, uno dei quali pure con orto, un rustico e una casa). Ebbene, tutto ciò che alla ragazza era pervenuto ad Aprica era stato affidato ai suoi antecessori dal comune di Teglio. Per di più, a riprova della capillarità della presenza patrimoniale comunale, due fondi a Boalzo confinavano con la *fictalizia communis* e una terra dello stesso ente, un prato ad Aprica con il *buschus communis*.³ Anche ulteriori complessi comunali affidati a privati appaiono cospicui (come quello costituito da quattro terreni a prato, campo, vigna, con alberi di salici e costruzioni rustiche, due a bosco e gerbido) e confinanti con altre proprietà dell'ente.⁴

I contratti avevano durate di medio termine (otto anni) o perpetue, tanto che, come si è visto nel caso di Mariola, spezzoni del patrimonio comunale entravano stabilmente a far parte di quello dei particolari, che lo trasmettevano di generazione in generazione. La libertà degli investiti era piuttosto ampia: essi potevano alienare i beni, in attesa dell'investitura di ratifica da parte degli «acoladri et affictatores communis Tillii» incaricati della loro gestione.⁵ Forse la popolazione non aveva più nemmeno piena consapevolezza della natura originaria delle terre oggetto di transazione, allodiale, di proprietà comunale o ecclesiastica, se normalmente, quasi

² ASMi, Missive, 25, f. 235r., 1455.10.01. Cfr. G. L. GARBELLINI, *Tellina Vallis. Teglio e la sua castellanza* [Villa di Tirano] 1991, p. 280.

³ ASSo, AN, 108, f. 205r.-v., 1427.05.17.

⁴ ASSo, AN, 109, f. 42r.-v., 1433.03.14.

⁵ ASSo, AN, 109, f. 42r.-v., 1433.03.14.

automaticamente, i contratti di compravendita includevano la clausola «salvo semper et reservato omni iure et honore ecclesie archiepiscopalis Mediollani et communis Tilli».⁶

Dall'altra parte, Giovanni Besta fu un tenace assertore delle proprie prerogative ai danni di quelle collettive: già nel 1462, insieme ai fratelli, era stato in lite con il confinante comune di Bianzone per il monte Anzana, collocato in quel territorio.⁷ La vertenza con gli uomini di Teglio nacque quando, nel 1473, egli riuscì ad aggiudicarsi l'investitura della totalità dei beni posseduti *in loco* dalla chiesa arcivescovile di Milano (*fictalicia*) per un novennio, spiazzando la comunità con un'offerta maggiore: portò infatti il canone a 1300 lire imperiali, 100 in più rispetto a quanto assicurato dai suoi concorrenti, oltre a una *cararola* di vino.

Ne derivò una disputa, che toccò la disponibilità delle terre da parte del neo-investito della *fictalicia*, il vigore delle sub-concessioni di cui non erano ancora spirati i termini, l'entità e la regolare corresponsione dei fitti, il riconoscimento delle migliorie ai massari che le avevano condotte. Soprattutto furono messi a confronto dalle parti diversi modelli economici, nei documenti prodotti dalla comunità, dal Besta, dal commissario ducale che si occupò della vicenda, Azzo Visconti, e dal signore di Milano.

L'agente statale, nelle sue relazioni, fu apertamente solidale con gli uomini e interpretò i loro avvisi. La linea politica che egli adottò, di comune accordo con Galeazzo Maria Sforza e il primo segretario ducale Cicco Simonetta, tese a ridimensionare i diritti acquisiti da Giovanni Besta al fine di trovare un compromesso. Si volle che la *fictalicia* tornasse ad essere investita al comune, nella sua totalità, si pensò in un primo momento, con la semplice liquidazione delle spese sostenute dal Besta nella causa, poi con l'eccezione di pochi massarici, lasciati al gentiluomo peraltro solo temporaneamente («per quello manco tempo che ne serà possibile») e a patto che riscattasse dai conduttori gli investimenti migliorativi condotti. Il duca intervenne direttamente e almeno due volte anche presso gli agenti della chiesa arcivescovile perché disponessero in tal modo della *fictalicia*.⁸

In seguito, a Grosio si trascinò per anni una lite circa la possibilità dei nobili esenti dall'imposizione fiscale ed estranei all'istituzione comunale di accedere ai pascoli collettivi. Antonio Venosta e suo figlio Viscontino erano membri di una parentela aristocratica che nel Quattrocento si era accostata al comune, per poi allontanarsene. Esponenti della nobiltà commerciante dell'alta Lombardia, investitori nel mercato del bestiame a largo raggio, abbisognavano di spazi adeguati per la monticazione. Avevano contatti con i piccoli proprietari dei villaggi limitrofi fino al Bormiese come con i «merchatores forenses» bergamaschi, bresciani e cremonesi, operando sia

⁶ ASSBVT, Pergamene, 601, 1386.04.02. Cfr. ivi, 631, 1422.04.07; 634, 1423.05.30; 644, 1434.05.17; ASSo, AN, 131, *passim*.

⁷ ASSo, AN, 142, ff. 275v.-277r., 1462.10.04.

⁸ ASMi, Missive, 112, f. 74v., 1473.07.31; CS, 782, 1474.05.07, 1474.06.18, 1474.06.24, 1474.10.04; Missive, 118, f. 44r., 1474.06.28 (per la frase citata); f. 200r., 1474.09.29; Famiglie, 19, Besta, s.d.

nelle ristrette reti dell'economia locale (vendevano attrezzi per l'agricoltura in cambio di bestiame) sia nei circuiti regionali dell'allevamento. Caricavano le alpi con vacche, giumente, capre, caproni, pecore e castrati, comprati all'inizio della bella stagione, soprattutto dalle famiglie della zona (Sernio, Lovero e Vervio), venduti alla fine ai mercanti. Le bestie consentivano peraltro la produzione e presumibilmente lo smercio di burro e formaggio. I Venosta avevano un atteggiamento da proprietari personalmente coinvolti nella gestione del loro patrimonio zootecnico, che visitavano periodicamente. Coordinavano il lavoro di molte persone: *mediatores* per le transazioni con i mercanti e i piccoli proprietari, casari, trasportatori dei prodotti dell'alpe, famigli e pastori di origine locale o provenienti dai centri vicini come Grosotto, Tirano e Vervio. Dai «laboratores» avevano fatto costruire in montagna *cassine*, *tegie* e *mansiones*, edifici sussidiari ad esempio per riporvi il latte e il burro.⁹ Il loro progetto imprenditoriale, però, si scontrò con il proposito del comune di disporre dei pascoli a vantaggio dei vicini e delle proprie casse, garantendo cioè il pascolo ai piccoli allevatori locali e affittando le superfici eccedenti il loro bisogno a pastori di Grosio o forestieri, negando insomma ai Venosta di poterne usare a fini commerciali da una posizione privilegiata rispetto a tutti gli altri abitanti.¹⁰ Il nuovo orientamento si delineò nel 1507 con uno statuto, cui seguirono, per alcuni decenni, tentativi di accordo, cause processuali e interventi delle autorità statali.

Probabilmente le stesse tensioni scaturite dalla messa a frutto dei pascoli si generarono nell'uso del bosco, meno documentato: uno statuto del 1528 stabiliva che le «*persone exempte in dicto communi nullam abeant (sic) actionem conducendi aliqua lignamina extra dictum commune*», suggerendo nuovamente un contrasto fra l'interesse dei Venosta alla commercializzazione del legname e il regime vincolistico caldeggiato dagli altri grosini.¹¹

Nel 1534 e 1537, infine, nelle contigue e similari realtà di Chiuro e Ponte, si scontrarono i nobili maggiori, fiscalmente immuni da un lato, gli abitanti di estrazione non aristocratica (i vicini) e i nobili minori, già organici al comune, dall'altro. Come pacificatori della disputa intervennero il governatore della Valtellina e il suo luogotenente, che cercarono di assicurare la convivenza disponendo la capillare divisione delle cariche, degli oneri fiscali e delle entrate fra tutte le componenti della società locale (quadre), vale a dire i suoi ceti e le sue unità insediative, la regolazione dell'alpeggio e della facoltà di aprire ospizi. Le parti e l'ufficiale discussero e chiarirono, nella circostanza, anche la condotta economica che ritenevano adeguata a sostenere il progetto di integrazione sociale della comunità.

⁹ ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1532.06.21-22; ASCB, QC, 7, 1518.02.12.

¹⁰ ASCG, Rese decanali, 13, fasc. 3, 1548.

¹¹ ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1528.04.26, cap. 16; fasc. 5, 1539, cap. 18.

2. Consuetudine e contratto

Teglio e Giovanni Besta poggiarono le proprie rivendicazioni su fondamenti diversissimi, quando si confrontarono circa la legittimità dell'azione economica, i suoi fini o il ruolo del principe. Le parti in causa, invero, non erano propense a riconoscere l'una all'altra un progetto politico ed economico pure differente; secondo una tecnica polemica usuale, le posizioni dell'antagonista erano degradate a semplici sentimenti negativi. Secondo Azzo Visconti, il Besta agiva «per odio o per vendicarsi de qualchuno», «più presto [...] per passione et odio che per altro».¹² Anche secondo il comune, «non quia infrascripta investitura utilitatem magnam habere possit, sed volens alios comodo dictorum bonorum privare, prout alias fecit dictus Iohannes dictis hominibus in dicto communi et cotidie illos sepeditare vellet et in discrimen eos homines ponere».¹³ Tali accuse rilevano se non altro una notevole distanza dei valori e dei comportamenti, tale da ingenerare incomunicabilità e reciproca delegittimazione, ma non identificano appieno le ragioni dei contendenti.

La spregiudicatezza del Besta non appare il frutto di un generico odio o di semplice avidità, ma di una razionalità economica che egli esplicitò nella supplica indirizzata al principe. Il gentiluomo poggiava le proprie istanze sul contratto stipulato («siando lui investito [...] per scriptum breve») e l'ineccepibilità legale delle sue forme («con clausole et solemnitade debite, solite et necessarie, et inter alia che esso Iohanne [...] possa disporre [...] d'essa fictalicia»). Quanto a lui dovuto era senz'altro determinato dall'investitura («attexa la predicta investitura»). Tuttavia contro le sue «rasone» – parola che ricorre più volte nella supplica che egli rivolse al duca – operavano gli abitanti («non obstante le predicte rasone, esso Iohanne non pò disporre de li predicti beni secondo il tenore de dicta investitura»). Il motivo del ricorso al principe – «che [è] in subsidio de la rasone» – era «che caduno consequisca il debito de la rasone».¹⁴ La rappresentazione polemica dei suoi avversari distorceva, ma confermava, la cultura legalistica e formalistica del nobile: si trattava, per gli uomini di Teglio, di un «homo caviloxus», che agiva «vertute dicte sue talis investiture».¹⁵

La comunità, per contro, si rifaceva ai contenuti di un rapporto definito consuetudinarmente, secondo l'uso ormai consacrato dal tempo. Gli uomini affermavano di godere dei fondi da oltre un secolo («annis centum et pluribus preteritis tenerint et de presenti teneant»)¹⁶ Azzo Visconti confermò: «*sempre soleva* de questi beni investersene la comunità». Per riportare la pace, pertanto, quest'ultimo si adoperava a «provvedere che

¹² ASMi, CS, 782, 1474.05.07.

¹³ ASMi, Comuni, 81, Teglio, s.d.

¹⁴ ASMi, Famiglie, 19, Besta, s.d.

¹⁵ ASMi, Comuni, 81, Teglio, s.d.

¹⁶ ASMi, Comuni, 81, Teglio, s.d.

questa fictaleza resti a li homini *como sempre è stata*»,¹⁷ tanto che, se fosse stato impossibile ricomporre i contrapposti interessi, non l'investitura, non la sua valutazione personale, ma la situazione originaria costituiva per lui la soluzione ultima e l'unica da potersi imporre unilateralmente.¹⁸ Nemmeno le condizioni particolari dell'investitura dovevano essere alterate. Il comune chiedeva che la chiesa arcivescovile rinnovasse la concessione della *fictalicia* per il «*solitum et consuetum fictum*» e gli consentisse «in sua solita tenuta ditorum bonorum perseverare». ¹⁹ Il Visconti, con piena sintonia, riteneva che per riportare la pace fra le parti fosse necessario che gli amministratori del patrimonio ecclesiastico «siano contenti che questa fictaleza sia de la comunità de Tillio, *como sempre è stata per el passato et per medesimo pretio e pacti sono usati*». ²⁰

Il commissario sforzesco, per contro, riteneva Giovanni Besta un infrangitore della consuetudine, poiché aveva proposto alla chiesa di Milano una maggiorazione del canone di oltre 100 lire annue, «che *non era solita dicta comunità de pagare*». ²¹ Nello stesso modo presentava gli ostinati agenti dell'arcivescovado: «non li pote' redure che volesseno condescendere a remettere la fictaleza de Tillio ne le mane de li homeni con *el pretio et pacti soliti*». ²²

Tali argomenti persuasero Galeazzo Maria Sforza che, intervenendo a favore del comune, condivise il principio del valore paradigmatico del «passato»: rivolse infatti agli «agentes» dell'arcivescovo di Milano la perentoria ammonizione a non fare niente contro l'«usato». ²³ Minore considerazione trovò invece il contratto: la linea di condotta suggerita dalla capitale era coerente. Il principe scrisse ad Azzo di promuovere l'accordo fra le parti «non guardando a la investitura facta al predicto Iohanne». ²⁴ Il primo segretario ducale insistette sull'esigenza di un compromesso, rispetto alla quale il «vigore de la dicta investitura», pure richiamato, era del tutto svuotato. ²⁵

La consuetudine aveva determinato non solo il rapporto del comune con l'arcivescovo, ma pure quello con i conduttori dei beni, ulteriore nodo del contendere. Il commissario statale riconosceva come «solita» la gestione comunitaria, che non prevedeva in nessun caso la rimozione dei massari,

¹⁷ ASMi, CS, 782, 1474.05.07.

¹⁸ ASMi, CS, 782, 1474.06.18: «quando tolse caricho de sedare et quietare ogni differentia [...], el tolse cum pacto spetial che dovesse vedere et recerchare de componere et pacificare le parte concordievolmente, et che dove vedesse fosse difficoltà mediocre overo piccola dovesse senza risguardo de le parte arbitrare quello che a me paresse honesto, ma che dove restasse fra le parte grande differentia dovesse reverterle in prestinum statum».

¹⁹ ASMi, Comuni, 81, Teglio, s.d.

²⁰ ASMi, CS, 782, 1474.05.07.

²¹ ASMi, CS, 782, 1474.05.07.

²² ASMi, CS, 782, 1474.06.18.

²³ ASMi, Missive, 112, f. 74v., 1473.07.31: «dovessi provideri che li homini da Tilio de Voltellina non fosseno [...] tractati pegio del passato»; «ve admonemo et scrivemo che non debiati [...] tractarli pegio del usato».

²⁴ ASMi, CS, 782, 1474.06.18.

²⁵ ASMi, CS, 782, 1474.06.24. Cfr. la frase riportata sopra, n. 18.

né l'unilaterale aumento dell'entità del fitto.²⁶ Secondo il Besta, gli ufficiali locali non si preoccupavano di rinnovare le investiture, tacitamente e di fatto prolungate, e nemmeno di formalizzare con un contratto la concessione di terra («advegna che multi sono d'essi homini che non hano investiture alcune o sia che quele investiture se trovano facte siano spirate de gran tempo»)²⁷ Giovanni fu invece da subito più aggressivo verso i massari, come pare dal biasimo espresso nella supplica degli uomini e come emerge più chiaramente nella relazione di Azzo Visconti.²⁸

La temporalità della consuetudine e quella del contratto non erano identiche: da un lato vi era infatti il tempo del comune, non scandito da termini rigidi, frastagliato dalla singolarità delle circostanze, dall'altro l'incalzare cronometrico del Besta. *De gran tempo*, secondo il gentiluomo, come si è appena visto, erano scadute le investiture. Gli ufficiali locali, inoltre, non esitavano a dilazionare la consegna dei fitti, quando non a rinunciarvi, nelle congiunture difficili (assicurando «a li homini *agievoleza di tempo* et remissione secondo le *condictione de' tempi*», scriveva il Visconti).²⁹ Giovanni, invece, desiderava «che'l non sia ulteriormente *diferito* in non potere disporre de li beni de dicta fictalicia». Monetizzava il danno che pativa nell'attesa, «dovendo luy pagare el ficto quale *quotidie passa*», «consumare il tempo ad doverlo retrare». Scriveva per questo al principe, l'unico che poteva consentire di accelerare tutte le procedure politiche e giudiziarie che si attardavano in estenuanti lungaggini, vale a dire di conseguire «più presto» i suoi diritti.³⁰

Un nodo cruciale del conflitto, che ne riproponeva molti temi, era il riconoscimento delle migliorie, traccia della durata del possesso e della continuità delle generazioni che avevano applicato sullo stesso suolo il loro lavoro, fattore che impigliava la disponibilità dei beni da parte dell'investito della *fictalicia* in un viluppo di inerzie, quali l'obbligo di confermare i conduttori a condizioni invariate.³¹ Il Besta di nuovo si attaccava alla lettera dei contratti scritti, che non le avevano previste e quindi non istituivano alcun diritto alla soddisfazione: «persona alcuna non ha *pacto* de fare melioramenti alcuni et sic quando se trovase pure melioramente alcuni, nedum per quili dovesseno retinere la possessione, set né ancora poteriano aliunde consequire tali melioramente de *rasone*». Solo nel caso in cui, invece, i lavori fossero stati condotti sulla base di un'esplicita clausola («et quando se trovasseno alcuni melioramenti facti ut supra, da essere *iurismerito satisfacti*»), il Besta era disposto non a riconoscere il diritto dei massari di «retinere la possessione», ma a rimborsarli, ancora

²⁶ ASMi, CS, 782, 1474.10.04. Quando Giovanni Besta avesse dovuto gestire i massarici alla fine a lui riconosciuti «nel modo e forma che tene e ha tenuto la comunità» ovvero «nel modo è solita la comunità a tenere tuti li massarii de la fictaleza, non dè muovere né acressere li massarii de pretio contro la volia sua».

²⁷ ASMi, Famiglie, 19, Besta, s.d.

²⁸ ASMi, Comuni, 81, Teglio, s.d.; CS, 782, 1474.05.07.

²⁹ ASMi, CS, 782, 1474.05.07.

³⁰ ASMi, Famiglie, 19, Besta, s.d.

³¹ Cfr. sotto, n. 206 e testo corrispondente.

una volta «come vole la *rasone*», in modo da ricomporre comunque nelle sue mani la proprietà di fatto dei beni.³² Il commissario, invece, riteneva che egli dovesse o confermare i fittabili nel loro possesso alle condizioni consuetudinarie delle locazioni o rifonderli delle migliorie. Solo soddisfatta quest'ultima condizione, avrebbe potuto disporre della terra, pretendendo canoni più alti o riconcedendola a favore di altri contadini.³³ Lo stesso duca di Milano, infine, di nuovo assecondando le aspettative degli uomini, concluse che i «meglioramenti debitamente se debano pagare».³⁴

Qualche decennio dopo gli stessi motivi di contrasto emersero nella causa fra il comune di Andevenno e i vassalli episcopali che vi esercitavano i diritti di decima, esponenti di famiglie urbane trapiantatesi a Sondrio (Lavizzari, Pellegrini, Somazzi) e dei Beccaria, i capi della parte guelfa valtellinese, affiancati dall'arciprete di Sondrio. I punti di vista delle parti furono espressi in modo esplicito: di nuovo gli uomini si adoperarono, nel nome del *solitum*, per il rinnovo della sub-investitura dei diritti a titolo enfiteutico, senza incremento del canone, mentre le ricche e potenti famiglie sondriesi volevano disporre *libere* delle stesse decime, in virtù delle condizioni istituite dal contratto feudale. Già nel 1488 i vicini stipularono una convenzione con Castellino Beccaria perché questi rinnovasse la concessione «pro ficto et nomine ficti prout soliti erant prestare suprascripti homines de Andaveno», nonché una transazione con Antonio e Agostino Beccaria per conseguire l'investitura in cambio del censo che essi erano soliti prestare «per tempora retroacta». Nel 1517 dovettero difendere queste acquisizioni in una causa ecclesiastica. Allora invocarono il lungo possesso («a tanto tempore citra de cuius contrario hominum memoria non existit»), le investiture già più volte accordate dalle famiglie dei feudatari («perseverare»), il principio «locatio antiquissima non potest nec debet rescindi». Al contrario i consorti ottennero, in un pronunciamento loro favorevole, «eam decimam libere et pacifice gaudere et possidere et decimare iuxta formam instrumentorum feudalium suorum».³⁵

Il primo punto da approfondire in un contesto geografico e documentario più ampio è dunque il ruolo della consuetudine nell'economia del basso medioevo. Esso emerge immediatamente come cruciale. Nella documentazione statutaria, consiliare, notarile e processuale l'azione economica viene fatta consistere in una serie di *consuetudines*, *mores*, *usus*, *usanze*, *stili*, *modi*, *costumi* tramandati *ab antiquo tempore*, di azioni *solite*. Gli usi erano evocati genericamente o considerati caratteristici di una singola alpe, un luogo o un comune, una pieve o un'intera valle.

Condizionavano i meccanismi finanziari del comune,³⁶ la gestione dei

³² ASMi, Famiglie, 19, Besta, s.d.

³³ ASMi, CS, 782, 1474.10.04.

³⁴ ASMi, Missive, 118, f. 200r., 1474.09.29.

³⁵ ASSo, AN, 302, ff. 170v.-172v., 1488.06.06; ASCo, AN, 133, ff. 77r.-94v., 1517.03.14; ff. 354r.-356v., 1517.05.23; ff. 384r.-385v., 1517.05.26.

³⁶ Gli statuti di Intragna stabilivano «quod consul [...] teneatur et debeat colligere, exigere et distribuere decimas, ficta, iudicata et quaslibet intratas dicti comunis secundum consuetudinem et mores dictorum comunis et hominum» (E. MOTTA, *Gli statuti d'Intragna, Golino e Verdasio del 1469*, in «Bollettino

terreni dell'ente concessi o ceduti ai vicini,³⁷ la tutela dell'ambiente e della proprietà,³⁸ l'allevamento e i suoi cicli,³⁹ l'arboricoltura,⁴⁰ la selvicoltura,⁴¹

storico della Svizzera italiana», VI, 1884, pp. 30-32, 57-60, 86-88, 111-113, 159-161, 191-193, 224-207, 248-251, 284-288, p. 160). A Bormio si potevano compensare certi crediti vantati con il comune «ad res tantum secundum usum» (ASCB, QC, 2, 1485.05.06).

³⁷ M. DELLA MISERICORDIA, *Un contratto agrario per un'economia della «vicinanza». Le investiture ad accolla dei comuni valtellinesi nel basso medioevo*, in «Archivio storico italiano», 168, 2010, pp. 707-759, p. 716. «Iuxta antiquum usum» il comune di Bormio alienava ai vicini le parcelle incolte (ASCB, QC, 2, 1485.03.03; 6, 1513.07.11, 1515.07.18; 7, 1524.09.26). «Ut moris est in [...] communi de Groxio» si incantavano ai particolari i terreni di proprietà comunale (ASSO, AN, 1051, f. 83v., 1531.08.10). Secondo gli statuti e l'«usum» del comune gli accoladri del comune di Teglio erano deputati alla locazione delle terre appartenenti all'istituzione (ivi, 109, f. 42r.-v., 1433.03.14).

³⁸ «Secundum consuetudinem Abiasche» si risarcivano i danni alle colture (E. MOTTA, *Gli statuti di Biasca dell'anno 1434*, in «Bollettino storico della Svizzera italiana», XXII, 1900, pp. 18-22, 38-51, 101-111, 157-168, p. 48, cap. LV). A Rasura si eleggevano gli *extimatores* «ad extimandum dampna» e ad adempiere ciò che, per «mos», facevano tali ufficiali (ASSO, AN, 75, f. 82r.-v., 1408.06.04). I campari di Cosio custodivano i coltivi e i boschi «prout solitum est» (ivi, 765, ff. 59r.-60r., 1516.02.17). Solo «ubi solitae sunt fieri» era consentito a Bormio delimitare i terreni con recinzioni (*Statuta Burmii*, pp. 178-181, cap. 170).

³⁹ La «consuetudo» regolava l'uso del pascolo (*Leventina*, p. 543, doc. 390), ne identificava i luoghi (MOTTA, *Statuti d'Intragna*, p. 191). «Secundo el solito» si caricavano le alpi, dal Lario alla Valchiavenna al Bormiese (ASMi, CS, 783, 1477.05.04). In Val Verzasca si alpeggiava «iuxta stilum et morem alpina siti in territorio de Sennonio et Frasco dicte vallis» (G. GILARDONI, *Il codice ballariniano del Liber scripturarum ecclesiae Sancti Victoris de Locarno. VI*, in «Archivio storico ticinese», IX, 1968, pp. 41-64, p. 63). «Consuetum [...] ab antiquo tempore» era l'itinerario del bestiame in Val Divedro (G. ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, Novara 1943, p. 19, cap. IV, p. 23, cap. XIX). Sui pascoli di Bema il diritto di «ire et reddere [...] cum eorum bestiis» era regolato «secundum consuetudinem dicatorum montium» (ASSO, AN, 75, ff. 92v.-93r., 1408.09.09). «Tempore consueto exstivo» gli animali dovevano ascendere ai pascoli di Talamona (*Statuta de Tallamona*, 1525, f. 10r., cap. 32). «Secundo la loro usanza de qua» nel Tiranese si lasciavano le alpi a metà agosto (ASMi, CS, 783, 1475.08.05). In Val Leventina le deposizioni testimoniali in merito ai diritti di pascolo nelle proprietà alla fine della stagione agricola, facevano riferimento all'*usus* e alla *consuetudo* (*Leventina*, p. 1247, doc. 681). A Morbegno vigeva una «consuetudo pratorum communis Morbegnii non tensorum» (ASSO, AN, 120, ff. 290v.-291r., 1444.02.03). «In bonis solitis paschulandi et non in campis nec pratis tensatis et tensandis» nella media Valtellina era consentito il pascolo da settembre ad aprile (Archivio storico del comune di Chiuro, Atti notarili pubblici e privati, 18, fasc. 277, 1509.09.28). «Consuetum» era quanto si doveva pagare per ogni vacca inviata all'alpe (*Leventina*, p. 1357, doc. 719). A Rasura l'erbatico era riscosso «secundum morem et consuetudinem dicti herbatici et ipsius communis» (ASSO, AN, 344, ff. 250r.-251v., 1470.02.17) ovvero «secundum uxum et consuetudinem dicatorum communis et hominum de Raxura et dicti herbatici» (ivi, 345, ff. 42r.-44v., 1473.01.31). «Iuxta solitum» a Bormio si affittavano i monti (*Statuta Burmii*, pp. 280-281, cap. 306; cfr. ASCB, QC, 7, 1525.03.20). «Soliti» erano ad Esine i diritti di pascolo locati e le coerenze entro le quali essi potevano essere esercitati (R. PUTELLI, *Vita, storia ed arte bresciana nei secoli XIII-XVIII*, IV, *Industrie*, Breno 1937, p. 226). «Giusto il solito» ovvero «giust' il consueto» venivano stimati gli animali posseduti (*Gli statuti del comune di Ponte di Legno del XVI-XVII secolo*, a cura di G. MACULOTTI, in *La magnifica comunità di Dalegno. Dalle origini al XVIII secolo*, a cura di E. BRESSAN, Breno 2009, pp. 493-552, pp. 514-515, capp. 19, 25). In Valle del Bitto si compartecipava dei monti «iuxta morem et consuetudinem dudum obtentam et observatam inter consortes ipsius montis et alpibus» (ASSO, AN, 13, ff. 392v.-394r., 1357.07.15). La «vetera [sic] consuetudo» stabiliva il numero di animali che d'estate era lecito tenere «ad domum» (*Blenio*, p. 430, doc. 177). «Secundum usum antiquum» a Bormio si risarcivano i vicini dell'alpe dove pascolava la mandria collettiva costituita dai capi degli abitanti del borgo (ASCB, *Quaterni datorum*, 1505.10.16-1506.02.15). D'estate, infatti, il bestiame degli abitanti del capoluogo era condotto al pascolo in montagna dal vaccaro comunale «secundum usum» (ivi, *Quaterni receptionum*, 1512.10.16-1513.02.15). V. ancora *Statuto di Costa Volpino. 1488*, a cura di O. BELOTTI, P. OSCAR, Bergamo 1994, p. 14, cap. 15; *Blenio*, pp. 1086-1090, doc. 461; *Riviera*, p. 120, doc. 46.

⁴⁰ V. GILARDONI, *Per una rilettura degli statuti rustici della Lombardia prealpina. Gli statuti medievali di Brissago nelle volgarizzazioni del Sei e del Settecento*, in «Archivio storico ticinese», XIX, 1978, pp. 3-216, p. 176, cap. 43 («mos et consuetudo»).

⁴¹ Un arbitrato vietò ad un vicino di «ulam novitatem facere in buschis dicti communis contra ordinamenta et consuetudines dicti communis et hominum de Bema». Sempre «secundum dicta ordinamenta et consuetudines pro qualibet planta quam incidetur seu incidetur faceret et conductur

la manutenzione di strade, ponti e corsi d'acqua,⁴² l'esazione di dazi e gabelle,⁴³ il trasporto delle mercanzie,⁴⁴ la gestione di impianti come forni, calchere (manufatti per la produzione della calcina), segherie⁴⁵ o di esercizi come le taverne,⁴⁶ la pratica di professioni qualificate come quella del medico, insieme ai canoni del loro sapere specialistico.⁴⁷ «Ad modum antiquum» si uniformavano i pesi e le misure.⁴⁸ *Consueti* erano anche i salari pagati dal comune.⁴⁹ Alcune formule documentarie colpiscono per la loro insistenza: a Bormio i custodi dei boschi, «qui durare debeant secundum usum et habeant eorum salarium secundum usum», dovevano operare «ne dampnificentur nemora, secundum statutum et secundum

extra dictum commune contra dicta ordinamenta et consuetudines» era comminata una condanna (ASSo, AN, 51, ff. 192v.-193r., 1393.07.28). «Secundum usum» a Bormio si versava un boscatico per il legname che si sarebbe tagliato con la licenza del comune (ASCB, QC, 3, 1498.06.15). A Morbegno si procedeva «more solito» alla vendita anche della legna trasportata dal torrente in piena (ASSo, AN, 4, ff. 74v.-75r., 1338.07.17).

⁴² Gli uomini e i comuni «que consueverunt hoc facere» dovevano mantenere le strade e i ponti in Valle Maggia (M. SIGNORELLI, *Frammenti degli statuti latini della Valle Maggia (Lavizzara) scoperti a Prato*, in «Archivio storico ticinese», IV, 1963, pp. 683-698, p. 687, cap. VI). «Prout moris est» i frontisti erano impegnati ad acconciare le strade nel comune di Pedemonte (P. MENEGHELLI, *Per la storia dell'antico comune di Pedemonte nel distretto di Locarno*, in «Bollettino storico della Svizzera italiana», XXXI, 1909, pp. 105-123, p. 121). «Secundum consuetudines» gli statuti di Gravedona imponevano di avere cura dei corsi d'acqua che si formavano con la pioggia (*Statuta Grabadonae, Larii lacus, et totius plebis*, a cura di G. STAMPA, Mediolani 1657, p. 71, cap. CCLXXXIX); quelli di Laino in Val d'Intelvi stabilivano che i «riali soliti et uzitati» non potevano essere interrotti (P. CONTI, *Memorie storiche della Vall'Intelvi. Arte, ingegno, patriottismo degli Intelvesi*, Como 1896, p. 234).

⁴³ «Consueti» erano i dazi da cui le comunità accettavano di essere gravate (*I registri litterarum di Bergamo (1363-1410). Il carteggio dei signori di Bergamo*, a cura di P. MAINONI, A. SALA, Milano 2003, pp. 392-393). Secondo gli statuti di Val Lugano non si dovevano esigere se non i dazi «soliti» (*Die Statuten von Lugano von 1408-1434 und 1441*, a cura di A. HEUSLER, Basel 1894 (Rechtquellen des Kantons Tessin, III), pp. 171-172, cap. CXIII), né il prelievo sulle merci poteva essere elevato «ultra solitum» (ivi, p. 86, cap. CLXXXII). Nel 1391 il comune di Morbegno procedeva *more solito* all'incanto della gabella del sale (ASSo, AN, 52, f. 81r.-v., 1391.12.10). «Secundum solitum» il daziere di Cosio esercitava i diritti acquisiti (ivi, 765, f. 268r.-v., 1522.01.02). L'incanto dei dazi aveva luogo sulla piazza di Rasura «secundum consuetudinem» (ivi, 345, ff. 42r.-44v., 1473.01.31). La concessione dei dazi a Talamona avveniva «ex antiqua et aprobata consuetudine» (ASSo, Estimi, Talamona, I, f. 151v., 1507.11.09). «Abudo rispetto a la bona consuetudine» si normava la materia ad Ardesio (*Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, a cura di G. SILINI, A. PREVITALI, V. MARCHETTI, Bergamo-Ardesio 2000, p. 89, cap. 97). V. anche D. ZOIA, *Vite e vino in Valtellina e Valchiavenna. La risorsa di una valle alpina. Documenti*, Sondrio 2004, pp. 44, 121-123.

⁴⁴ «Consueti» erano i «loca» in cui i trasportatori di Villa dovevano condurre le balle di merci (T. BERTAMINI, *Storia di Villadossola. Testo e documenti*, [Domodossola] 1976, p. 457, cap. 51). «Ordines antichi (sic) [...] terre Burmii» limitavano il numero di animali da soma che era lecito possedere (ASCB, QC, 2, 1491.06.13).

⁴⁵ «Secundum usum» chi impiantava una fornace per la calce doveva pagare un fitto al comune di Bormio (ASCB, QC, 2, 1485.05.25). V. anche ivi, 3, 1497.05.08. A Grosio l'attività della segheria si svolgeva «prout moris est in dicto communi» (ASCG, Pergamene, 218, 1488.12.18).

⁴⁶ ASCB, QC, 3, 1497.05.08. Cfr. A. Poloni, «*Ista familia de Fine audacissima, presumptuosa et litigiosa ac rixosa*». Una lite tra la comunità di Onore e i da Fino nella Val Seriana superiore degli anni '60 del Quattrocento, Fino del Monte 2009, p. 41.

⁴⁷ Il *magister* ingaggiato a Bormio nel 1497 doveva «curare [...] iuxta morem et consuetudinem aliorum medicorum fixichorum et iuxta canones medicine» (ASCB, QC, 3, 1497.03.21).

⁴⁸ *Statuta Cumarum*, pp. 345-346, cap. 106. «Secundum eorum usum et consuetudinem» nel comune di Forcola si misurava la superficie dei prati paludosi ricorrendo alle giornate che avrebbero impegnato ad un falciatore (ASSo, AN, 209, ff. 315r.-318r., 1466.02.17).

⁴⁹ ASCB, QC, 5, 1508.11.21.

usum communis et terre Burmii». ⁵⁰

Malus usus e *abusio* erano invece, in questi campi, le infrazioni che gli statuti condannavano, *novitates* il termine censorio ricorrente nel carteggio. Morbegno denunciò le «novitates» e le «turbationes» inflitte dagli abitanti di Cosio ai suoi uomini e agli appaltatori dei dazi, Bormio il pedaggio imposto «noviter», in altre parole il «datium novum» introdotto dal comune di Glorenza, in Tirolo. ⁵¹

Venivano regolati dall'uso anche i rapporti fra privati: il commercio, ⁵² l'affidamento del bestiame, ⁵³ la vendita o concessione della terra. ⁵⁴ A Teglio la terra si alienava e si acquistava «secundum usum et consuetudinem terre de Tillio», la si dava a lavorare «secundum usum Tillii». ⁵⁵ I generi alimentari si compravano a prezzi usati, dunque non negoziabili; ⁵⁶ la calcina, a Bormio, doveva essere venduta «iusto modo et precio consueto et licito», significativa associazione di concetti. ⁵⁷ «Secundum usum» si esigeva la decima sui campi. ⁵⁸ Adeguandosi a condivisi modelli tramandati era possibile convenire lo svolgimento di un lavoro senza essere costretti a definire condizioni molto particolari. Così un acquirente di legname e un boscaiolo potevano accordarsi circa la dimensione dei tronchi («secundum morem et consuetudinem borrarum a resega») e il loro accatastamento («impillare seu impillari facere iuxta et prope lacum,

⁵⁰ ASCB, QC, 6, 1513.05.04.

⁵¹ Rispettivamente ASSo, AN, 242, ff. 317r.-323v., 1466.05.09 e ASCB, QC, 5, 1509.04.25, 1510.10.15.

⁵² «Li homini de dicta valle sono usati de fornirde de verso la Magna de biada» (ASMi, Comuni, 87, Valtellina, 1487.04.03). Cfr. *ivi*, CS, 783, 1475.08.05.

⁵³ Si davano le bestie da allevare «secundum usum socedarum Vallis de Scalve» (Archivio di Stato di Bergamo, Notarile, 856, Stefano Capitano (1481-1501), *passim*), oppure di Val Seriana (P. G. NOBILI, *Vertova. Una comunità rurale nel medioevo*, Firenze 2009, p. 94), in Valtellina «secundum consuetudinem loci et vicinie de Cosio» (G. ALBERICO, *Economia e società nella Morbegno del XIV secolo dagli atti del notaio Francolo Forbecheni*, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, a.a. 1996-1997, rel. L. Chiappa Mauri, pp. 178-182, docc. 215-226), Morbegno, Talamona, Albaredo, Gerola e via dicendo (*ivi*, pp. 70-71; A. LANFRANCHI, *Contributo alla storia della bassa Valtellina nel Trecento attraverso gli atti del notaio Romeriolo de Castelli Argegno (1328-1343)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Milano, a.a. 1998-1999, rel. R. Perelli Cippo, p. 214, doc. 250, pp. 321-322, doc. 708, p. 333, doc. 711, p. 338, doc. 728; E. BESTA, *Il contratto di soccida nel suo svolgimento storico*, Palermo 1908, p. 18, n. 6), o, in un'altra porzione della valle, «secundum usum plebis Ville» (ASSBVT, Pergamene, 568, 1363.12.18), nel Locarnese «secundum uxum et consuetudinem» ovvero «secundum modum et consuetudinem comunitatis plebis Locarni» (R. Da BEDANO, M. BERNASCONI, *Le pergamene di Vogorno*, in «Archivio storico ticinese», XXVI, 1985, pp. 91-362, pp. 207-208, docc. 70, 72, p. 275, doc. 100).

⁵⁴ Una vigna e un campo furono locati «secundum consuetudinem mediaticorum vinearum communis de Trahona» (ASSo, AN, 117, ff. 234r.-235r., 1425.09.02). In Valcamonica si affidava la terra al conduttore «secundum morem, formam et usum livellorum Valliscamonice» (Archivio di Stato di Brescia, Federici, 6, 1414, 1510.04.27). V. ancora le locazioni «secundum usum et consuetudinem terre de Pusclavio» (ASSBVT, Pergamene, 318, 1287.04.13) o «secundum usum et statutum communis Burmii» (*ivi*, 612, 1393.03.14). «Secundum usum terre Burmii» si stipulavano le compravendite di terra (ASSo, Pergamene, cart. 2, 23, 1454.01.26).

⁵⁵ Nell'ordine, ASSBVT, Pergamene, 601, 1386.04.02; ASSo, AN, 109, f. 42v., 1433.03.14.

⁵⁶ L'*usus* (ASCB, QC, 3, 1495.08.05) o il «costume dello commune» determinava il prezzo di alcune carni (G. ROVELLI, *La castellanza di Sonvico*, Massagno 1927, p. 227).

⁵⁷ ASCB, QC, 5, 1509.06.01.

⁵⁸ ASCB, QC, 2, 1485.03.15.

secundum consuetudinem impillandi borras»).⁵⁹ Gli stessi cammini che era lecito percorrere nella campagna, fra le proprietà, venivano così indicati, essendo vietato «facere aliquam viam non usitatam».⁶⁰

Governanti e governati condividevano gli stessi ideali. Al «solitum et iustum prestium», nesso emblematico, Gian Galeazzo Visconti imponeva di vendere le merci, le vettovalgie e di compensare il lavoro «prout [...] consueverant» mercanti, bottegai e artigiani.⁶¹ La «consuetudo» torna nelle lettere degli Sforza che disponevano la soddisfazione dei creditori,⁶² definivano le condizioni del pagamento della tassa del sale, senza «innovare».⁶³ Per il podestà di Piuo il dazio locale, in quanto antico, era legittimo.⁶⁴ Lo stesso fondamentale obbligo fiscale dei sudditi verso il duca assumeva carattere consuetudinario: «secundum usum» Bormio pagava la «retentio» alla camera.⁶⁵

Può essere più significativo, però, rilevare alcuni scarti. Qualche volta sembra di assistere ad un semplice scambio di ruoli fra innovatori e custodi della tradizione, se i sudditi difendevano gli usi locali contro sfavorevoli cambiamenti del sistema fiscale, ma non esitavano a chiedere più ampie esenzioni che i principi rifiutavano perché inconsuete. I bormiesi, ad esempio, esercitavano il monopolio sull'esportazione del vino, una prerogativa, era scritto nei capitoli di dedizione a Francesco Sforza del 1450, che «homines Burmii habere consueti sunt». Nella stessa circostanza, però, il comune chiedeva la duplicazione della consuetudinaria «exactio» sul transito di bestiame, che il principe negò, replicando: «placet solitum fieri». Il nuovo duca negò anche l'aumento del quantitativo di vino che era possibile condurre nel borgo dalla Valtellina senza pagare dazi, confermando per il momento quanto sempre osservato. Nel 1477 il comune domandò nuovamente e ottenne di importare 100 carri di vino esente da dazio oltre l'usato.⁶⁶ Le esenzioni riconosciute da Milano agli uomini delle Leghe nel 1487, che rompevano il monopolio sui passi che conducevano Oltralpe esercitato dagli abitanti del luogo, indussero i bormiesi a denunciare come, interpretando il privilegio ducale in modo estensivo, i grigioni non pagassero «li traversi nostri antiquissimi» quando transitavano con le merci e, caricando le alpi, «presumono non volere soddisfare al pagamento d'essi pasculi secondo le antiche consuetudine»;

⁵⁹ ASSo, AN, 13, ff. 223v.-224v., 1355.07.05.

⁶⁰ BERTAMINI, *Storia di Villadossola*, p. 452, cap. 21. Cfr. Id., *Mocogna, una comunità che non è fuori dalla storia*, in «Oscellana», XXIII, 2003, pp. 3-26, p. 13, cap. 14; TD, II/3, p. 457, doc. 2207; *Leventina*, p. 1647, doc. XIII, cap. 36, p. 1727, doc. 880; G. ZANETTI, *Statuti di Bagolino. Statuta primaeva et antiquissima communitatis Bagolini primitus correctata anno domini MCDLXXIII. Contributo alla storia delle fonti*, Brescia 1935 (Supplemento ai «Commentari dell'Ateneo di Brescia»), pp. 113-117, capp. 161-162, 169; *Blenio*, p. 970, doc. 406.

⁶¹ *I «registri litterarum»*, pp. 200-201.

⁶² TD, I/1, pp. 204-205, doc. 296.

⁶³ TD, II/2, p. 87, doc. 911.

⁶⁴ ASMi, CS, 1153, 1491.04.13.

⁶⁵ ASCB, QC, 2, 1485.07.23.

⁶⁶ BCCo, ms., 6.2.17, 1450.03.28, 1477.03.20.

essi domandarono pertanto, a più riprese, la reintroduzione de «li datii» e «pedagii consueti» e la restaurazione del «passo suo solito», contro le immunità concesse ai «Todeschi grisani» «benché ab eterno siano stati de loro bormiensi». ⁶⁷ Su altri fronti, però, negli stessi anni, il comune di Bormio si faceva promotore di innovazioni: chiese di poter importare altri 200 carri di vino esenti oltre il solito e che fosse consentito agli uomini di procurarsi grani nell'episcopato di Como e fuori dai suoi confini. Essi erano infatti *soliti* condurre biade dal territorio dell'arciduca d'Austria e il successivo divieto aveva fatto soffrire al borgo e alle valli una situazione di «penuria maxima», ma il duca volle che, almeno per il momento, fosse osservato il consueto. ⁶⁸

In altre occasioni, sebbene i poteri centrali non abbiano voluto mostrarsi come innovatori, è indubbio che i sudditi abbiano avuto maggiore agio nel proclamarsi paladini della consuetudine. Quando il duca stabilì che gli uomini di Bormio «debiano levare del sale de la signoria vostra [...] ad quello pretio lo *soleno* comprare», «per lo *consueto* pretio», i sudditi replicarono affermando l'antichità dell'uso che difendevano: «sapia la signoria vostra che per casone del sale quale usano li dicti exponenti non se inferisse, *contro lo solito*, dampno alcuno ad la camera vostra né ad la vostra gabella, et *questa cosa non è nova, ma semper et a seculo continuatis temporibus hinc retro [...] praticata et usitata*». Concludevano chiedendo che «ad li dicti supplicanti non sia facta alcuna *innovatione*». ⁶⁹ Qualche decennio più tardi, mutato il regime, il solito fu usato dai valtelinesi contro una decisione della dieta delle Leghe che aboliva gli incanti comunali degli alberghi («dictae comunitates noluerunt acquiescere, sed in eorum solitis ordinibus persisterunt subhastando dicta hospitia»). ⁷⁰

La consuetudine non era necessariamente una tradizione secolare e poteva essere calata esclusivamente nel presente: gli statuti di Como fissavano il prezzo del pane «secundum consuetudinem comuniter vigentem de presenti». ⁷¹ Non sempre, poi, una tradizione pareva di per sé legittima: i prestinaî di Bellinzona definirono «mala et indebita consuetudo» l'applicazione del dazio della misura dei grani anche a quelli ridotti in farina e panificati. ⁷² I membri del Consiglio generale di Valtellina respinsero l'argomento di molti «opullenti et grossi» che cercavano di rinviare il momento in cui avrebbero dovuto pagare le tasse sui terreni recentemente acquisiti, poiché «in dicta valle gly è consuetudine che coluy che venda debia pagare li carichi donec sia refacto dicto extimo generale». Affermavano, infatti: «quando talle consuetudine fusse, non se debe appellare consuetudine, sed pravissima coruptella et contra iustitiam

⁶⁷ ASMi, CS, 1153, 1491.09.01, 1492.01.11; Comuni, 12, Bormio, 1495.02.18.

⁶⁸ BCCo, ms., 6.2.17, 1495.02.18.

⁶⁹ ASMi, Comuni, 12, Bormio, s.d.

⁷⁰ ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, p. 125.

⁷¹ *Statuta Cumarum*, p. 327, cap. 40.

⁷² TD, I/1, pp. 569-570, doc. 2096.

et bonos mores et legem nature et conscientiam introducte, però non è conveniente che uno habya li beni et altri li pagi li carichi ocurenti sopra dicti beni». ⁷³

La rottura della consuetudine era frequente. Gli uomini di Preonzo, del comitato di Bellinzona, nel 1435 supplicarono il duca: non volevano infatti pagare il dazio sul bestiame, in passato mai imposto loro e ora preteso dagli uomini di Locarno «contra solitum et consuetudinem servatam inde retro», e su cui chiedevano di interrogare, fra gli altri, i «datierii temporis preteriti». ⁷⁴ «Contro il consueto», denunciavano gli uomini di Teglio, a Bormio, Poschiavo e in Valtellina si erano introdotte «pretese nuove», «ordini nuovi», cui essi volevano reagire, se autorizzati da Francesco Sforza, ritorcendo «simili innovazioni» contro i loro competitori. ⁷⁵ Nel 1492 i vicini di Quinto affrontarono nel tribunale di Val Leventina i boggesi di Campo (i compartecipi dell'alpe) che, nella Valle di Campo, volevano realizzare una stalla «de novo» «contra eorum antiquas consuetudines». Il luogotenente del tribunale, pertanto, ordinò ai boggesi di non «facere aliquod stabium et casinas de novo in dicta alpe, ultra eorum stabia et casinas antiquas, hucusque ussitas», servendosi delle sole «cassine veteres», se non volevano incorrere in una punizione pecuniaria per la trasgressione delle «vetteres consuetudines». ⁷⁶ In base a quanto «observatum» «antiquissimo tempore» il comune di Morbegno nel 1501 intese imporre che la zona verso l'Adda fosse tenuta a prato e non ridotta a coltura, minacciando i proprietari inadempienti della distruzione dei muri di confine. ⁷⁷ Per contro, in Val Leventina, furono i particolari ad affrontare in giudizio il comune che aveva aumentato, rispetto alla consuetudine, le pene per il mancato rispetto del calendario agricolo. ⁷⁸

In effetti la consuetudine poteva essere rigettata ufficialmente da una norma. A Talamona si vietò il pascolo nei terreni altrui «non obstante aliqua consuetudine antiqua in contrarium disponenti seu facienti, cui per universitatem dicti communis expresse et ex certa scientia renuntiatum fuit in platea publica». ⁷⁹ Gli uomini di Grosio non avevano antichi usi d'alpeggio da invocare contro i nobili del luogo: semmai era Viscontino Venosta

⁷³ ASMi, CS, 1153, 1492.03.26.

⁷⁴ Riviera, pp. 737-738, doc. 428.

⁷⁵ Statuti di Teglio, p. 156, capp. 29, 30. V. anche sopra, n. 51 e testo corrispondente. A loro volta i bormiesi contestarono l'introduzione contro l'usus di un dazio sul vino da parte dei valtelinesi (ASCB, QC, 6, 1513.06.23).

⁷⁶ L. BRENTANI, *Codice diplomatico ticinese. Documenti e regesti*, V, Lugano 1956, p. 202, doc. 151. Cfr. *ivi*, pp. 202-204: l'anno successivo quanto era compiuto sui pascoli «noviter» e «antiquitus» («in tempore antiquo») venivano ancora contrapposti. V. anche *Blenio*, pp. 656-657, doc. 285; *Leventina*, pp. 1461-1464, docc. 766-767, pp. 2546-2549, doc. 1135; BRENTANI, *Codice diplomatico ticinese*, V, pp. 57-64, doc. CCCXIX, pp. 202-205, doc. 152.

⁷⁷ ASSo, AN, 426, ff. 31r.-v., 1501.07.18.

⁷⁸ *Leventina*, p. 1556, doc. 809. Un possessore si lamentò del comune di Traona come proprietario, essendo «molestato e inquietato per alcuni beni immobili quali già gran tempo tene e possede nomine libellario dal dicto comune, contra el consueto e quello che per lo passato gli è stato observato» (ASMi, Missive, 25, f. 230r., 1455.09.28).

⁷⁹ *Statuta de Tallamona*, 1525, f. 20v., cap. 90.

che vantava l'esercizio «ab immemorabili» dei diritti di monticazione e rivendicava l'«antiquissima possessio», mantenuta «iuxta solitum». La regola cui si volevano «alligati» tutti i residenti, di qualsiasi estrazione sociale, non era nella circostanza offerta dalla tradizione, ma da un ordine introdotto dall'istituzione locale nel 1507. Lo stesso comune, tuttavia, rivendicò sul terreno di un nobile recalcitrante, Germino Venosta, il diritto di transito «prout hactenus servatum est».⁸⁰

È in ogni caso evidente che nella logica di questa consuetudine, pure controversa, di durata variabile e a volte infranta, si connettevano inestricabilmente e in qualche modo dovevano comporsi il passato e la trasformazione economica, così come l'iniziativa individuale e l'interesse generale. L'innovazione singolare, infatti, qualora fosse stata accolta o tollerata, divenendo precedente, avrebbe condizionato i comportamenti collettivi nel lungo periodo. Il caso già ricordato del comune di Bormio, che si oppose al dazio nuovo imposto a Glorenza, dove transitavano i mercanti del borgo, può essere analizzato per mettere in luce come la consuetudine collegasse la politica dell'istituzione e la condotta individuale, l'innovazione e la ripetizione delle azioni, non in modo automatico, ma nel processo che poteva trasformare una novità in una tradizione. Il Consiglio di popolo e il Consiglio ordinario di Bormio vietarono nella circostanza agli abitanti di corrispondere il dazio, di condurre merci in quella terra e addirittura di recarsi in Val Venosta, se non a proprio «resigum sive damnum», cioè senza poter contare sulla protezione delle istituzioni. Il Consiglio ordinario approfondì il caso di una persona che era transitata in Tirolo, da condannare nel caso avesse corrisposto il pedaggio. Insomma, il comune tentava di evitare che un occasionale pagamento concorresse a trasformare un'innovazione in un uso solito; così tutelava gli interessi generali dei suoi operatori economici a non soggiacere al nuovo balzello, punendo per contro il comportamento dell'individuo che poteva avere vantaggi personali a commerciare o transitare sottostando all'esazione.⁸¹ La percezione della natura al contempo collettiva e privata dell'interesse difeso emerse nel 1512, quando si inviarono ambasciatori per trattare l'accordo circa il «pedagium per illos de Clurno positum contra homines de Burmio».⁸²

È notevole che sovente individui e collettività, anche quando si contrapponevano frontalmente, cercassero, invece di mettere in discussione il valore della consuetudine, di accreditare la continuità nel tempo dei diritti che rivendicavano gli uni contro gli altri. Verso la metà del Cinquecento alcuni particolari, fra cui Bartolomeo Federici di Erbanno, tentarono di impedire il pascolo promiscuo del bestiame dei vicini di Angone nei prati di loro proprietà. Il Federici, infatti, asserì «quod pratrum numquam fuit

⁸⁰ ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1532.05.25, 1532.09.03 e s.d.; Pergamene, 404, 1545.05.19

⁸¹ ASCB, QC, 5, 1509.03.05, 1509.04.25, 1509.06.14, 1510.10.12, 1510.10.15.

⁸² ASCB, QC, 6, 1512.04.23.

solitum pascolari aliquo tempore». Per contro gli uomini che occuparono con violenza i terreni recintati dichiararono: «gli è sempre sta' *solito* che habiamo posciuto far pascolare fin per tutto il dì di 12 aprile». Un testimone consapevole della delicatezza della questione e in possesso di informazioni incerte fu pertanto molto cauto: «Non so altramente se gli sia questo *solito* de pascolar». ⁸³

Dunque nei solchi della consuetudine si poteva tornare per cercare di risolvere il conflitto fra gli attori economici. È il principio che ispirava gli arbitri delle liti circa i possessi collettivi, le conciliazioni bilaterali e gli interventi del potere centrale. Nel 1465 i Federici di Esine, in lite con il comune, convennero di poter tenere taverna nelle loro case senza pagare alcunché all'ente «*prout consueverunt*». ⁸⁴ A Sondrio nobili e vicini composero il loro contenzioso stabilendo che i dazi del pane, del vino e della carne fossero incantati ed esatti secondo il *solito*. ⁸⁵ In nome del «debito et consueto», associazione di per sé significativa, Francesco Sforza dirimeva le controversie fra le comunità per il pagamento dei dazi, ⁸⁶ in generale, le autorità statali di Milano e Venezia prevenivano così le richieste di esenzioni formulate dalle comunità nei capitoli di dedizione, che sarebbero dispiaciute agli altri corpi territoriali: «*fiat sicut consuetum est*». ⁸⁷ Nello stesso campo, il feudatario seguiva il loro esempio («*ultra solitum quicquam non innovetur*»). ⁸⁸ Il principio «non [...] sia innovata alcuna cossa», il modello costituito dall'«*ussato*», dall'«*usanza del passato*» serviva ancora al duca per conciliare un feudatario e un castellano in lite sempre per questioni daziarie. ⁸⁹ Mutato il regime in Valtellina, «come antichamente si è fatto» fu la guida che ancora nel 1542 aiutò i commissari della Lega della Casa di Dio a regolare l'uso del bosco e del pascolo da parte dei comuni di Poschiavo e Brusio. ⁹⁰

⁸³ PUTELLI, *Vita, storia ed arte bresciana*, pp. 228-232.

⁸⁴ A. SINA, *Esine. Storia di una terra Camuna*, Brescia 1946 (ristampa anastatica, Brescia 1978), p. 316, doc. VIII. Il comune di Gerola affrontò alcuni *consortes* per l'alpe Trona. L'arbitrato riconobbe che il monte spettava ai consorti «*pro eorum et cuiuslibet eorum portionibus*», che potevano farvi pascolare «*prout hactenus fecerunt*». Al comune di Gerola era consentito sfruttare le vene metallifere, boscheggiare e canalizzare le acque sempre «*prout hactenus ipsi de Girolla fecerunt*» (ASSo, AN, 263, ff. 208v.-209r., 211r.-212r., 1469.02.23).

⁸⁵ ASSo, Romegialli, 33, fasc. 1/3, f. 26r.-v., 1491.11.22.

⁸⁶ TD, I/3, pp. 69-70, doc. 1388.

⁸⁷ C. CAVALLI, *Cenni statistico-storici della Val Vigizzo*, III, Torino 1845, p. 185, doc. 7, p. 193, doc. 6 [recte 8], pp. 199-200, doc. 9. Cfr. *I «registri litterarum»*, p. 388; *I Libri commemoriali della repubblica di Venezia. Regesti*, a cura di R. PREDELLI, IV, Venezia 1896, *passim*; *Gli statuti della Valle Brembana Superiore del 1468*, a cura di M. CORTESI, Bergamo 1994, p. 368; C. STORTI STORCHI, *Consuetudini e statuti. Un itinerario sul fondamento delle autonomie tra prassi e scienza giuridica nella Lombardia nord-occidentale tra Verbano e Val Sesia*, in *Gli statuti del Verbano*, a cura di F. FERRI, Varese 2006, pp. 27-86, p. 70.

⁸⁸ TD, I/3, p. 359, doc. 1800.

⁸⁹ *La memoria degli Sforza. Registri* (edizione parziale dei registri delle missive conservati in ASMi, consultabile all'indirizzo <http://www.lombardiabeniculturali.it/missive/registri>), 2, doc. 400.

⁹⁰ *Statuti di Poschiavo*, ff. 95v.-96r.

3. Volontà, arbitrio, libertà

La posizione di Giovanni Besta era attaccabile su un fronte ulteriore: la pretesa, poggiante appunto sul contratto contro la consuetudine, di una disponibilità pressoché assoluta delle terre. La diffusa domestichezza con il diritto doveva rendere familiare a queste persone il nesso concettuale fra *voluntas* individuale e *contractus*. Proprio durante la lite con i Venosta, il comune di Grosio fu rappresentato personalmente in tribunale dal decano Gian Giorgio Negri, al quale il procuratore della controparte, il maggiorenne di Tirano Gian Tommaso Canobbio, oppose varie argomentazioni, affermando tra l'altro che i contendenti avevano stipulato un «*contractus*» e i contratti «*sunt a principio voluntatis facere vel non facere, ex post facto sunt necessitatis*».⁹¹ Ora, secondo il Besta, il contratto doveva consentirgli di «disporre» – forse la parola-chiave della supplica inviata al duca, dove ricorre quattro volte – dei beni e delle entrate in questione, liberamente, a proprio arbitrio, senza altri limiti che quelli fissati, di nuovo, dalle clausole messe per iscritto («disporre a l'arbitrio suo, servata forma dicte investiture, e questo liberamente et senza penna»). Eppure, di fatto, egli «non pò disporre de li predicti beni [...] per la renitentia la quale hano facto et fano quili che se trovarono alla possessione d'essi beni». Pretendeva invece piena facoltà di decidere fra la conduzione diretta e l'affidamento a nuovi locatari («quili per sì retinere vel ad altri locare»)⁹² E sempre partendo dal nucleo concettuale della libera disponibilità manifestava i suoi obiettivi, secondo la controparte impone un aumento dei fitti o espropriare i massari della terra per affidarla a migliori offerenti.⁹³

Quando Giovanni Besta si rivolse al principe, diede prova di intenderne il ruolo in modo diverso dalla comunità, alla luce della sua prospettiva volontaristica: lo guardava infatti non come il garante dell'equilibrio fra i diritti acquisiti e dunque dello *status quo*, ma come colui che, grazie alla sua autorità *absoluta*, poteva consentirgli di «disporre [...] liberamente» dei beni, anche nel caso in cui in effetti le norme scritte o consuetudinarie non asseconderanno i suoi disegni («non obstante alcuni statuti, lege o sia decreti che se trovano fare in contrario, a li quali piacia ad vostra excelentia in questa parte per sua gratia, ex certa scientia et ipsius potestatis plenitudine, derogare»)⁹⁴

All'opposto Azzo Visconti, interpretando le posizioni degli uomini, riteneva che Giovanni Besta non potesse agire *ad libitum*, avendo di fronte a sé anche altre *volie*, quelle dei lavoratori della terra, che non poteva calpestare.⁹⁵

Il comune di Grosio, a sua volta, intese fissare gli stretti confini entro i quali

⁹¹ ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1533.02.08.

⁹² ASMi, Famiglie, 19, Besta, s.d. V. inoltre la frase riportata sopra, testo corrispondente a n. 30.

⁹³ ASMi, CS, 782, 1474.10.04.

⁹⁴ ASMi, Famiglie, 19, Besta, s.d.

⁹⁵ V. la frase riportata sopra, n. 26.

potenza dispiegarsi la volontà dei Venosta, per imporre di contro la volontà collettiva. Il compromesso siglato nel 1510 sottoponeva alla «voluntas [...] communis et hominum Grosii» la possibilità dei nobili di monticare bestie forestiere.⁹⁶ Nel 1532, dopo aver stabilito che Viscontino Venosta poteva caricare solo le bestie di sua proprietà e, in più, che alimentava durante l'inverno, l'università gli accordava la facoltà di decidere «ad sui beneplacitum» esclusivamente se inviarle sulle alpi; soprattutto pretendeva che la controparte, «sive velit sive nolit», dovesse «acquiescere voluntati ipsorum de Groxio».⁹⁷ In seguito lo accusò di aver locato ad altri il proprio diritto di pascolo «contra dictorum communis et hominum voluntatem».⁹⁸ *Libere* volevano disporre dei diritti di decima acquisiti pure i Beccaria e gli altri vassalli episcopali in lite con gli uomini di Andevenno. Per contro nel 1534 il comune di Chiuro pretendeva la propria volontà libera, a differenza di quella dei nobili, auspicando che questi ultimi «non possint fieri preterquam unum [hospitium] singulo anno et per ipsum commune possint fieri tot quot voluerint».⁹⁹

Libertà, volontà e arbitrio erano insomma i concetti-chiave che servivano per precisare la titolarità giuridica del bene e graduare il diritto degli individui o delle collettività di disporne, appunto, «ad eorum libitum voluntatis sine contradictione alicuius persone».¹⁰⁰ Senz'altro l'operatore economico, quanto più era potente, tanto più aspirava a riservarsi ampi margini di azione secondo la propria volontà. I proprietari che affittarono una vigna ma non le case e il torchio che sorgevano su quello stesso suolo si riservarono di fare «de domibus et torchulare quae sunt super dictam vineam quodque facere voluerint».¹⁰¹ I Federici di Esine, appartenenti allo stesso ceto dei Besta, dei Quadrio e dei Venosta, anch'essi in lite con la comunità, asserirono «vis habere posederi, pascolare et buschezare et tabernam facere pro suo libito voluntatis» nel territorio comunale, prima di pervenire, incalzati dagli uomini, a più miti consigli.¹⁰²

I comuni, certamente, potevano rimettere aspetti particolari alla libera decisione dell'individuo,¹⁰³ riconoscere una sfera della *libertas* proprietaria o commerciale, entro cui si situavano beni o diritti «propria», dei quali

⁹⁶ ASCG, Pergamene, 288, 1510.05.25.

⁹⁷ ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1532.05.25. Cfr. *ivi*, 1532.05.15.

⁹⁸ ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3 [1552].

⁹⁹ SAG, AB IV 8 a/2, pp. 431-438, 1534.06.03; pp. 311-321, 1534.07.15.

¹⁰⁰ *Riviera*, pp. 459-461, doc. 286. Cfr. *Statuti di Poschiavo*, f. 96r. («godere ad suo arbitrio, senza impedimento»); *Riviera*, pp. 1080-1081, doc. 536 («ad beneplacitum»).

¹⁰¹ ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, p. 157. Gli arbitri che assegnavano ad una famiglia nobile il terreno gerbido e *guastivum* che essa conteneva ad un comune, riconoscevano ai suoi membri di poterne fare «quicquid facere voluerunt» (ASSo, AN, 76, f. 146r.-v., 1421.09.16; f. 152r.-v., 1421.10.31).

¹⁰² SINA, *Esine*, p. 316, doc. VIII.

¹⁰³ Dipendeva dalla «voluntas» del vetturale in Val Divedro acconsentire al trasporto di balle che superavano il peso determinato dagli statuti (ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, p. 34, cap. LIX). «Libere et pro libito» i forestieri potevano condurre in Como pane destinato alla vendita (*Statuta Cumarum*, p. 323, cap. 26).

i titolari potevano fare ciò che loro «*melius placebit*»,¹⁰⁴ la facoltà di acquistare e negoziare servizi con altri operatori economici senza condizionamenti normativi.¹⁰⁵ D'altra parte fissavano i limiti da non oltrepassare;¹⁰⁶ di più, impedivano di agire *ad libitum*, in base alla propria *voluntas*, quando si trattava di acquistare vettovaglie,¹⁰⁷ di aprire alberghi o locande.¹⁰⁸ Inducevano la volontà individuale a misurarsi con quella degli altri cointeressati nelle attività, ad esempio l'alpeggio, laddove si radunassero in mandrie e greggi le bestie di più proprietari, istituendo una reciproca implicazione.¹⁰⁹ Oppure costringevano gli attori economici a contemplare anche le *voluntates* di altre persone, ad esempio aprendo a tutti i *volentes habere partem* la società costituita per la cottura della calcina.¹¹⁰ Imponevano infine l'*arbitrium* e la *voluntas* dell'istituzione o dei suoi ufficiali sulla permanenza del bestiame in alta montagna o il suo libero pascolo nei terreni di proprietà privata,¹¹¹ le condizioni di vendita e i prezzi dei generi alimentari,¹¹² la gestione dei fondi assegnati alla chiesa

¹⁰⁴ *Blenio*, pp. 1013-1014, doc. 428. Non si potevano raccogliere i frutti della terra contro la «*voluntas*» del proprietario (ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1528.04.26, cap. 21). V. anche F. PRANDI, *Le alpi di Togno e Painale nel corso dei secoli*, in «Bollettino della Società storica valtellinese», 59, 2006, pp. 85-110, p. 89 («disponendo ad eorum libitum voluntatis [...] tamquam de bonis et rebus suis propriis»); ZANETTI, *Statuti di Bagolino*, pp. 107-108, cap. 140; BRENTANI, *Codice diplomatico ticinese*, V, pp. 239-240, doc. 170 (in una peschiera non si può pescare «*contra voluntatem*» dei proprietari).

¹⁰⁵ Consentire di «comprare a suo ben piacere» generi alimentari significava ad esempio sospendere un divieto di incetta (*Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, p. 150, cap. 292). Gli statuti di Gorno, lasciando il vicino «*ad eius beneplacitum et voluntatem [...] ire ad molendum [...] in quolibet loco ubi ei placuerit*», rinunciavano ad imporre il monopolio del mulino comunale (G. SILINI, A. PREVITALI, *Gli statuti cinquecenteschi del comune di Gorno*, Clusone 1999, p. 90, cap. 19).

¹⁰⁶ Un ordine del comune di Albaredo consentiva ad ogni vicino, «pro suo libito voluntatis», di far pascolare una bestia minuta (pecora o capra), ma non di più, attentamente custodita, nella «*campaneae*» d'estate (ASSo, AN, 425, ff. 411r.-412v., 1500.01.19).

¹⁰⁷ Una norma degli statuti delle vettovaglie della Val Lugano, istituendo diverse condizioni per l'acquisto di cereali, farina di castagne e legumi «in mercato» e fuori dal mercato, contrapponeva «*non possit emenere*»/«*possit emere ad suam voluntatem*», contemplando «*precepta*» e conseguenti «*condemnationes*» per i trasgressori (L. MORONI STAMPA, *Gli statuti dei dazi e delle vettovaglie della comunità di Lugano del secolo XV*, Lugano 1951, p. 78, cap. V). Negli statuti di Como ad un divieto di acquisto di vettovaglie si contrapponeva specularmente la possibilità di «*emere ad suam voluntatem*» a diverse condizioni (*Statuta Cumarum*, pp. 320-321, cap. 18). Un ordinamento del comune di Bormio accordava agli abitanti una ben temperata «*libertatem, arbitrium et auctoritatem* possendi emere [...] *victualia*», sempre contrapposta al «*non potere*» (ASCB, QC, 3, 1497.10.02).

¹⁰⁸ Gli statuti di Bormio vietavano l'apertura di ospizi e bettole «*ad libitum personarum*», non consentendo di dare da mangiare e da bere a pagamento nelle proprie case (*Statuta Bormii*, pp. 295-299, cap. 325).

¹⁰⁹ «*Si fuerit de eorum voluntate omnes personae dictae vallis*» in Val Divedro il giorno di s. Bartolomeo si poteva discendere dalla stazione di pascolo più elevata (ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, p. 19, cap. IV). «È stato ordinato che tutte le persone della detta castellanza siano obbligate e debbano andare nelle alpi, cioè con vacche e capre, volendo la maggioranza» (ROVELLI, *La castellanza di Sonvico*, pp. 220-221, cap. 117).

¹¹⁰ Il Consiglio di Bormio stabiliva che quanti avviavano tale attività «*teneantur et debeant dare partem quibuscumque personis volentibus habere partem dicte calchere*» (ASCB, QC, 3, 1495.06.12).

¹¹¹ BERTAMINI, *Storia di Villadossola*, p. 454, cap. 35; G. DE MAURIZI, *Memorie storiche di Premia e dei valassori de Rodis-de Baceno*, Novara 1925, pp. 120-121, capp. X-XI. Il Consiglio ordinario di Bormio rimetteva il prolungamento dell'alpeggio a fine settembre alla «*voluntas officialium*» (ASCB, QC, 4, 1505.09.25); «*prout placebit dominis officialibus presentibus et ad eorum discretionem et libertatem*» (ivi, 1511.09.20). Cfr. ZANETTI, *Statuti di Bagolino*, p. 119, cap. 178.

¹¹² I prezzi del pane e della carne stabiliti a Bormio restavano validi «*usque ad libitum Consilii*»

locale.¹¹³ Non sempre, insomma, ciò che rientrava nell'orbita del *volere* e del *placere* ricadeva pure entro quella del *potere*.¹¹⁴

Nella stessa direzione si muovevano i poteri centrali. Il duca non mancò di riconoscere alla *mercantia* la collocazione in una sfera meno condizionata di quella dell'economia statale delle gabelle e della consuetudine locale. Nel 1462 Francesco Sforza vendette del sale a Leonardo Daverio e incoraggiò le comunità di Valle Maggia, Lavizzara e Verzasca a procurarsene da lui. Leonardo aveva «licentia la possa condure ove li piaccia et venderla *liberamente* per quello precio parerà a luy». Agli uomini consentiva «ne possiate tòre et usare *liberamente*, però che tale sale non ha dependentia da veruna gabella nostra, ma solo è pervenuto in dicto Leonardo *per via de mercantia*, et cusi luy l'ha da vendere *in modo de mercantia*». Questa *via* lasciava agli uomini più ampi margini di opzione: «sia in vostro *arbitrio* de tuorne e lassare como ve parerà che sia più vostro utile et che ne habbiati migliore mercato». Infine li rassicurava ribadendo due volte: «né ha a preiudicare a vostre concessione né a vostre consuetudine». ¹¹⁵ In molte altre occasioni, invece, anche dall'alto fu drasticamente circoscritto il campo in cui la volontà poteva dispiegarsi liberamente, si trattasse dell'ampiezza dei mercati in cui collocare i prodotti o dell'uso delle risorse naturali.¹¹⁶

4. Quis prohibet?

Chi interviene nel campo dell'iniziativa economica con la proibizione o con l'obbligo? Questo, in sostanza, si chiedevano, come vedremo, i nobili di Chiuro. Ora, la consuetudine e la volontà dei comuni si materializzarono nel basso medioevo proprio in una vastissima gamma di divieti e imposizioni. Rispetto all'intervento determinato, ma ancora piuttosto discreto, attestato dai primi statuti duecenteschi conservatisi per l'alta Lombardia, la capacità della collettività di orientare l'azione individuale si venne espandendo, non toccando semplicemente l'uso delle risorse indivise, di cui l'università si attribuiva la gestione, ma anche la conduzione delle stalle e delle terre

(ASCB, QC, 2, 1490.08.07), «usque ad voluntatem Consilii» (ivi, 3, 1495.08.05); «usque ad voluntatem Consilii populi» i tavernieri dovevano vendere il vino al prezzo corrente nella taverna maggiore incantata dal comune (ivi, 6, 1514.01.18); «usque ad voluntatem Consilii» l'esercente della taverna maggiore aveva il monopolio della vendita del vino nel borgo (ivi, 7, 1522.11.11).

¹¹³ Gli uomini di Forcola conferirono al rettore di S. Gregorio vari beni e diritti, mantenendo però le prerogative «respectu utilitis domini et naturalis possessionis tantum et retinentes in sese nomine dicti communis arbitrium et bayliam ea omnia bona alio et aliis locandi et ad fictum dandi prout eis libuerit» (ASSo, AN, 209, ff. 315r-318r., 1466.02.17).

¹¹⁴ Il Consiglio di popolo di Bormio nel 1518 dispose la temporanea sospensione di un divieto quando consentì «quod quelibet persona *volens* vendere bestiam femininum *possit* ipsum bestiam vendere quibus *placebit* sine aliquo impedimento» (ASCB, QC, 7, 1518.06.05).

¹¹⁵ TD, I/1, p. 118, doc. 1462.

¹¹⁶ Nel 1542 i commissari della Casa di Dio, dirimendo la controversia fra Poschiavo e Brusio, solo dopo aver stabilito che i vicini del secondo comune «non possino» vendere né affittare i pascoli loro assegnati, aggiungevano «così però che possino de detti pascoli in loro arbitrio disporre per utilità & comodo loro» (*Statuti di Poschiavo*, f. 95v.). V. anche Archivio Società storica valtellinese (Sondrio), Pergamene, Fondo Melzi di Cusano, 75, 1545.03.24.

private, di cui quindi non si consentiva ai vicini di *disponere* a proprio arbitrio, l'esercizio delle professioni e del commercio, la produzione, nonché i patti fra i particolari, che non potevano derogare, neanche in virtù del loro libero accordo, alle norme prescritte per tutti.¹¹⁷

Gli statuti regolavano l'allevamento. Fissavano un tetto massimo al numero di animali che era possibile tenere nelle stalle e sui monti. Potevano vietare di possedere determinate specie. Dettavano prescrizioni per l'alpeggio: a Grosio chi costituiva una malga «sia tenuto et obligato» a tenere con le vacche un toro che le fecondi.¹¹⁸ Definivano il rapporto di soccida.¹¹⁹

Le stesse raccolte imponevano un calendario per l'invio o il ritiro del bestiame dalle montagne: fissavano la data prima della quale non era consentito e dopo la quale diveniva obbligatorio allontanare gli animali dalla propria stalla e dai propri terreni del piano e della mezza montagna per inviarli sulle alpi, con l'eccezione di qualche vacca o capra da latte, di qualche bovino, cavallo, asino o mulo necessario ai lavori agricoli o ai trasporti di merci, sempre in numeri rigorosamente determinati; proibivano pure di ritirarli prima che fosse trascorsa un'altra data, di agosto o settembre. Permessi (*parabule*) e *licentie* delle autorità comunali, cui gli statuti non mancavano di rinviare, autorizzavano le pratiche e semmai consentivano eccezioni alla normativa.¹²⁰ Il linguaggio esprimeva una notevole forza cogente: a Grosio l'obbligo di allontanare le bestie valeva per «caduna persona de qual grado et conditione volia»;¹²¹ si stabiliva «quod quelibet persona *teneatur et debeat et obligata sit* omni anno spazare vallem et ascendere in mazenichis ad kalendas aprilis, item ascendere in alpe die nono intrante mensis iunii»,¹²² e, per converso, «quod *nullus possit* conducere pecudes extra alpem ante terminum», «quod *non sit aliqua persona que audeat nec presumat* conducere extra alpem aliquas manzas ante terminum». ¹²³ L' incisivo intervento istituzionale era espresso: «quod omnes

¹¹⁷ Il comune di Bormio stabilì che «non sit aliqua persona tam forensis quam terrigena seu habitatrix Burmii [...] que audeat nec presumat facere [...] aliquid contractus vel conventiones seu pacta [...] tam oretenus quam per scripturam per instrumentum vel sine que sint contra formam et dispositiones communis Burmii» (ASCB, QC, 2, 1490.08.27). Gli statuti della piena età moderna ricalcano gli stessi orientamenti normativi: W. MARCONI, *Aspetti di vita quotidiana a Tirano al tempo dei Grigioni (1512-1797)*, Tirano 1990, pp. 279 e sgg.; L. PALESTRA, *Così si viveva a Villa e Stazzona. Un esempio di «federalismo storico» in una piccola comunità valtellinese dei secoli XVII e XVIII*, Villa di Tirano 2010.

¹¹⁸ ASCG, Statuti, 1, fasc. 5, 1539, cap. 20.

¹¹⁹ B. NOGARA, *Statuti del comune di Bovegno (Val Trompia)*, Milano 1898, pp. 102-103, in questo caso lasciando al libero accordo dei contraenti («nisi ambe partes fuerint in concordio aliter») la facoltà di modificare la durata prescritta.

¹²⁰ T. SALICE, *La Valchiavenna nel Duecento*, Chiavenna 1997, pp. 277-278; Bertamini, *Mocogna*, pp. 13-14, cap. 17. Cfr. *Statuti rurali bresciani del secolo XIV (Bovegno, Cimmo ed Orzinuovi)*, a cura di B. NOGARA, R. CESSI, G. BONELLI, Milano 1927, p. 177, doc. 121; *Statuto di Costa Volpino*, p. 40, cap. 104.

¹²¹ ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1515.03.07, cap. 13.

¹²² ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1528.04.26, cap. 24. Ancora «che nesuna persona [...] non possa né valia» (ivi, fasc. 4, 1515.03.07, cap. 20), «che quel zorno proprio siano tenuti a spazar dicti mazenchi (ivi, cap. 56); «siano tenuti et obligati ascendere» (ivi, fasc. 6, 1545, cap. 8). Cfr. ivi, fasc. 4, 1515.03.07, cap. 32; fasc. 6, 1545, capp. 9, 22, 37.

¹²³ ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1528.04.26, capp. 28-29. Cfr. ivi, fasc. 6, 1545, cap. 25. Altri statuti

personae Vallis Diverii teneantur et debeant ascendere et descendere per totam Vallem Diverii in plano, in montibus et in alpebus secundum quod ordinatum et preconizatum fuerit per consules et credentarios». ¹²⁴

La normativa condizionava il lavoro agricolo. Non si preoccupò solo di evitare che le attività del ciclo dell'anno si sovrapponevano in modi tali che i contadini si danneggiassero a vicenda (ad esempio arando mentre i vicini mietevano); ¹²⁵ sempre più interferì nella conduzione degli stessi terreni di proprietà. Determinava rigidamente le date a partire dalle quali erano consentiti lo sfalcio dei prati, la vendemmia, la raccolta dei cereali, entro le quali era permesso arare o era obbligatorio aver concluso la fienagione. Alcuni testi non prestabilivano una data, rimettendo la decisione all'apposito «ordo» o alla «licentia» degli ufficiali, o comunque consentivano a questi ultimi di accordare particolari eccezioni, che tenessero conto dell'andamento meteorologico. I lavori agricoli non dovevano infatti essere protratti oltre un determinato giorno, quando nessuno si sarebbe più potuto opporre al libero pascolo almeno sui prati e in certe zone del territorio, recintando i possessi ed espellendone gli animali senza l'assenso delle autorità comunali. Per contro non era consentito destinare i campi al pascolo durante tutto l'anno o il periodo estivo. ¹²⁶ Gli statuti, però, si spinsero oltre. Imponevano l'impianto della vite in certe località. ¹²⁷ A Brissago vietavano di recarsi nella propria vigna di notte. ¹²⁸ A Cimmo (Val Trompia) obbligavano chiunque lavorasse terra arativa più estesa di due piò a seminare un certo quantitativo di legumi e costringevano i possessori della medesima contrada a coltivare le stesse piante; vietavano l'accesso ai prati se non per falciarli. ¹²⁹ Quelli di Costa Volpino delimitavano un'area entro la quale nessuno avrebbe potuto trasformare i prati in seminativi. ¹³⁰

Le formulazioni degli statuti di Grosio erano di nuovo particolarmente energiche: «che tuti li prati del plano [...] sieno et *debbiano essere* alargati

intervenivano sulla questione con lo stesso lessico: «omnes personae [...] teneantur et debeant ire in alpes», («non possint nec debeant facere aliquas casatas extra alpes» (ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, p. 19, cap. IV); «ordinaverunt quod quelibet persona [...] teneatur et debeat post festum s. Bertholamey ire ad paschulandum cum eius bestiis quo *ordinabitur* per consulem et maiorem partem dictorum comunis et hominum» (MENEHELLI, *Per la storia*, p. 117). V. ancora MOTTA, *Statuti d'Intragna*, p. 192; MENEHELLI, *Per la storia*, p. 115.

¹²⁴ ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, p. 19, cap. V.

¹²⁵ A TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Valle Gandino ed ai suoi statuti*, in «Archivio storico lombardo», IX, 1882, pp. 369-402, p. 393, cap. 70.

¹²⁶ BERTAMINI, *Storia di Villadossola*, p. 388, cap. 4.

¹²⁷ A TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Valle Gandino ed ai suoi statuti*, in «Archivio storico lombardo», VII, 1880, pp. 5-40, p. 39.

¹²⁸ GILARDONI, *Per una rilettura*, p. 193, cap. 133.

¹²⁹ *Statuti rurali bresciani del secolo XIV*, p. 164, capp. 94, 95 («debeat [...] reducere se ad unum idem semen seu ad simille cum aliis sibi coherenciat in eadem contrata, ubi est sua, ita quod unus solus non remaneat nec reducat suam petiam terre ad aliud semen», infliggendo danni ai suoi vicini quando si trovasse nella necessità di accedere alla sua terra con un calendario troppo eccentrico), 96.

¹³⁰ *Statuto di Costa Volpino*, p. 18, cap. 33. V. ancora TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Valle Gandino* [1880], p. 39, per l'obbligo di terminare l'aratura del campo entro due giorni dal momento in cui la si aveva intrapresa, nonché P. SCHAEFER, *Il Sottoceneri nel medioevo. Contributo alla storia del medioevo italiano*, Lugano 1954, pp. 290-291; A. LATTES, *Gli statuti di Lugano e del suo lago*, Milano 1908, pp. 113-114.

comenzando a la festa de sancto Michel»; «*non sit aliqua persona que audeat nec presumat aliquo modo expellere nec expelli facere aliquas bestias aliarum personarum extra suos pratos*». Invece era obbligatorio nei mesi estivi tenere efficienti le *clisure* dei terreni che impedivano l'accesso degli animali: «*qui abent prata in alpibus teneantur et debeant bene stopare dictos pratos*». Infine era vietato agli stessi proprietari usare come pascoli i propri campi e, prima del giorno di s. Michele, pure i prati del piano («*nec ullus possit paschulari facere in suis campis*»)¹³¹.

È rara, per contro, in una zona di accentuata parcellizzazione fondiaria, l'intromissione negli assetti proprietari per promuovere iniziative di accorpamento. Gli statuti del vicariato di Almenno, però, stabilivano che si dovesse «cogere» il detentore di un appezzamento privo di edifici, non prossimo alla casa di abitazione e di modesta estensione (meno di due pertiche) confinante su tre lati con un terreno più grande del doppio, a cederlo al vicino, al prezzo «limitato» da due mediatori.¹³²

Il prestito di denaro non fu regolato in modo altrettanto dettagliato. Quando però gli statuti della Val Lugano sancivano la perpetuità del diritto di recupero degli immobili ceduti a titolo ipotecario, previo pagamento del prezzo stabilito al momento della vendita simulata e dei fitti (in ragione del 5% annuo), stabilendo pure che quanto versato in più come canone fosse scomputato dalla somma dovuta per la ricompera, in sostanza fissavano un tetto per i tassi esatti mediante quello che era presumibilmente il più importante strumento creditizio nella zona.¹³³

In molti comuni di villaggio e di borgo la macinazione dei cereali, la panificazione, la vendita del pane, della carne e del vino al minuto, la conduzione di osterie erano monopoli comunali. Ciò significa che i mulini, i forni, la panetteria, la beccheria, la taverna erano di proprietà collettiva e dati in appalto, mentre era vietata o limitata l'apertura di altri esercizi. A Gravedona era sottoposto allo stesso regime il servizio di traghetto che collegava il borgo a Como.¹³⁴ Inutilmente la Dieta delle Leghe nel 1552 tentò di estendere a chiunque la facoltà di tenere liberamente ospizi nelle terre suddite, addebitando al sistema dei monopoli e degli appalti un innalzamento delle spese sostenute dai forestieri; i comuni almeno del Terziere superiore e quello di Chiuro ricorsero, ottenendo la revoca del provvedimento e il ripristino degli usi osservati nei secoli precedenti.¹³⁵

Dove pure erano accordati spazi all'iniziativa individuale, molte erano le regole che comunque si dovevano osservare. Gli statuti comaschi fin dal 1278 vietarono ai prestinaï, ai beccai, ai tavernieri, nonché ai marinai del lago, di costituire *societates*, eleggere ufficiali e osservare degli statuti

¹³¹ Nell'ordine, ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1515.03.07, cap. 42; 1528.04.26, capp. 22-23, 10-11.

¹³² *Statuta districtus Leminis et pertinentiarum*, Bergamo s.d., pp. 76-77, cap. 65.

¹³³ *Die Statuten von Lugano*, pp. 99-100, cap. CCXXXIII. Cfr. LATTES, *Gli statuti di Lugano*, pp. 86, 91-92.

¹³⁴ *Statuta Grabadonae*, pp. 49-50, capp. CLXXIX-CLXXX.

¹³⁵ ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, p. 125.

relativi alle loro attività, aprendo la strada ad un intervento regolativo da parte del comune in settori nevralgici ed evitando la coagulazione di interessi collettivi diversi da quelli della comunità nel suo complesso.¹³⁶

Le norme vigenti in Val Lugano vietavano la costituzione di paratici dei barcaioi del Ceresio, regolandone direttamente il servizio, quelle di Val Divedro impedivano ai trasportatori attivi sulla strada del Sempione di riunirsi senza la licenza dei consoli del comune.¹³⁷

Gli statuti, infatti, contenevano norme igieniche (i macellai non potevano lavorare la carne di bestie già morte)¹³⁸ e antisofisticazione. Vietavano al mugnaio di mischiare i grani ricevuti con altri e gli imponevano di avere cura dell'integrità e pulizia della farina;¹³⁹ proibivano a tutti di smerciare cibi avariati, al macellaio di vendere la carne di un animale per quella di un altro o della femmina per quella del maschio, quella nostrana per tedesca,¹⁴⁰ ai calderai di vendere ferro per rame.¹⁴¹

Entravano nel merito delle attività svolte, obbligando i mugnai a macinare la farina ricevuta in due o tre giorni al massimo e «bene».¹⁴² Determinavano il peso, la cottura e la composizione della farina del pane e la forma della «bucella», insomma una qualità che fosse percepibile, se il pane doveva presentarsi «bello»; a Como conferivano inoltre ai sapienti di provvisione e al giudice delle vettovaglie la facoltà di imporre ai prestinai della città di produrre una quantità di pane adeguata al bisogno.¹⁴³ Non permettevano di vendere vino di notte.¹⁴⁴ Vietavano ai beccai di macellare vitelli al di sotto di un dato peso e di una certa età, di vendere le carni di determinati animali; indicavano quali parti della bestia scartare.¹⁴⁵ A Como regolavano la pesca vietando l'uso di determinate reti e, in certi periodi, la cattura di specie particolari; gli esemplari in vendita, poi, dovevano essere tagliati in due, venire condotti a Como per la via di terra o d'acqua più breve, non essere

¹³⁶ *Liber statutorum consulum cumanorum iusticiae et negotiatorum*, a cura di A. CERUTI, Torino 1876, coll. 236-237, capp. CDI-CDVI; *Statuti di Como del 1335. Volumen Magnum*, a cura di G. MANGANELLI, Como 1936-1957, III, pp. 47-65; *Statuta Cumarum*, p. 141, cap. 76, p. 163, cap. 165, p. 347, capp. 111-112.

¹³⁷ *Die Statuten von Lugano*, pp. 159-160, cap. LXXIII; ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, p. 38, cap. LXXIV.

¹³⁸ *Statuta Cumarum*, p. 334, cap. 64.

¹³⁹ V. ad es. *Statuta districtus Leminis*, pp. 144-145, capp. 159-160; G. SILINI, A. PREVITALI, *Statuta de Gromo*, Rovetta 1998, pp. 152-153, cap. 85; *Statuta Cumarum*, p. 328, cap. 44.

¹⁴⁰ ROVELLI, *La castellanza di Sonvico*, p. 227; *Statuta districtus Leminis*, p. 149, cap. 166; *Statuta Cumarum*, p. 333, cap. 62-63.

¹⁴¹ *Statuta districtus Leminis*, pp. 187-188, cap. 222.

¹⁴² SILINI, PREVITALI, *Statuta de Gromo*, pp. 150-151, cap. 84; *Statuta districtus Leminis*, pp. 143-145, cap. 158-160; *Statuta Cumarum*, p. 328, cap. 44. Cfr. *Statuta Grabadonae*, p. 37, cap. CXXXI.

¹⁴³ *Statuta Cumarum*, pp. 323-324, capp. 23-25, 27 (per la citazione), 31, p. 325, n. b, capp. 33, 34, p. 326, capp. 36, 39, p. 327, cap. 40, p. 345, cap. 104; *Statuta districtus Leminis*, pp. 145-146, cap. 161; NOGARA, *Statuti del comune di Bovegno*, pp. 48-49, cap. CXVII.

¹⁴⁴ BERTAMINI, *Storia di Villadossola*, p. 407, cap. 39.

¹⁴⁵ *Statuta Cumarum*, p. 335, cap. 66, n. d; *Statuta Burmii*, pp. 202-203, cap. 200; MORONI STAMPA, *Gli statuti dei dazi*, p. 84, cap. XXV; *Statuta Grabadonae*, p. 50, cap. CLXXXIII; NOGARA, *Statuti del comune di Bovegno*, pp. 55-56, capp. CXXXVI, CXLI.

immersi nel lago durante il viaggio o comunque tenuti in acqua.¹⁴⁶

Un'ampia sezione degli statuti del vicariato di Almenno era dedicata alle frodi e al «mal lavorato» nella confezione dei panni di lana (tessitura, follatura e filatura), prevedendo la nomina di due ufficiali incaricati di giudicare che le attività venissero svolte secondo «tutto quello che si ricerca in tale arte».¹⁴⁷ A Bormio l'attività dei tessitori di panno era disciplinata in modo altrettanto minuto e veniva imposto il peso delle verghe di ferro realizzate nelle fucine.¹⁴⁸ A Bergamo si stabiliva la qualità dell'argento e dell'oro che gli orefici avrebbero lavorato nelle loro botteghe.¹⁴⁹ Le norme daziarie della Val Lugano indicavano la «forma» paradigmatica dei coppi per le costruzioni.¹⁵⁰

Gli statuti prescrivevano di attenersi alle misure fissate dal comune, senza alterarle, a Como entrando nel merito del materiale (bronzo o legno) di quelle dei venditori di sale, dei pesi che il rivenditore era tenuto a procurarsi, di come dovevano presentarsi le bilance e le loro corde.¹⁵¹ Nelle taverne i bicchieri, per essere a norma con le misure, erano anch'essi uniformati e convalidati dal comune. In questo modo era garantito un servizio (l'offerta di parametri uniformati e verificati per le transazioni commerciali), ma anche imposta una coazione, nel momento in cui si ingiungeva il ricorso alle misure prescritte dall'istituzione locale e non ad altre. Nemmeno di comune accordo, infatti, il commerciante e il cliente avrebbero potuto convenire una diversa valutazione della merce: a Como ad esempio i pesci e la carne dovevano essere venduti a peso («ad pensam»); in Ossola il fieno era computato obbligatoriamente in centenari.¹⁵²

La normativa prescriveva a mugnai,¹⁵³ prestinai,¹⁵⁴ tavernieri,¹⁵⁵ macellai¹⁵⁶ e venditori di pesce¹⁵⁷ di svolgere la loro attività a beneficio di chiunque lo

¹⁴⁶ *Statuta Cumarum*, pp. 336-337, capp. 69-70, 73, pp. 339-340, capp. 79-81, 83.

¹⁴⁷ *Statuta districtus Leminis*, pp. 183-187, capp. 217-221.

¹⁴⁸ *Statuta Burmii*, pp. 204-205, cap. 202, pp. 266-267, cap. 286. A Bergamo era determinata la misura del panno (*Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI, Spoleto 1996, pp. 184-185, cap. XXXVIII).

¹⁴⁹ *Lo statuto di Bergamo del 1353*, pp. 273-276, capp. X-XXVI.

¹⁵⁰ MORONI STAMPA, *Gli statuti dei dazi*, pp. 87-88, cap. XXXV.

¹⁵¹ *Statuta Cumarum*, p. 335, n. d, p. 341, cap. 88, p. 342, cap. 93, p. 349, cap. 116.

¹⁵² *Statuta Cumarum*, p. 342, cap. 91, p. 345, cap. 105; ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, p. 39, cap. LXXXII; *Statuta Curiae Matarellae Domus Ossulae*, Mediolani 1659, p. 37.

¹⁵³ *Statuta Cumarum*, p. 327, cap. 42; *Statuta Curiae Matarellae*, p. 37; G. SILINI, A. PREVITALI, *Statuti ed ordini del comune di Clusone (1460-1524)*, [Clusone] 1997, p. 101, cap. 61; *Statuti rurali di Anfo, Darfo e Darzo*, a cura di U. VAGLIA, Brescia 1969 (Supplemento ai «Commentari dell'Ateneo di Brescia»), p. 83.

¹⁵⁴ *Statuta Cumarum*, p. 324, cap. 29, p. 325, n. b; SILINI, PREVITALI, *Statuta de Gromo*, pp. 192-195, cap. 128; *Id.*, *Gli statuti cinquecenteschi del comune di Gorno*, pp. 104-109, cap. 26.

¹⁵⁵ *Statuta Cumarum*, pp. 331-332, cap. 57; SILINI, PREVITALI, *Statuti ed ordini del comune di Clusone*, p. 75, cap. 12; *Id.*, *Statuta de Gromo*, pp. 192-195, cap. 128; *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, p. 80, cap. 71; *Statutum de l'Onore. Sec. XV-XVI*, a cura di G. SILINI, A. PREVITALI, Rovetta 1997, pp. 106-107, cap. 141.

¹⁵⁶ *Statuta Cumarum*, p. 336, cap. 67; *Statuta districtus Leminis*, pp. 148-149, cap. 164; SILINI, PREVITALI, *Statuta de Gromo*, pp. 192-195, cap. 128; *Id.*, *Gli statuti cinquecenteschi del comune di Gorno*, pp. 116-117, cap. 29.

¹⁵⁷ *Statuta Cumarum*, p. 341, cap. 90.

richiedesse, talvolta anche del forestiero quando si trattava della vendita dei generi alimentari, attitudine evidentemente non scontata in una società in cui le relazioni economiche erano fortemente personalizzate e nella quale, dunque, l'istituzione locale interveniva inducendo un *habitus* professionale al di là dei legami di parentela, delle amicizie e inimicizie.

Confinava i luoghi particolari in cui era consentito il commercio: la piazza del mercato nei borghi, in città la «*pischaria Cumarum*» per il pesce. A Gravedona bisognava «portare & consignare» al podestà tutto il pesce e venderlo «*ad lapidem piscium predictae communitatis, qui lapis seu plota est per medium coperti communis*».¹⁵⁸

Dettava gli orari di chiusura ai tavernieri. Prescriveva lo stesso allestimento della bottega: i prestinaï di Como dovevano («*teneatur*») esporre il pane in bella vista presso il bancone, come i macellai non potevano nascondere la loro carne.¹⁵⁹ Il taverniere comunale di Ardesio di notte doveva tenere «*doy lumi ardenti et relucenti*» affinché gli acquirenti potessero «*vedere la misura del vino*».¹⁶⁰

Sistematico era l'intervento sui compensi di mugnai,¹⁶¹ fornai¹⁶² e sarti,¹⁶³ come dei professionisti, dai medici e maestri, ingaggiati con un salario pagato in parte dal comune in parte dalla clientela ma secondo tariffe determinate sempre dal comune, ai notai, al di là del loro ingaggio con un profilo funzionale da parte dell'istituzione.¹⁶⁴ A Gromo si specificava che i mugnai non avrebbero potuto accettare un compenso maggiore di quello statuito nemmeno da chi volesse dar loro spontaneamente di più.¹⁶⁵

Minuziose erano le disposizioni sui prezzi di vendita del vino, del pane, del pesce, della carne, della calce. Articolavano graduazioni in base all'invecchiamento del vino, al tipo di cereali panificati, alle specie degli animali macellati, ai diversi momenti dell'anno. Gli statuti determinavano il prezzo in modo rigido, stabilivano commisurazioni fisse ad esempio fra il prezzo del grano e quello del pane¹⁶⁶ o imponevano di attenersi a quanto stabilito nella circostanza dai sindaci, i consiglieri o stimatori comunali. Era vietato non solo vendere, ma addirittura comprare il pesce per un prezzo superiore a quello ordinato («*pro maiori pretio quam ex forma statutorum vel provixionum comunis Cumarum ordinatum sit*»); a Gorno la condanna

¹⁵⁸ *Statuta Cumarum*, p. 338, cap. 75; *Statuta Grabadonae*, p. 69, cap. CCLXXXI.

¹⁵⁹ *Statuta Cumarum*, p. 324, cap. 30, p. 325, n. b, p. 336, cap. 67. La stessa uccisione dell'animale doveva essere visibile a tutti, avvenire «*extra domum in publico*»: SILINI, PREVITALI, *Statuti ed ordini del comune di Clusone*, p. 89, cap. 43.

¹⁶⁰ *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, p. 73, cap. 36.

¹⁶¹ *Statuta Curiae Matarellae*, p. 37; SILINI, PREVITALI, *Gli statuti cinquecenteschi del comune di Gorno*, pp. 94-95, cap. 20.

¹⁶² BERTAMINI, *Storia di Villadossola*, p. 389, cap. 11; ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, pp. 20-21, cap. XX.

¹⁶³ *Lo statuto di Bergamo del 1353*, pp. 284-285, cap. VII.

¹⁶⁴ *Gli statuti della Valle Brembana Superiore*, pp. 156-157, capp. 62-63; *Statuta districtus Leminis*, pp. 156-158, cap. 180.

¹⁶⁵ SILINI, PREVITALI, *Statuta de Gromo*, pp. 150-151, cap. 83.

¹⁶⁶ Molto dettagliato è ad es. *Statuta districtus Leminis*, pp. 146-148, cap. 163.

era applicata anche a chi avesse pagato per la carne una somma superiore a quella determinata dal calmere senza denunciare il venditore.¹⁶⁷

Era questo il bagaglio di cultura politica ed economica con cui gli uomini di Teglio affrontarono la lite con Giovanni Besta. I loro statuti, infatti, regolavano, come negli altri luoghi della regione, l'attività di mugnai, fornai, prestinai e osti, stabilivano i loro compensi, i requisiti di qualità e i prezzi dei prodotti. Ai tessitori imponevano la lunghezza e il prezzo di vendita del telo, nonché l'uso del pettine bergamasco. Singolarmente dettagliata era la prescrizione della parcella dei notai, che distingueva quanto essi potevano chiedere per la redazione di una dote, una procura, una soccida, per un livello in cui fossero descritti fino a cinque appezzamenti, dai cinque ai dieci o oltre i dieci, per un testamento, a seconda dell'entità dei beni su cui disponeva.¹⁶⁸

Il lessico con cui erano espresse queste regole si segnala, di nuovo, per la sua prescrittività. Le attività artigianali e commerciali erano incanalate da autorizzazioni, ordini e precetti.¹⁶⁹ *Ordinati* erano i luoghi dello smercio,¹⁷⁰ le quantità,¹⁷¹ i pesi¹⁷² e i prezzi. Si distingueva, a tale proposito, il prezzo dato,¹⁷³ ordinato,¹⁷⁴ concesso,¹⁷⁵ posto o imposto,¹⁷⁶ «constitutum»,¹⁷⁷ limitato,¹⁷⁸ ossia, si potrebbe dire in modo particolarmente calzante, il prezzo di provvisione, sottolineando così il ruolo decisivo ricoperto dalla decisione politica nella sua formazione,¹⁷⁹ dal «pretium conventum», frutto

¹⁶⁷ *Statuta Cumarum*, p. 342, cap. 92; SILINI, PREVITALI, *Gli statuti cinquecenteschi del comune di Gorno*, pp. 116-117, cap. 29.

¹⁶⁸ *Statuti di Teglio*, p. 58, cap. 16, pp. 105-106, capp. 56-60, pp. 139-140, capp. 78-85.

¹⁶⁹ I sapienti di provvisione e il giudice delle vettovaglie di Como avevano «virtutem precipiendi» ai prestinai della città «ut faciant panes ad sufficientiam» (*Statuta Cumarum*, p. 324, cap. 27).

¹⁷⁰ Gli statuti di Como imponevano di vendere la carne «in locis ordinatis» (*Statuta Cumarum*, p. 332, cap. 59).

¹⁷¹ Il prezzo del vino era fissato in rapporto alla «quantitas ordinata per comune Cumarum seu per referendarium Cumarum» (*Statuta Cumarum*, p. 331, cap. 57).

¹⁷² «Pensa ordinata» scriveva a proposito del pane Rodolfo Visconti (*I «registri litterarum»*, p. 19); «ad pensam [...] ordinatam per sapientes provixionum comunis Cumarum seu per iudicem victualium cum consilio et deliberatione dictorum sapientium» si leggeva negli statuti della città lariana (*Statuta Cumarum*, p. 323, cap. 23).

¹⁷³ I prezzi della carne e del lardo dovevano attenersi al calmere «datum» dai sapienti di provvisione di Como (*Statuta Cumarum*, p. 333, cap. 61).

¹⁷⁴ «Precium ordinatum» (*I «registri litterarum»*, p. 19); «prout ordinabitur per Consillium» (ASCB, QC, 2, 1489.11.09).

¹⁷⁵ Il prezzo del vino era determinato «secundum quod concessum est per comune Cumarum» (*Statuta Cumarum*, p. 330, cap. 48).

¹⁷⁶ A Bormio spettava al Consiglio ordinario «imponere pretium vino» (ASCB, QC, 7, 1518.03.13); «per Consillium ponatur pretium» (ivi, 2, 1489.11.28). Si stabiliva che il vino «portetur ad Consilium et illic imponant pretium» (ivi, 1493.12.23). V. anche ivi, 1490.08.27.

¹⁷⁷ NOGARA, *Statuti del comune di Bovegno*, p. 49, cap. CXIX, p. 56, cap. CXLII.

¹⁷⁸ SILINI, PREVITALI, *Gli statuti cinquecenteschi del comune di Gorno*, p. 108, cap. 26.

¹⁷⁹ «Pretium provisionis facte de tempore per Consilium comunis [Lugani]» (MORONI STAMPA, *Gli statuti dei dazi*, p. 94, cap. LVIII); «quod nullus beccarius possit nec debeat accipere de pretio carniū ultra provisiones fiendas per Consilium» (*Statuta Grabadonae*, p. 43, cap. CLIV). V. anche ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, pp. 121-123, per una *provixio* del governo delle Leghe circa i prezzi. Cfr. sopra, n. 167 e testo corrispondente.

della contrattazione fra gli operatori economici,¹⁸⁰ laddove fosse possibile vendere «libere». ¹⁸¹ Anche in questo campo, infine, dietro la negoziazione dei privati e le stesse decisioni politiche si affacciava l'autorevole riferimento della tradizione: al «solitum et iustum pretium» si dovevano vendere, secondo Gian Galeazzo Visconti, le merci e le vettovaglie.¹⁸² L'analisi, peraltro, può essere estesa al di là delle fonti normative senz'altro importanti per comprendere i quadri ideali di riferimento, ma della cui applicazione gli storici spesso hanno dubitato, e del linguaggio. Al programma statutario faceva riscontro, come si può accertare a partire dal XIII secolo, quando si sia conservata la documentazione corrente, una capillare attività dei consiglieri e degli ufficiali comunali. Essi stabilivano la data della vendemmia e quella prima della quale non si potevano tagliare i salici per la vigna.¹⁸³ Imponevano di custodire le alpi perché nessuno vi facesse pascolare prima del relativo proclama e indagavano («ad interquirendum») sulle bestie non monticate.¹⁸⁴ A seconda dell'andamento climatico ed eventualmente su richiesta della popolazione, adeguavano il calendario, prolungando la durata del pascolo, vagliando le richieste di vendemmiare anzitempo nel caso di uve sul punto di marcire o seccare, rinviando in modo prescrittivo di qualche giorno lo sfalcio dei prati.¹⁸⁵ I registri tramandano i continui provvedimenti assunti, nei diversi periodi dell'anno, circa i prezzi delle candele, della calcina, della carne a seconda della bestia macellata, del pesce, dei cereali, del pane di frumento o segale e del vino, circa la qualità e il peso del pane, sicché nemmeno l'acquirente avrebbe potuto consentire ad una diversa confezione.¹⁸⁶ Il Consiglio ordinario di Bormio esaminava il vino da vendere e ne determinava il prezzo, proibendo di mettere in circolazione «vinum quod non sit colaudatum»; quando il prodotto non superava l'esame, ordinava al proprietario «non debeat vendere de vino simili»; distingueva inoltre il prezzo del vino vecchio (dell'anno precedente), nuovo e di eventuali altre vendemmie.¹⁸⁷ Nel 1465 il Consiglio di Bellinzona incaricò alcuni deputati di sorvegliare le botteghe dei beccai.¹⁸⁸

¹⁸⁰ *Statuta Cumarum*, p. 341, cap. 90.

¹⁸¹ ZOLA, *Vite e vino. Documenti*, pp. 121-123.

¹⁸² *I «registri litterarum»*, pp. 200-201.

¹⁸³ *Provviszioni di Bellinzona*, p. 27, doc. 252, p. 43, docc. 418-419, p. 51, doc. 507.

¹⁸⁴ SALICE, *La Valchiavenna*, pp. 206, 274, 277-278, 291, 360.

¹⁸⁵ M. DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete. Paesaggio, società e istituzioni a Dalegno e in Valcamonica nel tardo medioevo*, in *La magnifica comunità di Dalegno*, pp. 113-351, p. 217, n. 38; *Provviszioni di Bellinzona*, p. 29, doc. 278; ASCB, QC, 2, 1493.06.26.

¹⁸⁶ A Bormio non si poteva portare il pane «extra furnum» fino a quando non fosse stato pesato dal podestà o dal suo famiglia (ASCB, QC, 7, 1525.06.07) o dai «ponderatores electi per commune» (ivi, 1524.07.16). V. E. MOTTA, *Il Consiglio comunale luganese negli anni 1440-1443*, in «Bollettino storico della Svizzera Italiana», II, 1880, pp. 142-145, 177-181, 229-233, 259-262, 274-276; *Provviszioni di Bellinzona*; ASSO, AN, 52, f. 175r., 1393.08.23; ASCB, QC, *passim*.

¹⁸⁷ ASCB, QC, 2, 1489.11.28, 1492.11.12, per le due citazioni. Cfr. ivi, 1489.11.09, 1489.11.28; 3, 1497.04.15; 6, 1513.10.10, 1514.01.18; ASSO, AN, 487, ff. 253v.-255r., 1510.01.26.

¹⁸⁸ *Provviszioni di Bellinzona*, p. 67, doc. 691. Cfr. per tutto ciò G. CHIESI, *Bellinzona ducale. Ceto dirigente e politica finanziaria nel Quattrocento*, Bellinzona 1988, pp. 38-69.

Tali interventi generavano conflitti e richiedevano la ricerca di compromessi: nel 1460 i macellai di Bellinzona si rifiutarono di rispettare il calmiere introdotto dal Consiglio; nel 1464 lo stesso organo accettò di rinegoziare con gli stessi esercenti i prezzi fissati; nel 1469 con il loro accordo modificò le norme relative alla macellazione e alla vendita.¹⁸⁹ Altri attriti nascevano a causa dell'intervento nella stessa materia di poteri esercitati a diversi livelli. Ad esempio, lo stato concorreva a fissare i prezzi delle vettovaglie. Così, nel 1547, a seguito di una vendemmia scarsa in Valtellina, i signori delle Leghe invitarono il Consiglio di valle a determinare il prezzo del vino; poiché il consesso resistette, alla fine fu il governatore grigione a stabilire a quale somma massima dovesse essere commerciato il vino vecchio e quello novello.¹⁹⁰

Per quanto riguarda i compensi, il maestro di grammatica di Bormio riceveva dagli studenti un «salarium [...] limitatum per commune»; lo spazio della contrattazione della parcella si apriva solo oltre la cerchia degli appartenenti («a scholaribus forensibus [...] salarium prout melius secum convenire poterit»).¹⁹¹ Il Consiglio ordinario del borgo imponeva ai causidici di non pretendere più del «salarium consuetum a quibuscumque personis pro quibus procuraverint».¹⁹² Precisava infine quanto i caricatori di un'alpe potevano chiedere agli altri abitanti per ogni capo che prendevano in custodia durante l'estate.¹⁹³

A tutte le pratiche agricole e commerciali interdette gli statuti e le deliberazioni consiliari associavano condanne pecuniarie, non certo destinate a rimanere minacce senza effetti. I comuni riuscivano evidentemente ad esercitare un efficace controllo delle attività svolte nelle strade dei borghi e nelle campagne, senza il quale, del resto, sarebbe stato impossibile garantirsi il capillare prelievo su quelle stesse attività – sul vino imbottato, il macinato, l'allevamento, l'acquisto e il trasporto di merci – che ne sorreggeva i bilanci.¹⁹⁴ I consigli si riproponevano la punizione o la ricerca di un accordo con chi aveva scaricato le alpi prima del giorno fissato.¹⁹⁵ Grazie anche a fonti ulteriori, in particolare i registri contabili, sappiamo come venisse effettivamente condannato il contadino che aveva segato anzitempo i prati, e così chi aveva venduto il vino «sine licentia et contra ordines» o lo stesso taverniere del comune per aver smerciato «vinum [...] non sufficientem et non colaudatum».¹⁹⁶ Strettamente sorvegliata era la confezione del pane,

¹⁸⁹ *Provisioni di Bellinzona*, pp. 57-58, doc. 581-583, p. 65, doc. 673-674, p. 73, doc. 753.

¹⁹⁰ ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, pp. 121-123. Cfr. M. G. DI RENZO VILLATA, *Scienza giuridica e legislazione nell'età sforzesca*, in *Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli Stati italiani ed europei (1450-1535)*, Milano 1982, pp. 65-145, pp. 135-136.

¹⁹¹ ASCB, QC, 2, 1493.11.12.

¹⁹² ASCB, QC, 5, 1508.06.14.

¹⁹³ ASCB, QC, 3, 1495.06.12.

¹⁹⁴ Ad esempio a Chiavenna gli statuti del 1311 stabilivano «quod nulla persona ligare nec invaxare debeat aliquam barillam [...] sina parabula mensuratorum comunis» (ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, p. 43).

¹⁹⁵ *Provisioni di Bellinzona*, p. 59, doc. 600, p. 115, doc. 1236.

¹⁹⁶ Nell'ordine, *Leventina*, pp. 1555-1557, doc. 809; ASCB, QC, 2, 1494.01.07, 1492.11.12.

per cui si puniva chi «non fecit panem secundum precepta [...] potestatis», o l'aveva messo in vendita nonostante il peso minore di quanto prescritto («contra ordines»). Il Consiglio di Bellinzona esaminò e valutò il pane di un fornaio non cotto bene e ne decise la distribuzione ai poveri.¹⁹⁷ Anche il principe, infine, imponeva e faceva riscuotere condanne per il pane di peso inferiore a quello «ordinato».¹⁹⁸

5. Leoni e poveriti

Evidentemente in modo diverso concepivano i fini dell'azione economica i comuni che avevano prodotto disposizioni così dettagliate e i signori che ne sfidarono il progetto politico. I nobili di Chiuro si avvalsero di un *topos* latino per delineare con la maggiore chiarezza mai emersa nelle vertenze che qui seguiamo una razionalità che legittimava la ricerca del lucro individuale, nella circostanza attraverso lo sfruttamento incondizionato del pascolo, anche a danno dell'altro («nisi forte inter eos societates leonina, cuius est natura ut unus lucretur alter vero damnum sentiat»).

Nella prospettiva dei comuni, l'utile collettivo era senz'altro lecito. Quello di Bormio valutava fra altre opzioni gestionali l'affitto di un terreno, a seconda di quale sia «ut illius et cum priori redditu»; mentre determinava il prezzo dei cereali in vendita, in almeno un'occasione riservò a se stesso la possibilità di operare liberamente sul mercato, proponendosi di recuperare 18 lire imperiali non dalla vendita di una quantità data di frumento, ma di tutto il frumento necessario commercializzato al prezzo più vantaggioso.²⁰⁰

Gli statuti di Gravedona disponevano che il servizio di traghetto che collegava il borgo a Como «debeat vendi ad maius pretium quod poterit».²⁰¹

Gli affitti dei pascoli e gli incanti erano conclusi al prezzo più alto che era possibile spuntare.²⁰² Il comune di Chiavenna comprava e rivendeva *blava* perseguendo e conseguendo un «lucrum».²⁰³

Si volle evitare, pertanto, che un individuo danneggiasse la collettività: un capitolo statutario, prefigurando con qualche decennio di anticipo il conflitto che si sarebbe aperto con Giovanni Besta, aveva stabilito «che nessuna persona della giurisdizione di Teglio ardisca ricevere l'investitura

¹⁹⁷ Nell'ordine, SALICE, *La Valchiavenna*, p. 439; ASCB, QC, 7, 1522.11.04; *Provvisori di Bellinzona*, p. 120, doc. 1284. V. in generale ASCB, *Quaterni receptionum*; per un periodo successivo, PALESTRA, *Così si viveva*, pp. 137-168.

¹⁹⁸ *I «registri litterarum»*, p. 19.

¹⁹⁹ SAG, AB IV 8 a/2, pp. 431-438, 1534.06.03; pp. 311-321, 1534.07.15.

²⁰⁰ Nell'ordine, ASCB, QC, 3, 1497.05.10; 2, 1481.04.27.

²⁰¹ *Statuta Grabadonae*, p. 49, cap. CLXXVIII.

²⁰² Il Consiglio ordinario di Bormio conferì agli ufficiali maggiori e al canevaro l'«arbitrium» di assegnare un incarico di custodia delle colture «pluri precio quam poterint» (ASCB, QC, 6, 1513.08.26). L'incanto dell'alpe Umbrail avveniva «pro meliori pretio quo poterint» (ivi, 7, 1525.03.20). Cfr. ivi, 3, 1496.05.30. V. anche *Statuti bresciani del secolo XIII*, Torino 1841, col. 1607, cap. LXXIV; *Statuti di Teglio*, p. 113, cap. 80; *Statuti rurali di Anfo*, pp. 52, 78; SILINI, PREVITALI, *Statuta de Gromo*, pp. 148-149, cap. 83.

²⁰³ SALICE, *La Valchiavenna*, pp. 387, 406, 412.

da alcuna persona, capitolo, collettività del comune di Teglio né forestiero di alcuna terra, casa, alpe né altra cosa nel comune di Teglio». A Bormio e Poschiavo vigevano norme simili. Non si consentì nemmeno che la singola persona negasse l'uso dei beni particolari a fini di interesse generale: sempre a Teglio era obbligatorio fornire gli alberi di proprietà identificati dagli accoladri come idonei per produrre il legname necessario alle opere pubbliche.²⁰⁴ Anche i vincoli relativi al calendario che si sono esaminati salvaguardavano diritti di natura collettiva sulle proprietà private il cui esercizio non doveva essere ostacolato.

Siccome la sensibilità degli uomini del tempo poneva un'alterità piuttosto labile fra l'ente e la totalità dei membri costituenti, difficilmente sarebbe stato possibile astrarre l'utile e il danno dell'istituzione da quelli dei vicini. A Teglio, appunto, l'intreccio fra le aziende contadine e il patrimonio collettivo, che aveva incorporato i beni della mensa arcivescovile, era ormai inestricabile. Da un lato, secondo Azzo Visconti, ben 400 famiglie, 1/3 di quelle abitanti nell'intero territorio, traevano di che vivere dalle terre disputate.²⁰⁵ Dall'altro gli uomini rivendicavano di aver venduto «de bonis suis propriis» (presumibilmente della collettività) per pagare nel passato i fitti all'arcivescovado. Non stupisce, allora, che la supplica inviata al duca identificasse di fatto gli interessi del comune e quelli dei singoli massari. Nel documento, innanzitutto, non è agevole distinguere la petizione per la reinvestitura della *fictalicia* all'istituzione, da far valere di fronte alla chiesa milanese, e quella per la conferma dei conduttori nelle loro condizioni, che doveva assicurare Giovanni Besta. Addirittura la stessa laboriosità che aveva consentito la messa a coltura del suolo era attribuita in modo ambivalente agli abitanti e a tutto il comune («que [bona] per ipsos commune et homines et suos antecessores multiplicata et diversimode bonificata et meliorata fuerunt»). Il gentiluomo, invece, era presentato in modo insistito come un individuo singolo, cui non si doveva consentire di fare incetta di tali beni («non convenit, nec dominatio vestra tolerare habet, quod dictus Iohannes *solus* dicta bona habeat in eo») spogliandone la collettività («eorum substantias in se applicare»)²⁰⁶ Anche Azzo Visconti contrapponeva «la comunità de Tillio et *uno* Iohanne de Besta», che pure era detto «el primo homo de quella terra»; già nella missiva indirizzata da Galeazzo Maria Sforza agli agenti della chiesa arcivescovile, del resto, erano stati posti di fronte gli «homini» e «uno» Giovanni Besta. In entrambi i casi l'aggettivo numerale sembra servire tanto a ridimensionare il profilo di un maggiorenne, che in altre circostanze sarebbe stato annoverato fra i principali o i «meliori» di Teglio, quanto per ribadire la singolarità dei suoi interessi rispetto a quelli più ampi che si volevano far prevalere.²⁰⁷

²⁰⁴ *Statuti di Teglio*, p. 107, cap. 63, pp. 66-67, cap. 36. Cfr. *Statuta Burmii*, pp. 72-75; *Statuti di Poschiavo*, f. 50r., cap. 32.

²⁰⁵ ASMi, CS, 782, 1474.05.07.

²⁰⁶ ASMi, Comuni, 81, Teglio, s.d.

²⁰⁷ ASMi, CS, 782, 1474.05.07; Missive, 112, f. 74v., 1473.07.31.

Non inclini a far valere le ragioni dell'ente contro quelle degli abitanti, i comuni si orientavano verso condotte gestionali piuttosto morbide. Teglio, si è visto, rinviava i termini di pagamento dei canoni, talvolta del tutto rimessi, e rinnovava tacitamente le investiture; nello stesso senso si orientavano gli altri comuni della zona, disponendo delle centinaia di fondi agricoli di cui erano proprietari.²⁰⁸ Inoltre non mancavano di *concordare* e *convenire*, con i vicini ma anche con gli estranei, i prezzi dei terreni venduti e dei pascoli affidati temporaneamente, di accordare moderazioni equitative dei balzelli comunali.²⁰⁹ Auspicavano che anche i particolari sapessero contrattare un *pretium honestum* concludendo i propri affari.²¹⁰ Su queste posizioni le comunità non erano isolate. Il principe poteva intervenire, sollecitato dal prestatore, per disporre la soddisfazione *de toto credito* vantato verso un individuo o una comunità.²¹¹ Sovente, però, invitava a negoziare: chi aveva custodito le fortezze per conto del regime era «conducto ad essere contento» dell'entità della rifusione; il podestà era sollecitato a «venire [...] ad alcuna bona compositione et conventione» con la comunità che aveva condannato.²¹²

Di particolari riguardi tutti ritenevano meritevoli specialmente gli indigenti. Era l'orientamento dei principi. I duchi di Milano nel 1477 indussero il capitano di Lugano a prorogare i termini per la restituzione del debito che i fratelli *de Zobiis* avevano contratto ipotecando della terra, affinché la loro «inopia» non li rovinasse.²¹³ Più in generale, accordavano licenze di trarre grani in deroga agli ordini che disciplinavano la materia, in considerazione della «necessità vostra de biave cossi per seminare come etiandio del vivere» e «deliberandoce soccorrere alli bisogni vostri».²¹⁴ In modo analogo si regolavano le autorità veneziane.²¹⁵ Pandolfo Malatesta stabilì una dilazione dei termini di pagamento dei debiti, avendo tenuto conto della «paupertas», della «miseranda condicio» di una comunità bergamasca e dei suoi abitanti.²¹⁶

Le stesse preoccupazioni potevano essere trasmesse dai governanti ai

²⁰⁸ DELLA MISERICORDIA, *Un contratto agrario*.

²⁰⁹ Il comune di Bormio trattava in questi termini con i pastori locali e transumanti alla ricerca di monti: «convenire de precio» (ASCB, QC, 2, 1491.06.01); «pro eo ficto prout melius poterint esse concordēs» (ivi, 1492.05.14). La vicinanza di Albaredo stabilì la vendita di una parcella boschiva e gerbida ad un vicino «pro eo pretio inter eos conveniri continget» (ASSO, AN, 425, ff. 411r.-412v., 1500.01.19). Gli appaltatori del dazio imposto a Gorno sui neonati capi di bestiame dovevano «remittere et remissive parcere unam partem», peraltro non precisata e dunque lasciata alla sensibilità personale, agli estimati che però vivevano, con il loro bestiame, fuori dal territorio bergamasco (SILINI, PREVITALI, *Gli statuti cinquecenteschi del comune di Gorno*, pp. 126-128, cap. 36).

²¹⁰ Ai conduttori della beccheria di Bormio il Consiglio ordinario riconosceva il diritto di chiedere la vendita «ex pretio honesto» di una pecora ogni venti delle greggi di proprietà dei bormiesi (ASCB, QC, 3, 1494.08.04).

²¹¹ TD, I/1, pp. 204-205, doc. 296.

²¹² TD, I/1, p. 60, doc. 72, pp. 270-271, docc. 396-398.

²¹³ TD, 3/1, p. 419, doc. 451.

²¹⁴ *La memoria degli Sforza. Registri*, 2, doc. 408.

²¹⁵ *Gli statuti antichi (1372) e moderni (1578) della Valle di Scalve*, a cura di G. SILINI, Vilminore di Scalve 2004, pp. 23-24.

²¹⁶ I «registri litterarum», pp. 445-446.

governati. Nel 1547, si è detto, vi fu una vendemmia scarsa in Valtellina e i signori delle Leghe indussero il Consiglio di valle a concedere la dilazione di un anno dei fitti ai massari impossibilitati («provixionem idoneam facere circa vinum quod solvitur de ficto per massarios, inhabiles seu qui non habeant vinum ad solvendum ficta, ne ipsi massarii cogantur solvere ultra quod honestum sit»). Però solo i consiglieri del Terziere di Mezzo, «misericordia ducti», «attesa paucitate vini hoc anno presenti», stabilirono effettivamente una «provixio» in tal senso.²¹⁷

In diverse occasioni, gli statuti e le singole decisioni politiche delle comunità espressero attenzioni simili per poveri, vedove e infermi. Le norme accordavano loro eccezioni al calendario agricolo, all'obbligo della monticazione estiva, ai divieti di inviare sulle alpi più animali di quelli che si allevavano d'inverno, alle limitazioni del commercio di vino.²¹⁸ Risparmiare i poveri, le vedove e gli orfani era la ragione che ispirava i provvedimenti fiscali; equilibrare la pressione delle tasse sulle famiglie invitava al rifacimento dell'estimo.²¹⁹ Inoltre non si consentiva che gli ufficiali locali, a fine mandato, lasciassero crediti inesatti, a meno che non si trattasse di denaro dovuto da persone in difficoltà.²²⁰

Anche una categoria particolare poteva preferire ricorrere a questo argomento, magari strumentalmente, piuttosto che manifestare direttamente il proprio interesse: i panettieri di Bellinzona avanzarono a Francesco Sforza la loro richiesta di sgravio fiscale dei cereali panificati sottolineando

²¹⁷ ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, pp. 121-123.

²¹⁸ A Dalegno «povere vedove ed orfani» potevano anticipare la fienagione rispetto al calendario prescritto (DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, p. 326). In Val Divedro la possibilità di tenere bestie da latte «extra montem» era concessa «pro pueris infirmis et aliis miserabilibus personis» (ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, p. 44, cap. CVI). A Poschiavo le famiglie «le quali saranno più de otto persone» potevano tenere a casa nella stagione dell'alpeggio più bestie da latte delle altre (*Statuti di Poschiavo*, f. 56r., cap. 51). A Grosotto erano accolti sulle alpi gli animali invernati, concedendo però alla «persona miserabilis», cioè nullatenente secondo l'estimo, di monticare una vacca o quattro capre terregine o forestiere (*Statuta Grosobuti*, cap. 45). A Premia non si consentiva di ricorrere al mercato, ma le famiglie prive di bestie potevano «comprare» una vacca o quattro capre e cavalli per «uso domestico» (DE MAURIZI, *Memorie storiche di Premia*, p. 124, cap. XVII). V. anche ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, pp. 18-19, cap. III. A favore di «infirmi» era consentito lo smercio del vino dopo l'orario prescritto (ivi, p. 42, cap. XCVIII). Il Consiglio di Bormio, limitando l'apertura di taverne nelle Vallate, contemplava un'analogha eccezione («reservato quod bene possit vendi vinum in Vallatis pro pagolentis et infirmis et pro necessitate viatorum») (ASCB, QC, 6, 1514.01.17).

²¹⁹ Il comune di Sondrio censurò l'irresponsabilità di Fedelosio Marlianici e dei *consortes*, cui era stata moderatamente accresciuta la cifra d'estimo, nonostante il loro patrimonio di famiglia si fosse duplicato se non triplicato. La loro opposizione al provvedimento costituiva grave «dampnum hominum pauperum dicti communis Sondrii». Se il principe non fosse intervenuto, si supplicava, «pauperibus ipsis communis necesse erit solvere onera eorum prenominatorum qui ditissimi sunt» (ASMi, Comuni, 79, Sondrio, s.d.). In Valtellina, a causa del mancato aggiornamento delle facoltà attribuite ai vari comuni, «molti poveri et miserabili persone qualle nulla aut pocho hano [...] patischano in pagare simili carichi asay più spexa che non li asendi il capitale» (ivi, CS, 1153, 1492.03.26). Il comune di Domodossola, nel 1491, affermava l'utilità del rinnovo dell'estimo «essendo nuy za anni C passati senza estimo nessuno». Senza tale strumento «li poveri sempre vignarano ad pagare per li richi». Pertanto ogni dilazione «cede in dampno de done vidue, de orfene et tuto el popullo de Domo» (ivi, 1491.11.15).

²²⁰ Il console di Morbegno doveva «exigere condempnationes et herbatocos» e, si stabiliva, «non possit dare communi aliquos restantes in fine sui officii exceptis personis miserabilibus» (ASSo, AN, 120, ff. 280r.-284r., 1444.01.26). Sempre i «miserabilibus» erano eccettuati dalla medesima prassi vigente a Rasura (ivi, 345, ff. 7r.-8r., 1472.01.13).

gli «incomoda» patiti al momento da «multe paupercole persone».²²¹

Al sostentamento dell'indigenza dovevano servire i beni collettivi. Quando nel 1432 i sindaci e alcuni vicini del comune di Bema vendettero un terreno per pagare dei soldati, le tasse dovute alla camera ducale e gli stipendi degli ufficiali viscontei, nel luogo e nel momento in cui si concluse l'operazione, Bartolomeo detto *Belanda* Fontana si oppose, dichiarando pubblicamente «quod nullam fieri debere venditionem de bonis communis de Bema, in preiudicium sui, nec dicti communis, nec aliquorum orfanorum, et quod non consentit alicui facte nec fiende venditioni de bonis predictis».²²² La vicinanza di Semione, in Val Blenio, stabilì la partizione di un bosco «pro meliori dicte vicinancie de Samiono, orfanorum et viduarum et omnium aliorum dicte vicinantie».²²³ Se il *topos* poteva risultare buono per molti usi, in alcune occasioni il patrimonio collettivo venne impiegato effettivamente per sollevare dal contributo fiscale le famiglie che non potevano sostenerlo: il comune di Morbegno, ad esempio, vendette un terreno gerbido e pascolivo per pagare una tassa «pro parte tangenti miserabilibus ipsius communis».²²⁴

In una fase storica di dubbi e nuove distinzioni circa le condizioni di bisogno reale da sostenere, il sollievo dei poveri del luogo restava insomma un'esigenza largamente condivisa, che offrì un'arma polemica efficace contro un'aristocrazia locale che perseguiva il proprio *lucrum* in *damnum* dei meno fortunati. Il diritto di Viscontino Venosta di caricare le alpi con un numero di capi superiore a quanto fosse consentito ai vicini era, secondo il comune di Grosio, «in maximum dampnum et preiudicium pauperum dicti communis».²²⁵ Per Azzo Visconti, se la *fictione* di Teglio fosse restata nelle mani del Besta, «sarà la destructione de quelli CCCC poveriti che possedeno li beni de questa possessione, perché dicto Iohanne cerca de strebalzarli et sturbarli».²²⁶

6. Utilidade sua e pace

Le comunità non solo proscrivevano i comportamenti lesivi delle proprie rendite, mostravano una certa malleabilità verso massari o debitori e una sollecitudine più intensa verso i più poveri. La loro politica si contrapponeva al modello proposto dai nobili di Chiuro interpretando gli interessi dei molti vicini che sarebbero stati danneggiati dalla libertà di pochi *leoni* di

²²¹ TD, I/1, pp. 569-570, doc. 2096.

²²² ASSo, AN, 109, f. 1r.-v., 1432.02.10.

²²³ *Blenio*, p. 990, doc. 415.

²²⁴ ASSo, AN, 381, ff. 630r.-633v., 1499.08.14. Con *bona et res communis* nel 1400 gli uomini di Rasura si impegnarono ad appianare i debiti verso il console uscente dovuti al mancato pagamento delle taglie di alcuni vicini, «si dicte singulares persone dicti communis [...] sua debita confiterunt et non possuntolvere» (ivi, 64, ff. 125v.-126r., 1400.09.21). Cfr. O. FRANZONI, *Segni di confine. Gli eventi*, Breno 1996, p. 67.

²²⁵ ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, s.d. V. anche ivi, 1533.05.30.

²²⁶ ASMI, CS, 782, 1474.05.07.

perseguire il proprio vantaggio a tutti i costi. Talvolta l'armonia fra bene particolare e generale sembrava pacifica: ad Ardesio l'arte della lana «è in grande comodo e utilidade così de li mercadanti de quello [sic] arte como ancora de li lavorenti di quello, e per honore universale de li personi del ditto comune». ²²⁷ Altre volte si dovette delineare in modo esplicito un interesse collettivo che i *soli* non dovevano ledere. Lo statuto di Cravegna (1492) che impediva di raccogliere più di due fasci di foglie o di strame per ogni persona del comune, manifestava anche le proprie finalità: realizzare l'«*equitas iuris*» di contro alla «*audatia*» e alla «*superbia*». Quello che consentiva ad ogni falciatore di procurarsi nei terreni comunali un quantitativo di fieno pari alla quantità segata in un giorno di lavoro, ricordava ai vicini del comune il loro obbligo sociale: «*ita quod alii fenatores circa eum fenantes possint fenare et laborare*». ²²⁸

Erano pertanto vietati gli accaparramenti di generi alimentari volti a sfruttare, quando non ad indurre, condizioni di penuria che consentissero di valorizzare le scorte, vendute a prezzi più elevati. Contro tali incette gli statuti di Como prescrivevano le quantità massime di biada, legumi e castagne pestate che i cittadini, i prestinai (fatto salvo ciò che essi si procuravano *extra mercatum*) e gli abitanti del contado potevano comprare per ogni giorno di mercato. I rivenditori di cereali dovevano impegnarsi con il podestà a non fare «*incavenationes blavorum tendentes verosimiliter in caristiam comuni et pauperibus Cumarum*». ²²⁹ Almeno sul mercato (di nuovo fuori dal mercato e dalla città le operazioni erano libere) si stabiliva che chi avesse già a sufficienza del proprio non ne comprasse («*quod nulla persona habens blavam et legumina et castaneas pistas pro suo usu et familie sue possit emere aliquam blavam et castaneas et legumina*»). ²³⁰ I prestinai non potevano immagazzinare il loro pane e i loro grani in case di privati e dovevano, come gli osti, «manifestare», se richiesti dalle autorità cittadine, il prodotto, evidentemente perché fosse possibile accertarne la qualità, ma presumibilmente anche misurarne le scorte; non era loro consentito, inoltre, tenere più di tre some di crusca. ²³¹ Se un forestiero avesse offerto ad Ardesio biade, olio, uva e frutta, lino, canapa e stoppa, nessuno avrebbe potuto comprare all'ingrosso (cioè una porzione superiore alla quarta parte del prodotto) prima che fossero trascorse tre ore dal suo arrivo, «per beneficio universale e maximamente de li poveri di questo comune». ²³² Si combattevano le posizioni di monopolio, vietando ad un unico investitore di cumulare certi dazi e la costituzione di società fra appaltatori

²²⁷ *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, p. 151, cap. 293.

²²⁸ T. BERTAMINI, *Cravegna. Storia, fede, arte*, Cravegna 2002, pp. 184-185, capp. 33-34.

²²⁹ *Statuta Cumarum*, pp. 318-319, capp. 11, 13. Cfr. A. STELLA, *Il «Bauernführer» Michael Gaismair e l'utopia di un repubblicanesimo popolare*, Bologna 1999, pp. 254-256.

²³⁰ *Statuta Cumarum*, pp. 320-321, cap. 18.

²³¹ *Statuta Cumarum*, pp. 324-326, capp. 28, 32, 35, 37, n. b.

²³² *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, pp. 150-151, cap. 292. Cfr. TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Valle Gandino* [1880], p. 35.

che avrebbero costituito potenti cartelli.²³³ A Clusone chi vendeva vino al minuto non poteva smerciare anche il pane; a Gorno il taverniere non doveva essere anche prestinaio.²³⁴ Nelle valli bergamasche si impediva non di rado di prendere all'incanto più di un mulino.²³⁵ Peraltro, con lo stesso fine e forse per più generali ragioni di controllo degli investimenti, si vietava di sub-appaltare i dazi e i mulini del comune.²³⁶

Si contrastavano le incette delle risorse collettive. Non si consentiva di falciare nei prati di proprietà comunale fino ad una data determinata e comunque solo su una superficie circoscritta, in modo che i più caparbi non danneggiassero i convicini.²³⁷ Con questi obiettivi venivano limitati il numero di animali da inviare sulle alpi, la quantità di legna, strame e foglie che era lecito prendere nei boschi, appunto per evitare che l'abuso dei beni indivisi da parte dei più intraprendenti ne privasse gli altri. Della «domega communis», quando venne messa in vendita a Bormio nella primavera del 1335, nessuno poteva acquistare più di otto staia.²³⁸

Minuziosa era la disciplina della competizione, nelle norme e negli usi non scritti, nel mercato della terra e del lavoro. In Val di Scalve, nella cui economia era cruciale l'attività mineraria, la ricerca delle vene era libera e l'estrazione del metallo spettava al loro inventore; nessuno però poteva mettersi al lavoro a meno di dieci passi dallo scavo in cui fosse impegnato il primo scopritore.²³⁹ Nelle valli attraversate dalle strade più battute, dove la popolazione era largamente impegnata nel trasporto delle merci in transito, si volle evitare una concorrenza spietata per assicurarsi i carichi. Gli ordini di Faido stabilivano che si dovessero dividere le merci «equalliter et equalli portione» fra i somieri delle tre degagne costituenti la vicinanza, e che nessuno dovesse oltrepassare la sosta dove erano smistate (evidentemente con lo scopo di accaparrarsi i carichi prima degli altri). Gli statuti di Valle Divedro volevano che i vetturali si avvicendassero secondo un turno (la «volta»); nessuno, qui, poteva trasportare più di due balle al giorno e non più di una alla volta.²⁴⁰ A Bormio era prescritto il numero massimo dei cavalli, nonché dei muli, che i «cabalarii» potevano possedere «pro somezando», ovvero al fine di recarsi «pro merchantia» in Val Venosta

²³³ *Statuta Burmii*, pp. 274-275, cap. 298, pp. 276-277, cap. 299; *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, pp. 70-71, cap. 30; *Statutum de l'Onore*, pp. 82-83, cap. 101.

²³⁴ SILINI, PREVITALI, *Statuti ed ordini del comune di Clusone*, p. 159, cap. 154; *Id.*, *Gli statuti cinquecenteschi del comune di Gorno*, pp. 120-121, cap. 33.

²³⁵ SILINI, PREVITALI, *Statuti ed ordini del comune di Clusone*, p. 146, cap. 25; *Id.*, *Gli statuti cinquecenteschi del comune di Gorno*, pp. 88-89, cap. 19; *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, pp. 98-100, capp. 129, 131.

²³⁶ G. ROSA, *Statuti di Vertova del 1235, del 1248, del 1256*, Brescia 1869, p. 25; *Statuta Burmii*, pp. 278-279, cap. 303. V. anche i testi citati alla n. precedente.

²³⁷ DELLA MISERICORDIA, *I nodi della rete*, p. 189; G. DE MAURIZI, *Montescheno (profili storici)*, Gozzano-Omegna-Domodossola 1919, pp. 84-85, capp. XXXIV, XXXVI; *Gli statuti veneti di Valgoglio (sec. XV e XVI)*, a cura di A. PREVITALI, Clusone 2006, pp. 65-66, cap. 63.

²³⁸ ASCB, QC, 1, 1335.04.07.

²³⁹ *Gli statuti antichi (1372) e moderni (1578) della Valle di Scalve*, pp. 120-121, cap. 102.

²⁴⁰ *Leventina*, pp. 1092-1096, doc. 639, capp. 3, 6; ALVAZZI, *Statuta Vallis Diverii*, p. 34, capp. LIX, LVIII, p. 39, cap. LXXX.

e in generale Oltralpe come in Valtellina, un modo per evitare che il settore venisse dominato da quanti fossero in grado di sostenere gli investimenti più ingenti. Rispetto al capitolo statutario, il Consiglio ordinario e quello generale si riservavano la facoltà di modificare i limiti: quattro cavalli nella prima redazione del testo, cinque nell'aggiunta del 1516, ma, nel dettaglio delle provvisioni, quattro nel 1490 e nel 1494, cinque nel 1495, 1497 e 1498, sei nel 1508, uno nel 1510, quattro nel 1511, cinque nel 1518. Con le nette variazioni imposte, valide peraltro solo per alcuni periodi dell'anno (fra novembre e aprile o nella stagione estiva), e i tempi stretti lasciati per adeguarsi alle disposizioni di volta in volta introdotte (dieci giorni, un mese o poco più), il potere pubblico costringeva gli imprenditori a rapidi disinvestimenti (visto che istituiva l'obbligo «alienandi sue baratandi» gli animali in eccesso) o consentiva loro di espandere le attività condotte. Chi non rispettava gli ordini subiva effettivamente pesanti condanne pecuniarie. Altre ordinazioni imponevano per contro una soglia minima, come quella delle due bestie da soma per «ire in Vallem Venostam pro somezando» nel 1498.²⁴¹ Pure in Val Leventina, a Faido, era dato un tetto al numero dei cavalli (due) che si potevano alimentare sui pascoli collettivi.²⁴²

Si trattava, ancora una volta, di posizioni condivise da più soggetti. Anche l'onore del mercante contemplava il benessere generale della società e dello stato: Franceschino Rusca di Lugano era solito «mercantare» anche a Milano e Como, scriveva a Francesco Sforza, «molto bonificando le vostre entrate».²⁴³ Il principe, poi, quando concedeva licenze di importazione dei grani durante le carestie, affermava di considerare obiettivi di equilibrio complessivo e di non poterne privare gli uni, facendoli «cridare et dolere», per esaudire gli altri.²⁴⁴ Secondo gli esponenti dei nobili ossolani da Breno e da Baceno, tentare di appropriarsi dei beni di una parentela rivale, approfittando di una confisca per omicidio, era riprovevole perché infrangeva il principio di buon vicinato economico («et mai non s'è trovato che nesuno de questo payexe sia ardito temptare tale cosa contra suo vicino»)²⁴⁵

Le comunità, forse, si spinsero oltre quando arrivavano a perseguire un certo livellamento, se non delle condizioni economiche e sociali, perlomeno dei diritti, definiti nel modo più omogeneo possibile per tutti i residenti originari del luogo. Gli statuti di Villadossola, consentendo ad un certo Tommaso e ai suoi eredi un uso particolare del bosco, si preoccupavano: «non ultra plus quam fecerint alii vicini».²⁴⁶ Gli uomini di Chironico non volevano che un uomo pure accolto in comunità «peteret plus et vellet

²⁴¹ *Statuta Burmii*, pp. 162-163, cap. 149; ASCB, QC, 2, 1490.11.15, 1491.06.13, 1492.04.14; 3, 1494.05.22, 1495.06.01, 1497.10.02, 1498.06.15, 1498.09.14; 5, 1508.06.14, 1510.10.15; 6, 1511.06.12, 1511.10.09; 7, 1518.06.05. Cfr. *Quaterni receptionum*, 1491.02.16-06.15, 1491.10.16-1492.02.15.

²⁴² *Leventina*, pp. 1092-1096, doc. 639, cap. 7.

²⁴³ TD, I/1, pp. 563-564, doc. 2087.

²⁴⁴ TD, I/3, p. 502, doc. 1999.

²⁴⁵ ASMi, Comuni, 34, Domodossola, 1496.02.01.

²⁴⁶ BERTAMINI, *Storia di Villadossola*, p. 405, cap. 25.

habere maiora iura quam unus alius vicinus» di godere dei pascoli, ed ottennero una sentenza favorevole dal tribunale di Val Leventina.²⁴⁷

Tali affermazioni diventavano un'aperta sfida politica quando si rivolgevano a coloro che avevano fatto della distinzione la loro identità sociale. Il comune di Grosio affrontò i Venosta dettando norme sull'alpeggio che dovevano valere per tutti («non sia alcuna persona de qual conditione volia se sia»)²⁴⁸ e pretendendo che i discendenti degli antichi signori locali si comportassero come gli *alii* e i *ceteri* vicini, fossero vincolati alle stesse norme, contestando loro una *melior conditio* («*prout ceteri* de ipso communi faciunt et secundum ordines dicti communis»); «idem d. Vescontinus evadere non potest quod teneatur stare ordinibus dicti communis quibus alligati sunt *etiam ceteri* de ipso communi»; si negò «quod [d. Vescontinus] posset ponere in ipsis alpebus satis valde *maiore* numerum bestiarum [...] *quam alii* de commune ipso facere possunt»; lo si accusò: «volens usurpare res ipsius communis *plus* debito et *quam ceteri* de ipso communi fecerunt et faciunt».²⁴⁹ Nel 1534 il comune di Chiuro chiese che agli aristocratici fosse consentito condurre al pascolo solo le bestie invernate, perché «*conditio aliorum bestiaminum hominum dicti communis [non] fiat deterior*». Anche in materia fiscale, i nobili avrebbero dovuto pagare «*prout faciunt et facere soliti sunt alii homines* de dicto comuni».²⁵⁰

In Valcamonica si adottò, con pari insistenza, lo stesso linguaggio, allorché il comune di Angolo stabilì di *acceptare* Albertino Federici di Angolo, i suoi figli ed eredi «ut in omnibus et per omnia *sine ulla differentia sint in eo statu et gradu in quo sunt ceteri vicini* et homines dicti comunis de Angullo», con i patti, infatti, che i nobili «non possint tenere bestiamina nisi pro rata predictorum suorum», pagassero le taglie «*prout faciunt alii vicini* dicti comunis», usassero dei mulini comunali «*sicut alii vicini* dicti comunis», dovessero «observare et iurare de observando ordines dicti comunis *sicut alii vicini* dicti comunis», partecipassero di ogni entrata del comune «*sicut alii vicini*», godessero dei terreni che loro stessi avevano ceduto al comune «pro rata sua [...] uti homines de dicto comuni». Ci si cautelò anche contro la possibilità che essi sbilanciassero i rapporti interni al comune con il peso della loro ricchezza, stabilendo che avrebbero contato come singoli e non per il loro patrimonio («quod non equivalerint in dicto comuni nisi per solam vocem pro qualibet testa et non per extimum seu et *prout faciunt ceteri vicini* de dicto comuni»)²⁵¹

A questo disegno si opposero i consorzi aristocratici, chiedendosi: «quis prohibet aut que ratio dictat ut melioris sit conditionis unus quam alter?». Tuttavia gli uomini riuscirono ad imporre alla controparte il principio

²⁴⁷ Leventina, p. 1960, doc. 943.

²⁴⁸ ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1515.03.07, cap. 17.

²⁴⁹ ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1532.05.25 e s.d. V. sotto, n. 272 e testo corrispondente. Cfr. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità*, pp. 219-220.

²⁵⁰ SAG, AB IV 8 a/2, pp. 431-438, 1534.06.03; pp. 311-321, 1534.07.15.

²⁵¹ Raccolta R. Putelli (Breno), Pergamene, 356, 1477.01.12.

dell'appianamento dell'iniqua distribuzione del meglio e del peggio fra i diversi ceti come condizione per la soluzione del conflitto sociale. La sentenza del governatore della Valtellina accolse il modello proposto dai vicini e dai nobili minori di Chiuro, se consentiva ai nobili maggiori l'uso del pascolo e il godimento delle altre *utilitates* del comune solo «*pari gradu cum hominibus aliarum quinque quadrarum dicti communis*». Circa un'altra questione sottoposta alla sua valutazione, il diritto delle parti di tenere ospizi, l'ufficiale decise ispirato dallo stesso ideale di parità: i nobili maggiori potevano aprire un solo ospizio, gli uomini tutti quelli che avessero voluto, ma alla fine «*lucra, utilitates et comoditates*» dovevano essere livellati. In altre parole i nobili maggiori, in modo proporzionato al loro estimo, avevano diritto ad una sesta parte degli introiti degli ospizi in esercizio a Chiuro, e quindi se gli uomini avessero lucrato più dei 5/6 e la loro controparte meno di 1/6 il trasferimento della differenza avrebbe dovuto allineare i bilanci alle proporzioni fissate a priori.²⁵² Nel 1532 la sentenza delle autorità delle Leghe stabili che i Venosta godessero dei pascoli «*sicut alii de Grosio*».²⁵³ Anche i Federici di Esine dovettero pattuire con il comune di monticare «*quando vadunt etiam alii vicini*» e di pagare per l'uso del bosco «*prout solvunt alii vicini*».²⁵⁴ Questo complesso di norme, provvedimenti consiliari, ragioni difese nel corso dei processi generava una specifica tensione fra la sfera economica e quella politica, dove si concertava un ideale di integrazione sociale che le relazioni d'interesse non dovevano infrangere. Giovanni Besta, infatti, poté dichiararsi preoccupato esclusivamente del proprio profitto: «*fare de li beni et rasone d'essa fictalicia [...] la utilidade sua*», «*consequire comodo et non detrimento*».²⁵⁵ Il comune, per contro, inquadrò la situazione anche contemplando l'esigenza della pace pubblica: la supplica di Teglio avvertiva che, se si fosse consentito al gentiluomo di perseguire il proprio disegno, «*scandala, discordia et divisiones*» si sarebbero prodotti «*in ipsa terra*».²⁵⁶ Di nuovo la comunità fu autorevolmente spalleggiata nella battaglia per affermare il suo punto di vista: la qualità politica della gestione comunitaria era compresa e messa in rilievo da Azzo Visconti, che considerando l'entità del patrimonio e la larga diffusione del possesso perorava l'opportunità dell'investitura all'istituzione locale piuttosto che ad un singolo. Il commissario, in particolare, era esplicito circa le ragioni tutte politiche per cui avere maggiore riguardo della collettività: «*el comune da Tillio fa de li fochi MCC et è posto nel mezo de la valle, a li confini, et è la più fidele terra habia questo stato in quelle parte*». Per contro, allorché il Besta aveva spuntato l'investitura episcopale, «*fu per succedere grandissimo desordine*

²⁵² SAG, AB IV 8 a/2, pp. 431-438, 1534.06.03; pp. 311-321, 1534.07.15.

²⁵³ Archivio Visconti Venosta (Grosio), Scritture contabili e atti di proprietà, 113, fasc. 4, ff. 1r.-5v., 1567 ca.

²⁵⁴ SINA, *Esine*, p. 316, doc. VIII.

²⁵⁵ ASMi, Famiglie, 19, Besta, s.d.

²⁵⁶ ASMi, Comuni, 81, Teglio, s.d.

et scandallo»; ancora, con lo sguardo rivolto al futuro, «restando questa fictaleza in le mane de dicto Iohanne, è veramente per succedere in quella terra grandissimo scandallo et errore». ²⁵⁷ L'ufficiale voleva piegare la stessa chiesa milanese ad una condotta socialmente responsabile: il duca, a parer suo, doveva provvedere «che li agenti per l'arcivescovato non voliano, a posta de cento libre più e meno, tenere in squarta et divisione questa terra, et quando ben loro el volieno, vostra excelentia no'l de' volere». ²⁵⁸

Galeazzo Maria Sforza e il primo segretario Cicco Simonetta condivisero e senz'altro rafforzarono in Azzo Visconti l'idea del primato della convivenza fra i sudditi e del pacifico governo sul *comodo* individuale. In primo luogo promossero la composizione fra le parti in causa anche a dispetto delle loro astratte ragioni giuridiche ed economiche. Il duca, sapeva Azzo Visconti, «me commette et comanda che volia procedere ad accordare la comunità da Tillio con Iohanne da Besta et con li agenti per l'arcivescovato». ²⁵⁹ Il primo segretario ducale insisteva sull'esigenza di un compromesso («parme che questa cosa se debia conzare de acordio»; «sforzateve de acordarli insieme»), trovato con avveduto senso politico («diligentia et industria», «a la discretione vostra», «ad la prudentia vostra»), con lo scopo finale di accontentare i contendenti («né l'una parte né l'altra habia più casone de ritornare [a Milano], né reghiamare per questo»), ma soprattutto di ridurre al minimo il malcontento della popolazione («con manco reghiamo di homini che serà possibile», «aciò che li dicti homini habino casone de stare pazienti»). ²⁶⁰ Quando poi Galeazzo Maria Sforza rivolse agli «agentes» dell'arcivescovo di Milano l'ammonizione («admonemo») a non investire dei detti beni Giovanni Besta, ribadì in termini ancora più chiari e generali la sua politica, manifestando le sue preoccupazioni («seria per seguire un gran inconveniente et confusione tra li dicti homini») e proponendo un modello di governo all'arcivescovo, che enfatizzava il valore del consenso («de questa opinione non dubitiamo debia esser lo prelibato reverendissimo monsignore, la cui signoria de' havere caro governare li soi subditi in pace et quiete et cum bono contentamento»). ²⁶¹

7. Uso domestico, proprietà e mercanzia

Date le premesse che ho illustrato, le comunità dovettero proporre per l'iniziativa economica individuale una misura concreta, che scongiurasse

²⁵⁷ ASMi, CS, 782, 1474.05.07. È utile ricomporre qui un periodo da cui ho già tratto varie citazioni: «retrovandosi l'arcivescovato de Milano havere molti beni nel comune da Tillio de Voltolina, quali sono ne le mane forse de CCCC persone et per questo sempre soleva de questi beni investersene la comunità, la quale poy facesse a li homini agievoleza di tempo et remissione secondo le conditione de' tempi».

²⁵⁸ ASMi, CS, 782, 1474.06.18.

²⁵⁹ ASMi, CS, 782, 1474.06.18.

²⁶⁰ ASMi, CS, 782, 1474.06.24. Cfr. la frase riportata sopra, n. 18.

²⁶¹ ASMi, Missive, 112, f. 74v., 1473.07.31.

la lesione degli interessi collettivi. Nel 1534 il comune di Chiuro chiese che ai nobili esenti, come agli altri uomini, fosse consentito un accesso al pascolo limitato al bestiame mantenuto nel corso dell'inverno con il fieno raccolto entro il territorio comunale («ad tenendum *sua bestiamina* in paschulis et alpibus dicti communis que ihemant in dicto comuni ex feno et herba territorii dicti communis, ut non possint nec valeant bestiamina que habent et paschunt ex feno aliorum communium pascere in dicto comuni»). Al contrario i Quadrio respingevano tale limitazione quantificata dal «*proprium [...] fenum collectum in communi Clurii*», per conservare la libertà di procurarsi anche altrove il foraggio necessario e poi di alpeggiare «omnia armenta». Proponevano, piuttosto, che i monti venissero assegnati secondo il numero di capi posseduti, numero che evidentemente sarebbe rimasto incondizionato («quod montes ipsius communis dividantur inter ipsos homines communis secundum capita armentorum quolibet anno ad hoc ut quilibet ipsius communis habet *commodum* secundum exigentiam suam»). Il governatore della Valtellina accolse le ragioni del comune («dicti homines quadre nobilium alias exempti possint et valeant et eis liceat tenere congruis temporibus in pascuis quibuscumque dicti communis Clurii tam in plano quam in montibus et alpibus [...] omnia *eorum nobilium armenta* que hiemaverint et hyemare continget quotannis in dicto communi teneri per ipsos nobiles propriis sumptibus et expensis tantum»).²⁶²

Secondo lo stesso principio, il luogotenente del capitano di Valtellina provò a conciliare i nobili esenti e le altre componenti del comune di Ponte, dove solo le bestie invernate, notificate al decano, e «sue proprie» (degli abitanti) sarebbero state ammesse al pascolo.²⁶³

Nel 1465 anche in Valcamonica i Federici di Esine e il comune locale, alla difficile ricerca di un accordo circa la misura in cui i nobili potevano concorrere all'erogazione dei servizi ai viaggiatori e godere dei beni collettivi, si avvalsero dello stesso principio. Gli aristocratici avrebbero potuto monticare solo il bestiame «que [...] habent et habebunt sua manu et in eorum habitationibus»; tagliare il bosco gratuitamente se si trattava di fare legna «ab igne et in opere pro usu suo in edificando et reparando [...] domos», e pagando invece un tributo quando producevano carbone e «lignamina ab opere pro vendenda»; allestire liberamente la taverna «ad eorum habitationes», mentre per aprirne una in piazza avrebbero dovuto concorrere alle tasse pagate dal comune.²⁶⁴

La lite che sviluppò più ampiamente questi temi è quella fra il comune di Grosio e i Venosta. I membri del consorzio aristocratico pretendevano di poter usare in modo illimitato del pascolo, ossia di inviarsi le bestie grosse e minute «recepte ab hominibus dicti communis Groxii quam a forensibus».²⁶⁵ Con uno statuto introdotto nel 1507, per contro, il comune intese regolare

²⁶² SAG, AB IV 8 a/2, pp. 431-438, 1534.06.03; pp. 311-321, 1534.07.15.

²⁶³ SAG, A B IV 8 a/2, pp. 297-307, 1537.08.03.

²⁶⁴ SINA, *Esine*, pp. 315-317, doc. VIII.

²⁶⁵ ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, s.d.

l'alpeggio riservandolo ai soli capi di proprietà dei nobili come dei vicini, allevati d'inverno nelle stalle locali. Nel 1508 una convenzione fra le parti stabili che, per gli anni 1509 e 1510, Antonio Venosta potesse «accipere [...] extra commune» castroni e altri capi e monticarli, pagando un fitto e comunque a due condizioni: non dovevano essere superati i 1000 esemplari; inoltre «que bestie sint et esse debeant proprie ipsius d. Antonii et non aliter».²⁶⁶ Trascorsi i due anni, fu necessario un nuovo compromesso. Gli arbitri accordarono ai Venosta condizioni di vantaggio per ben sessant'anni, consentendo loro di raccogliere greggi forestiere; spirato il termine, avrebbero potuto monticare «tantummodo bestias acceptas et accepturas in ipso comuni», come gli altri abitanti.²⁶⁷ Nel 1515 gli statuti ribadivano che solo il bestiame invernato nel territorio di Grosio poteva essere monticato e consentivano solo agli estimati (dunque non ai privilegiati come i Venosta) di comprare fino a quattro vacche «forestere quanto terrere» per l'estate e mandarle al pascolo «senza altra graveza»; inoltre vietavano di «tenir vitelli de altri personi sopra li mazenghi on sia altompni».²⁶⁸ Quelli del 1539 permettevano solo a chi non avesse vacche di comprarne o affittarne («tore a molzere») un paio e a chi ne possedesse una sola di procurarsene un'altra, nonché di sostituire i bovini da traino eventualmente morti. Per tutti gli altri era ribadita la rigorosa restrizione del pascolo alle bestie invernate, cioè, si precisava, non comprate dopo Natale.²⁶⁹

Nel 1532, sempre per la volontà del comune di limitare i diritti di Viscontino, figlio di Antonio, alla possibilità di «ponere bestias suas proprias» sulle alpi e non di più, nacque una nuova causa.²⁷⁰ L'anno stesso gli oratori delle Tre Leghe emisero una sentenza, che riguardava anche gli altri Venosta, favorevole agli uomini: consentiva ai nobili di avere parte nei pascoli solo «ad eorum domorum necessitates et usus, cum omnibus eorum bestiis quas ipsi in dictis confiniis et locis de Grosio hyemare possunt et non ultra, sicut alii de Grosio, ita tamen quod ipsi de Venosta nullam bestiarum minorum vel maiorum merchantiam in hiis agant». Per conto gli introiti comunali («alii census, gaudimenta et annue intrate que ipsum comune habet aut ultra eorum usum locarent et aliquit ex inde superlucrari possint») sarebbero stati gestiti solo dagli uomini, né sarebbero stati condivisi dal consorzio aristocratico. L'unica condizione posta era che le locazioni non pregiudicassero alle necessità delle parti in causa: «quod non debent locari nec vendi [...] de comunantiis quibus ambe partes pro eorum usu indigerent».²⁷¹ Pochi mesi dopo il comune ne ricordava il disposto in volgare: «che nesuno non possa fare *merchantia* alchuna et metere bestiame sopra li monti, salvo come

²⁶⁶ ASCG, Pergamene, 278, 1508.05.05.

²⁶⁷ ASCG, Pergamene, 288, 1510.05.25.

²⁶⁸ ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1515.03.07, capp. 17, 54.

²⁶⁹ ASCG, Statuti, 1, fasc. 5, 1539, cap. 27. Ho cercato di ricostruire così il senso del capitolo, poco perspicuo a causa di alcune correzioni.

²⁷⁰ ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, 1532.05.25.

²⁷¹ N. VISCONTI VENOSTA, *Memorie spettanti alle famiglie dei Venosta di Valtellina e ai signori di Mazia di Val Venosta*, edite da U. CAVALLARI, Sondrio 1958, p. 144, doc. 99.

fano li altri del comune et per quello inverneno de *suo* feno», mantenuto, cioè, «super bonis que ibidem habet et possidet». ²⁷²

Nel 1534 un altro compromesso e un arbitrato tornarono sul numero di vacche che Viscontino poteva monticare, oltre a quelle che invernava. ²⁷³

Nel 1552 il comune e il nobile ridiscussero dei criteri più o meno restrittivi con cui interpretare le condizioni per accedere ai pascoli. Il Venosta pretendeva l'ammissione anche delle «bestias forenses per ipsum d. Viscontinum ex suis pecuniis aquisitas et veluti proprias in dictis alpihus tenere», quelle, ancora, che «iemare asserebat licet forenses». Gli uomini gli negavano questa possibilità richiamandosi agli statuti, che stabilivano «quod nemo inter comuni habitans valleat bestias forenses super montibus predictis ponere». Inoltre lo accusavano di avere locato ad estranei i diritti di pascolo che invece spettava solo a Viscontino e ai suoi eredi «cum suis propriis bestiis utendi tantum». ²⁷⁴

Dopo un quindicennio le parti sembrano invertirsi. I Venosta, infatti, si appropriarono dell'argomento usato in passato contro di loro e invocarono la *declaratio* dei signori delle Leghe che, nel 1532, aveva consentito l'affitto dei beni indivisi solo per la parte che eccedeva l'*usus* dei nobili e dei vicini, escludendone ciò che «ambae partes pro eorum usu indigerent». Ora, i Venosta lamentavano di non disporre delle comunanze a sufficienza «pro eorum animalibus», poiché gli ufficiali «locant quod non superest ad pabulum pro eorum animalibus». Gli uomini si tennero fermi ai principi dell'economia domestica più volte ribaditi («nobiles ea tantum animalia pascere possunt quae hyemare possunt *ad usum et domorum necessitates* et non ultra») e sostennero di non aver mai messo in pericolo con le locazioni la necessità degli antichi signori. L'università, dicevano, non aveva disatteso a quelle condizioni: «gaudimenta, annui redditus et pensiones, *deducto usu*, ad comune spectant», ma mai era stata intaccata la «pars [...] quae sufficiat pro earum (sic) animalibus», il «*necessarius usus* pro ipsorum animalibus». ²⁷⁵ Nella seconda metà del secolo, dunque, almeno a parole, la nobiltà non rivendicava nemmeno più il diritto ad un uso commerciale dei monti, ma reclamava semplicemente la garanzia della propria economia domestica.

Nei documenti che si sono presentati, alla proposta nobiliare di aprire i pascoli all'indiscriminato *commodum* di ciascuno, definito solo dall'*exigentia sua*, le comunità opposero una costellazione di concetti e di misure. In una convenzione del 1200 i signori e gli uomini di Darfo potevano infatti accordarsi sul caricamento delle alpi con le pecore stabilendo «nec liceat dominis immoderatam quantitatem ducere». ²⁷⁶

²⁷² ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3, s.d. e 1532.08.08.

²⁷³ ASCG, Pergamene, 358, 1534.04.13.

²⁷⁴ ASCG, Cause e liti, 41, fasc. 3 [1552].

²⁷⁵ Archivio Visconti Venosta (Grosio), Scritture contabili e atti di proprietà, 113, fasc. 4, ff. 1r.-5v., 1567 ca.

²⁷⁶ A. SINA, *Il comune e la parrocchia di Darfo*, in «Memorie storiche della diocesi di Brescia», IX, 1938, pp. 21-52, p. 33.

Due o tre secoli dopo l'aumento della popolazione e la pressione sulle risorse ambientali richiedevano ormai di determinare limiti più rigorosi. La categoria centrale nella proposta delle comunità, che però sarà accolta dalle autorità statali e infine farà breccia anche nel campo avversario, fu quella dell'*usus proprius*.

Già nelle carte processuali esaminate attorno alla nozione di uso proprio gravita una gamma ampia, ma ben determinata, di idee e di immagini: quelle di proprietà (si consente di monticare le bestie *sue proprie*, alimentate nel corso dell'inverno con il *suo feno*), bisogno (a tutti è assicurato l'accesso alle quote della comunanza che *pro eorum usu indigerent*), casa (quando si tratta del bestiame tenuto *in eorum habitationibus*, si consente di fare legna *pro usu suo in edificando et reparando domos* e di tenere liberamente taverna *ad eorum habitationes*). Legami ulteriori vengono stabiliti fra la casa e la necessità (se i pascoli servivano *ad eorum domorum necessitates et usus*). *Vendere* la legna, produrre il carbone, *locare* i monti ad altri particolari, fare *merchantia* di vacche e pecore, comprare il fieno,²⁷⁷ dunque le operazioni condotte sul mercato della terra e dei suoi prodotti, del bestiame e dei combustibili o dei materiali da costruzione, sembrano costituire invece il polo opposto dell'uso familiare. All'economia domestica sono associate condizioni di libertà e gratuità, all'economia di scambio limitazioni e tributi.

Per comprendere la compattezza e la forza persuasiva dell'argomentazione, è necessario ricorrere, per l'ultima volta, al più ampio ventaglio di fonti della norma e della pratica, grazie alle quali sia possibile esplorare lo svolgimento di questo discorso e misurare il consenso che ci si aspettava lo accogliesse.

Le comunità, quando il fine era l'uso proprio, contemplavano sistematicamente eccezioni alle norme di contenuto economico, sospendendo i divieti altrimenti in vigore che qui si sono passati in rassegna. Esentavano dai dazi sulla vendita, la macinazione dei cereali, la macellazione o esigevano tributi meno gravosi quando si trattava di merci e vettovaglie di uso proprio; ancora, permettevano di comprare generi alimentari da persone diverse dai titolari di concessioni comunali; accordavano la possibilità di collocare sul mercato i prodotti dell'allevamento, in modo da procurarsi i cereali.²⁷⁸ Consentivano di prendere legna nei boschi protetti per costruire carri, fabbricare case e rustici, realizzare le recinzioni dei fondi e le canalizzazioni, alimentare il fuoco della casa. Accordavano eccezioni al calendario agricolo, come la raccolta dell'uva prima che fosse consentita la vendemmia; giustificavano il mantenimento di alcune bestie a casa durante il periodo dell'alpeggio e consentivano la monticazione senza il pagamento degli erbatici. Se questi orientamenti sono generalizzati, alcune concessioni si presentano come particolari di determinate realtà economiche e sociali.

²⁷⁷ A Grosio era vietato acquistarne fuori dal comune, invece era consentito procurarsene dagli altri vicini fino alla quantità di tre carri «pro focho» (ASCG, Statuti, I, fasc. 5, 1543, cap. 26).

²⁷⁸ ASCB, QC, 5, 1506.06.30, per l'ultima disposizione ricordata.

A Brissago, sul lago Maggiore, era consentito frangere le pietre «ad suum usum», cioè non per «exportare». ²⁷⁹ A Villadossola era lecito ai preti acquistare fieno e strame, operazioni altrimenti vietate. ²⁸⁰ Il comune di Bormio permise a coloro che avrebbero sostenuto con un prestito di denaro l'allestimento della farmacia di ottenere medicine per quella somma, purché fossero «pro se tantum». ²⁸¹

L'uso proprio, anche in quanto misura accettata e accettabile dell'impatto ambientale delle attività individuali, poteva aiutare a trovare il punto d'incontro nelle liti fra comunità e particolari o nei loro accordi commerciali. I patti fra uomini e signori o comunità vicine, gli arbitrati intesi a porre fine alle vertenze confinarie, la concessione graziosa di una comunità ad alcuni particolari potevano riferirsi tutti a questa stessa misura per regolare l'uso del pascolo o del bosco conteso, la raccolta di foglie come strame o del legname per costruire case, stalle e ponti. ²⁸² Nella lite fra il capitolo di S. Romerio e S. Perpetua e il comune di Cosseto, che si disputavano il possesso delle alpi di Stavello e Tegiale, l'ente ecclesiastico concesse agli uomini se non altro il diritto di condurre le loro bestie all'alpeggio. ²⁸³ Così, infine, si potevano accordare i contraenti, quando le comunità cedevano diritti di taglio degli alberi o locavano boschi ad imprenditori privati, salvaguardando però la possibilità dei vicini di usare delle risorse forestali fino alla soglia consueta. ²⁸⁴

Anche le autorità statali attribuivano all'uso proprio forza dirimente, allorché dovevano mediare le contese fra le comunità ad esempio per il pascolo ²⁸⁵ o fra le comunità e i particolari. Gli riconoscevano uno spazio a sé nell'ambito dei rapporti economici, quando si trattava di accordare particolari immunità fiscali. Il duca di Milano esentò gli ebrei dai dazi sul macinato, la molitura e l'imbottato di Lugano «pro eorum usu». ²⁸⁶ Concesse privilegi o particolari licenze di importazione del vino e cereali alle terre che ne soffrivano penuria. ²⁸⁷ Naturalmente la determinazione di tale quantità poteva essere molto incerta e consentire frodi. Così nel 1456 Francesco Sforza stabilì che gli uomini della Valle del Reno, dell'episcopato di Coira, cui era consentito condurre dal territorio comasco il vino in

²⁷⁹ GILARDONI, *Per una rilettura*, p. 205, cap. 189.

²⁸⁰ BERTAMINI, *Storia di Villadossola*, p. 393, cap. 45.

²⁸¹ ASCB, QC, 1, 1465.02.14.

²⁸² *Leventina*, pp. 611-612, doc. 419, pp. 1537-1538, doc. 802; *Provvisoni di Bellinzona*, p. 109, doc. 1157; *Statuti di Poschiavo*, ff. 95v-96r.; *Blenio*, p. 560, doc. 247, p. 1295, doc. 542.

²⁸³ ASSBVT, Pergamene, 467, 1321.06.13.

²⁸⁴ ASSO, AN, 24, f. 137r., 1362.02.16; 50, ff. 217r.-218v., 1389.05.09 (la seconda investitura dovette essere perfezionata da un arbitrato fra le parti).

²⁸⁵ ASMi, CS, 1153, 1491.07.04: nel corso di una disputa ai confini del dominio, si erano stilati alcuni capitoli di accordo, fra cui «quod illi de Tirano teneantur dare illis de Bruxio tot paschua & nemora que sufficientissime satisfaciant pro usu illorum de Bruxio». *Statuta Burmii*, pp. 280-281, cap. 306: i signori delle Tre Leghe suggerirono lo statuto, convenuto fra agenti del capoluogo e delle contrade, che il comune non avrebbe affittato i pascoli di cui gli uomini delle Vallate avevano bisogno («indigere»).

²⁸⁶ TD, II/2, pp. 275-276, doc. 1161.

²⁸⁷ CAVALLI, *Cenni statistico-storici*, p. 193. Così la repubblica di Venezia: *Gli statuti antichi (1372) e moderni (1578) della Valle di Scalve*, pp. 23-24.

qualsiasi quantità senza il pagamento del dazio del vino forestiero, purché fosse «ad usum hominum et personarum habitantium in dicta Valle Reni et viandantium per dictam vallem tantum», prestassero ai dazieri una conferma giurata della destinazione («sacramentum [...] deferre si vinum quod ducere contingerit, pro usu [...] hominum et personarum habitantium et viandantium ad dictam vallem Reni [...] conducere volunt»).²⁸⁸ Quando nel 1545 gli oratori delle Leghe dovettero decidere una controversia fra il comune di Dubino e Bartolomeo e Paolo Vicedomini, rappresentanti anche dei loro massari, quando cioè dovettero fissare un limite al taglio degli alberi e all'estrazione delle pietre necessarie al funzionamento di una calchera, attività che produceva il dissesto idrogeologico dell'area lamentato da proprietari e possessori, fecero riferimento sempre all'uso proprio, sia della calcina, sia del legname.²⁸⁹

Se l'uso proprio riconosciuto dalla comunità era quello degli individui o, vedremo, delle famiglie, l'uso proprio legittimato dallo stato era quello della comunità nella sua interezza. Nei capitoli di dedizione con cui Bormio contrattò con gli Sforza la possibilità di condurre vino e vettovaglie senza dazio, il lessema «pro usu ipsorum hominum» del 1477 diventò «pro uso d'essa comunità» nel 1495.²⁹⁰ I privilegi, come le liti, davano così compattezza ad esigenze collettive, fondando la coscienza di un interesse della comunità nel suo complesso.

Approfondendo le interconnessioni che si sono già presentate, si verifica in primo luogo come l'uso proprio sia legato al necessario: «pro suo usu et necessitate».²⁹¹ In generale, si direbbe che la laboriosità impegnata a procurare il sostentamento sia uno dei valori di queste popolazioni rurali. Per la comunità del Piano di Giornico l'«industria» era un titolo di merito di quanti venivano accolti come nuovi vicini, e la stessa estensione delle prerogative del vicinato, e dunque dei diritti di partecipare delle risorse indivise, doveva servire loro a «vitam suam sustentare cum suis laboribus».²⁹² In questo quadro, come l'indigenza, anche la necessità era una valida ragione di eccezione, ad esempio nel caso in cui gli statuti salvaguardassero dal sequestro gli attrezzi da lavoro.²⁹³ «Pro necessitate», quindi, alcuni testi consentivano ciò che altri permettevano «ad eius usum tantum», come vendemmiare prima del giorno fissato.²⁹⁴ Ovviamente tale

²⁸⁸ ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, p. 108. V. anche ASMi, CS, 1153, 1491.09.01.

²⁸⁹ Società storica valtellinese (Sondrio), Pergamene, Fondo Melzi di Cusano, 75, 1545.03.24.

²⁹⁰ BCCo, ms., 6.2.17, 1477.03.20; ASMi, Comuni, 12, Bormio, 1495.02.18.

²⁹¹ *Statuta de Tallamona*, 1538, f. 24v.

²⁹² *Leventina*, p. 1627, doc. 844.

²⁹³ Archivio di Stato di Bellinzona, Fondo Pometta, *Statuta communis Berinzone*, Statuti civili, cap. 74. Cfr. M. DELLA MISERICORDIA, *Comunità, istituzioni giudiziarie, conflitto e pace nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen âge», 122, 2010, pp. 139-172, p. 155. Ancora, per l'indispensabile alimentazione degli animali si consentiva il taglio anticipato dell'erba (BERTAMINI, *L'ordinamento antico*, pp. 180-181, cap. 27).

²⁹⁴ Nell'ordine DE MAURIZI, *Montescheno*, p. 80, cap. XXII; BERTAMINI, *Mocogna*, p. 14, cap. 18. A Premia si concedeva alla «persona bisognosa per qualche casa ed edifici», che fosse «nelle massime necessità», di prendere legna nei boschi, nella misura di «quello li fa bisogno per il suo lavoro» ovvero di «quello che li sarà stato necessario per così edificare» (DE MAURIZI, *Memorie storiche di Premia*,

necessità si graduava a seconda dei diversi livelli sociali: il duca di Milano vietò l'esportazione dell'argento dal dominio, ma non poteva non accordare «quod magnates et nobiles transitum facientes per territoria predicta possint licite, pro suo usu et pro suis apparamentis, portare et conducere ac conduci facere, secundum eorum dignitates et gradus, argentum in vasis et yocalibus sibi decentibus». ²⁹⁵

In secondo luogo, l'uso proprio era l'uso della famiglia («pro suo et familie sue usu»), ²⁹⁶ anche in senso traslato, intendendosi cioè il gruppo dei collaboratori di un ufficiale. ²⁹⁷ Si trattava altresì di quanto serviva alla casa, metafora per indicare di nuovo la famiglia («pro usu domus seu familie sue»), ²⁹⁸ ma anche, concretamente, l'edificio abitato dai congiunti. Dunque le agevolazioni circa il taglio del bosco erano «per fabricare case» ²⁹⁹ o «asserer a tecto», ³⁰⁰ per alimentare il fuoco che ardeva nella cucina e simboleggiava la comunità familiare (il comune di Bormio consentiva ai vicini di fare legna in una località della Valfurva «pro faciendo ignem in domo eorum pro suo uti»; nel 1545 gli oratori delle Leghe garantivano agli abitanti di Dubino il taglio di «ligna pro eorum familliis et eorum usu in domo utenda pro eorum coquinis et ad eorum domorum usum tantum»). ³⁰¹ La casa, poi, era intesa non solo come un manufatto che assorbiva materiali ed energie, ma come un perimetro della vita di essere umani e animali, protetto da particolari immunità. Già nel ricordato patto del 1200 i «domini» del castello di Montecchio e gli uomini della «curtis» di Darfo che ne dipendevano convennero che i signori potessero servirsi della legna «necessaria ad domus proprias in illo loco reficienda» nella parte del bosco pure assegnata ai vicini. Il comune di Cosseto strappò ai religiosi di S. Romerio e S. Perpetua un diritto di pascolo per le «bestie proprie hominum de Cuxeti seu quas tenent in dicto loco in eorum habitacionibus». A Morbegno dal dazio del frumento era escluso il consumo «in domo et famillia». ³⁰²

p. 103, cap. XVI, p. 106, cap. XXIII), come altrove si consentiva «pro fabricatoribus domorum et hedifitorum pro usu tantum» (*Statuti rurali di Anfo*, p. 119, cap. 55).

²⁹⁵ I «registri litterarum», pp. 226-227.

²⁹⁶ T. BERTAMINI, *Storia di Montecrestese*, Domodossola 1991, p. 611, cap. 25. Cfr. Archivio storico del comune di Rogolo, b. 45/a, fasc. 2, 1545.04.13, cap. 34 (consultati nella riproduzione fotostatica resami disponibile da Diego Zoia); MORONI STAMPA, *Gli statuti dei dazi*, pp. 53-54, cap. XVIII, p. 78, cap. V.

²⁹⁷ I magistrati del principe potevano «invassellare» vino senza dazio, purché nella misura della «quantitas [...] sibi necessaria pro suo et familie sue usu et sociorum suorum» (*Statuti di Como del 1335*, II, pp. 352-353).

²⁹⁸ *Statuta de Tallamona*, 1525, f. 6r., cap. 16. Cfr. *ivi*, 1538, f. 24v.

²⁹⁹ *Statuti di Poschiavo*, f. 95v. Cfr. *Statuti rurali di Anfo*, pp. 118-120, capp. 54-55.

³⁰⁰ V. CREDARO, *Lo statuto dei boschi della contea di Bormio*, in *Mons Braulius. Studi storici in memoria di Albino Garzetti*, Sondrio 2000, pp. 107-153, p. 134.

³⁰¹ CREDARO, *Lo statuto dei boschi*, pp. 131 (per la citazione), 137, n. 59, pp. 142, 147; Società storica valtellinese (Sondrio), Pergamene, Fondo Melzi di Cusano, 75, 1545.03.24.

³⁰² Nell'ordine, SINA, *Il comune e la parrocchia di Darfo*, pp. 30-31; ASSBVT, Pergamene, 467, 1321.06.13; ASSO, AN, 8, f. 42r.-v., 1333.05.30. Nel 1465 il Consiglio ordinario del borgo stabili «quod quelibet persona de Burmio et habitatrix Burmii» poteva importare vino a condizioni avvantaggiate, fino ad una quantità determinata «pro singulo capite domus seu pro singulo igne», a patto di «iurare de

La concessione alla casa e alla famiglia ribadiva la collocazione dell'uso proprio entro la sfera della necessità, come testimonia la «licentia [...] conducendi [...] pro usu suo [...] casei et butiri et aliarum rerum necessarium pro eis et eorum domibus et familiis tantum» accordata dalla Val Lugano³⁰³ o il lodo arbitrale che permetteva ai brusaschi di «tuore legne necessarie per uso de le sue case» in un bosco situato nel territorio della vicina Poschiavo.³⁰⁴ Soprattutto faceva poggiare la legittimità del comportamento economico e la gratuità dello scambio su uno dei pilastri delle rappresentazioni dell'appartenenza e della gerarchia dei poteri veicolata dai documenti di ambito comunale. In questa visione, la comunità era costituita da famiglie, piuttosto che da individui, come il villaggio era materialmente composto dalle case che esse abitavano. Il rapporto si stringeva fino all'assimilazione: a Gorno si dovevano vendere i boschi, tenere i conti e svolgere altre mansioni pubbliche «in beneficio del comun et di fोगи». ³⁰⁵ La famiglia era l'unità della partecipazione politica e pure dell'azione economica.³⁰⁶ Nel momento in cui Pietro Ambria, nel 1343, volle garantire a tutti gli abitanti di Morbegno la possibilità di prendere parte alle gare d'appalto dei dazi, stabilì «quod ad incantum (sic) ipsorum dacionum citetur unus pro qualibet familia ad minus», la stessa base partecipativa delle assemblee o delle cerimonie religiose. Prevedeva, inoltre, «quod de frumento maxinato et quod de cetero maxinabitur in territorio de Morbegnio per familias habitantes in eadem terra pro eorum proprio victu et uti familiarum suorum, nichil solvatur de dacio». ³⁰⁷ Gli statuti di Grosio, come quelli di altre località, contavano per «caduno focho» le bestie che era possibile tenere «a casa» in piena estate.³⁰⁸ A Intragna l'entità della pena per la vendemmia anticipata rispetto alla data fissata era di 20 soldi terzoli «pro quolibet focho». ³⁰⁹ Il divieto di prendere in gestione più di un

non acciando boletam pro aliqua allia persona nixi pro se tantum» (ASCB, QC, 1, 1465.12.30).

³⁰³ MORONI STAMPA, *Gli statuti dei dazi*, p. 37, cap. XV. «Pro necessitate domus et familiae suae tantum» a Bormio era possibile procurarsi generi commestibili in deroga alla normativa daziaria (*Statuta Burmii*, p. 296, cap. 325).

³⁰⁴ *Statuti di Poschiavo*, f. 96r. Un arbitrato decise che il comune di Bema dovesse investire Antonio detto Zentillino Passamonti di un bosco conteso per 25 anni, con la riserva, però, che «dictum commune et homines et singulares persone de Bema possint et eis liceat in dicto buscho facere et fieri facere ligna cuiuslibet generis et mainere tam pro faciendo ligna a domibus et mansionibus quam pro faciendo ligna a focho et pro faciendo folea a vincellis [rami fronzuti per l'alimentazione del bestiame: v. la voce «viscéi/vinscéi» in L. VALSECCHI PONTIGGIA, *Saggio di vocabolario valtellinese*, Sondrio 1990, p. 113], et hoc pro utendo ipsis lignis modis predictis et quolibet alio modo necessario in comuni de Bema tantum» (ASSo, AN, 50, f. 218r.-v., 1389.05.09).

³⁰⁵ SILINI, PREVITALI, *Gli statuti cinquecenteschi del comune di Gorno*, p. 182.

³⁰⁶ «Unus pro qualibet familia» doveva partecipare all'assemblea plenaria (ZANETTI, *Statuti di Bagolino*, p. 44, cap. 2).

³⁰⁷ ASSo, AN, 9, ff. 107r.-108r., 1343.03.07.

³⁰⁸ ASCG, *Statuti*, 1, fasc. 6, 1545, cap. 22. Cfr. *ivi*, fasc. 4, 1515.03.07, cap. 20. V. ancora *Statuta Grosubti*, cap. 42; DE MAURIZI, *Montescheno*, pp. 83-84, cap. XXXI; *Id.*, *Memorie storiche di Premia*, p. 121, cap. XI; GILARDONI, *Per una rilettura*, p. 193, cap. 135; MOTTA, *Statuti d'Intragna*, p. 192; *Statuti di Poschiavo*, f. 56r., cap. 51; *Statuti dei laghi di Como e di Lugano dei sec. XIII e XIV*, 1, *Averrara e Val Taleggio, Dervio e Corenno, Valsassina*, a cura di E. ANDERLONI, Roma 1913, p. 9, cap. VIII.

³⁰⁹ MOTTA, *Statuti d'Intragna*, p. 250.

mulino comunale o di cumulare gli esercizi della taverna e del prestino nelle terre bergamasche non si applicava all'individuo: «se alcuno [...] avrà parte in alcuna casa di molini, lo [...] padre, fratello overo fiolo non possa avere parte ne li altri casi di molini».³¹⁰ Ovunque, poi, l'estimo accertava l'entità del patrimonio del nucleo co-residente e ne faceva il soggetto fiscale chiamato a sostenere le spese e i carichi incombenti sul comune.³¹¹

Tali famiglie erano affidate al loro *caput*. A lui competevano le scelte di natura economica. Gli statuti di Grosio regolavano per «caduno padre de famelia, sive caduno focho» la possibilità di procurarsi d'estate qualche vacca non invernata. Disciplinando, sempre a svantaggio dei nobili, la possibilità di esportare legna, sancivano «che caduno patre de famelia del dicto comune de Grosio, et non quili de la casa de Venosta e da Quadrio, possono et valieno condure fora dil comune da Grosio cara dova de legname».³¹² A Bormio era il «paterfamilias seu caputdomus» quello cui era consentito il possesso di un definito numero di cavalli; a Dalegno il «capo di famiglia» che decideva di «tenir a casa una vacca, over una capra», nella bella stagione. A Talamona spettava al «paterfamilias seu materfamilias sive caput massarie» un'analogica decisione «pro suo usu et necessitate».³¹³ Tutti gli statuti vietavano di concedere prestiti al «filius familie» e al minore, «sine auctoritate patris vel tutoris vel curatoris», e in generale la stipulazione di contratti con lui. Quelli di Costa Volpino imponevano di denunciare al «padre de familia» la persona che cercasse di vendere, strada facendo, i cereali, i legumi o la farina che doveva portare al mulino o riportare a casa (un'incombenza svolta prevalentemente dalle donne).³¹⁴ Sulla stessa figura, però, ricadevano anche le responsabilità e gli adempimenti nei confronti delle istituzioni. Il «pater familias dicti comunis» era il soggetto impegnato a condividere le spese affrontate dall'ente. In occasione dell'imposizione di una decima, il comune di Morbegno stabilì che il frodatore o il «paterfamilias eius» dovesse versare il doppio del dovuto. Il mugnaio, ad Ardesio, era responsabile di eventuali frodi per «tota eius familia».³¹⁵ Nella stessa località incombeva sul «padre di familia overo mazor di casa» la notifica dei capi di bestiame allevato. Il Consiglio ordinario di Bormio, allorché, come si vedrà, impose la vendita dei cereali posseduti oltre il bisogno, obbligò il «pater famelie» e minacciò

³¹⁰ *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, pp. 99-100, cap. 131 (per la citazione); SILINI, PREVITALI, *Gli statuti cinquecenteschi del comune di Gorno*, pp. 120-121, cap. 33.

³¹¹ Tanto che la notifica, ad es. del possesso del bestiame, poteva essere effettuata dal proprietario o da «aliquis de familia», automaticamente ammesso alla rappresentanza (SILINI, PREVITALI, *Gli statuti cinquecenteschi del comune di Gorno*, p. 126, cap. 36).

³¹² ASCG, *Statuti*, 1, fasc. 5, 1539, capp. 27, 18. Cfr. ivi, 1543, cap. 23; fasc. 6, 1545, cap. 30.

³¹³ *Statuta Burmii*, p. 162, cap. 149; *Gli statuti del comune di Ponte di Legno*, p. 517, cap. 36; *Statuta de Tallamona*, 1538, f. 24v.

³¹⁴ *Lo statuto di Bergamo del 1353*, p. 254, cap. VI, per la frase citata; *Statuto di Costa Volpino*, p. 53, cap. 142.

³¹⁵ Nell'ordine, POLONI, «*Ista familia...*», p. 73, n. 100; ASSO, AN, 3, ff. 132r-134v., 1346.04.02; SILINI, PREVITALI, *Statuta de Gromo*, pp. 154-155, cap. 87.

di ispezionare le «domus».³¹⁶

Con le norme sull'uso domestico, dunque, il comune offriva in primo luogo un ulteriore riconoscimento a tale unità. Adottare il riferimento all'uso della famiglia per regolare l'accesso al bosco o al pascolo, infatti, significava misurare sul metro del nucleo consanguineo – il suo numero di bocche e di braccia, la sua riserva di proprietà, la sua stalla – la ripartizione dei beni collettivi. In secondo luogo, l'istituzione promuoveva così una politica di particolare favore nei confronti di un gruppo sociale, che nel momento in cui provvedeva al proprio fabbisogno, godeva di ampie esenzioni fiscali e canali privilegiati per l'uso delle risorse collettive.

L'uso proprio assonava, non estrinsecamente, con la proprietà. Il pascolo era in modo generalizzato riservato ai vicini e all'*uxus bestiarum suarum tantum*.³¹⁷ In Val Leventina si vietava al boggese di monticare animali se non «sua propria».³¹⁸ A Dalegno non era consentito agli abitanti «tener più bestiami di quello gli puol fare le spese l'inverno sopra del suo», né «tuor prati ad affitto per alimentar o sostener bestiami di più del suo avere» o «segare nel comune» allo stesso scopo.³¹⁹ La cultura giuridica del tempo comprendeva esplicitamente, entro questa ampia nozione di *avere*, la terra in piena proprietà condotta direttamente o invece concessa ad altri o ricevuta in affidamento da un diverso proprietario. Sempre in Val Leventina, le «*possessiones*» in proprietà o in conduzione consentivano di monticare «*ille bestie que potuerint [i vicini] invernare super illis possessionibus*».³²⁰ A Grosotto si precisava che invernare significava alimentare con il fieno «*de bonis propriis per se laboratis*» oppure conseguito come canone dagli affittuari. Quando i due termini – il mantenimento invernale e la proprietà degli animali – entravano in contraddizione, poteva prevalere il secondo. Ancora a Grosotto erano accolti sulle alpi cavalli, muli e asini che i vicini invernavano o, in alternativa, che fossero di loro proprietà «*etiam licet non hibernaverint modo iurent [...] talia animalia esse sua propria et non aliena*».³²¹ Anche quando le Tre Leghe intervennero nello statuto di Bormio per garantire a tutti i grigioni l'esenzione dal dazio per gli animali condotti, posero la condizione che essi fossero «sua propria».³²²

La proprietà, peraltro, era identificata grazie a inequivocabili segni delimitanti e implicava diritti ulteriori, ad esempio sulle acque. Il comune di Bormio, allora, autorizzava a fare legna dei boschi per uso proprio, specificando ulteriormente: «*pro faciendo sepes ad eorum possessiones*», oltre che «*canales in conducendo aquam ad eorum possessiones*».³²³ Si

³¹⁶ *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, p. 94, cap. 114; ASCB, QC, 2, 1481.05.07.

³¹⁷ *Leventina*, p. 1538, doc. 802, n. 2.

³¹⁸ *Leventina*, pp. 538-542, doc. 388, cap. 3. Cfr. *ivi*, p. 227, doc. 188, cap. 5.

³¹⁹ *Gli statuti del comune di Ponte di Legno*, p. 514, capp. 17-18.

³²⁰ *Leventina*, p. 1628, doc. 844.

³²¹ *Statuta Grosutti*, capp. 45, 37.

³²² *Statuta Burmii*, pp. 236-239, cap. 240.

³²³ CREDARO, *Lo statuto dei boschi*, pp. 122 (per la prima citazione), 131-134, 137 (per la seconda citazione), 142, 147.

rafforzava inoltre l'attinenza dell'uso proprio alla casa, se il bestiame di proprietà che si poteva monticare veniva altrimenti detto «domestico».³²⁴ Anche l'associazione con il bisogno, altra componente della costellazione ideale che stiamo esaminando, era chiara, ad esempio nel testo degli statuti di Bormio relativo alle superfici dei monti riservate ai vicini: «pro eorum bestiis propriis hibernatis ad omnem eorum usum sufficienter, et quod id quod indiguerit non affictetur».³²⁵

Quanto si è detto invita ad approfondire ulteriormente la posizione della proprietà nell'ideologia delineata dal complesso delle fonti di ambito comunale. Essa era oggetto di particolari protezioni – precisate dalle numerose norme contro gli sconfinamenti e i danneggiamenti –, ma anche di un saldo inquadramento, in modo che non venissero lesi usi e diritti collettivi. Si è detto, infatti, degli obblighi statutari di chiudere e aprire i terreni al pascolo, riservarli a determinate colture, lavorarvi secondo un calendario prescritto. Il lessico molto netto dei relativi capitoli (*debere, teneri, non potere, obligatus esse, non audere nec presumere*) frapponeva enfaticamente tra l'individuo e i suoi beni doveri e obblighi determinati dall'istituzione comunale, collocava la disponibilità proprietaria entro dei *termini*. Anche le norme relative all'uso del pascolo che si sono appena considerate senz'altro trattavano in modo privilegiato le terre e le bestie *proprie*; tuttavia usavano la categoria proprietaria non per fondare la piena libertà economica, ma per condizionare, con una misura e un vincolo, tale libertà.

Identificato al necessario, al circuito della casa e della proprietà, nel senso che si è chiarito, l'uso proprio intendeva contornare una sfera economica non commerciale. In primo luogo, dunque, serviva ancora una volta a dettare un limite per lo sfruttamento delle risorse ambientali. Gli statuti che ammettevano sulle alpi solo i capi invernati negavano in sostanza ospitalità a tutti quelli che gli abitanti avessero comprato prima dell'estate e rivenduto a stagione finita nei luoghi poveri di pascoli estivi.³²⁶ A Bagolino, a Intragna, Golino e Verdasio era possibile tagliare alberi non «pro vendendo», ma «pro suo usu».³²⁷ A Dalegno si stabiliva «che forastiere alcuno non possa tagliare legna d'alcuna sorte in questo comune per vendere, né per far carbone, né altro, salvo che per suo uso».³²⁸ A Grosio poteva procurarsi il legname non chi intendesse venderlo ai forestieri, ma chi «volese adoperare per sì tal ligname», tanto che questi avrebbe potuto trattare *ad libitum* l'ingaggio della manodopera anche non locale («possa fare condurre per

³²⁴ *Statuti di Poschiavo*, f. 95v. Cfr. sopra, n. 302 e testo corrispondente.

³²⁵ *Statuta Burmii*, pp. 280-281, cap. 306.

³²⁶ «Invernare» e «comprare» venivano contrapposti in *Statuti di Sondalo*, cap. 32. A Bagolino era vietato «revendere» i propri diritti di uso del pascolo (ZANETTI, *Statuti di Bagolino*, p. 128, cap. 205).

³²⁷ *Statuti d'Intragna*, p. 285 (per la citazione); ZANETTI, *Statuti di Bagolino*, pp. 134-135, cap. 232.

³²⁸ *Gli statuti del comune di Ponte di Legno*, p. 514, cap. 20. Cfr. *ivi*, p. 515, cap. 22. Gli uomini di Bellinzona volevano che quelli di Preonzo e Moleno consentissero loro di «fare legna per uso proprio e non per scopi commerciali» (*Provviszioni di Bellinzona*, p. 109, doc. 1157).

chi li piacerà et che li farà melior conditione»).³²⁹ Gli statuti dei dazi di Morbegno precisavano il modico balzello gravante sul frumento macinato «pro utendo in domibus dicti communis sine vendendo».³³⁰ Quelli di Bovegno imponevano all'oste di tenere separato il «vinum a familia» da quello «quod intendat vendere».³³¹

L'antitesi era sviluppata molto ampiamente negli statuti di Talamona relativi al taglio del bosco e alla lavorazione dei tronchi (*borre*). Il capitolo 47 della redazione del 1525 stabiliva «quod non sit aliqua persona que audeat nec presumat [...] *vendere forensibus* nec conducere extra dictum comune ligna virida, nec siga, a carro seu in carro nec ab opere». Quello immediatamente successivo, «quod quelibet persona dicti comunis Tallamone *pro usu suo* tantum possit et valleat impune accipere et gaudere ac exportare videlized *pro usu familie* sue ex et de lignis sichis ac viridis, a focho et ab opere». Il capitolo 49 sanciva «quod aliqua persona dicti comunis non audeat nec presumat facere borras pecii, larexi, avezzi nec fagi in comunantia Tallamone pro fatiando asseres *a vendendo extra vicinos* dicti comunis». Quello seguente «quod quelibet massaria dicti comunis possit et valleat impune *pro usu suo* tantum facere omni anno borras decem et abinde infra tantum et non ultra, et de eis borris [...] disporre ad sui libitum voluntatis dummodo *non vendat extra vicinos* dicti comunis».³³² Nel 1538 si aggiungeva «quod non sit aliqua persona suprascripti comunis que audeat etc. facere perticas in dicto comuni *pro* comburendo seu *vendendo* [...], salvo quod quilibet de dicto comuni singulo anno possint *pro usu suo* tantum facere perticas impune».³³³

In secondo luogo lo stesso parametro serviva per disciplinare le operazioni sul mercato, sancendone la legittimità, interdicensole o permettendole, quando se ne fosse riconosciuta la finalità nel soddisfacimento delle necessità della vita e non nel profitto o peggio nell'accaparramento. Gli statuti dei dazi della Val Lugano non consentivano di acquistare grani, legumi e farina di castagne oltre l'uso proprio.³³⁴ A Bormio si concesse eccezionalmente ai vicini di Livigno di esportare burro e formaggio durante l'estate «et hoc fit ut ipsi vicini et homines de Livigno possint emere bladum pro eorum usu tantum».³³⁵ Nei capitoli della pace con Milano (1487), le Leghe avevano ottenuto per i loro sudditi, come tenevano a puntualizzare gli uomini di Bormio, «il passo exempto per loro uso tantum», cioè di «passare & mercantare per loro uso», fermo restando che «non potesseno mercantare nixi per uso loro»; invece, nella denuncia dei borghigiani che

³²⁹ ASCG, Statuti, 1, fasc. 4, 1515.03.07, cap. 33.

³³⁰ Archivio storico del Comune di Morbegno, *Data et ordinamenta facta, data et ordinata super dattis inutilis*, cap. 11.

³³¹ NOGARA, *Statuti del comune di Bovegno*, p. 50, cap. CXXII, p. 54, cap. CXXXII.

³³² *Statuta de Tallamona*, 1525, f. 13r.-v., capp. 47-50.

³³³ *Statuta de Tallamona*, 1538, f. 26r. V. ancora Archivio di Stato di Bellinzona, Fondo Pometta, *Statuta communis Berinzona*, f. 62v. Cfr. STELLA, *Il «Bauernführer» Michael Gaismair*, p. 275.

³³⁴ MORONI STAMPA, *Gli statuti dei dazi*, p. 78, cap. V; cfr. LATTES, *Gli statuti di Lugano*, p. 112.

³³⁵ ASCB, QC, 6, 1513.05.06.

osteggiavano il provvedimento, compravano vino in Valtellina anche per conto degli uomini sottoposti all'arciduca d'Austria.³³⁶

A Rasura la possibilità di avvalersi di un servizio comunale, quello della segheria, trovava la consueta limitazione: si poteva, infatti, fare «raxegare» il legname «pro eorum hominum de Rasura uxu» e non per «vendere».³³⁷

Le autorità statali adottavano le stesse riserve. I duchi di Milano e la repubblica di Venezia consentivano alle comunità situate ai confini di usare sale tedesco (quindi non sottoposto a monopolio), purché non lo riesportassero nel resto del dominio.³³⁸ Nel 1450 Francesco Sforza concesse al comune di Romanengo, nella pianura, di procurarsi le biade necessarie «cossi per seminare come etiandio del vivere», purché si trattasse di «soccorrere alli bisogni vostri». Aggiungeva infatti: «ma ben ve admonimo che vogliati essere contenti de havere licentia de quello tanto vi bisognerà et non farne mercantia». Ribadiva al capitano del divieto, che doveva rilasciare le licenze: «per seminare et etiam per loro usare del vivere suo [...], avendo bonissima advertencia che non si ne faza mercantia».³³⁹ Nel 1542 i commissari della Casa di Dio, dirimendo la controversia fra Poschiavo e Brusio, stabilirono che i vicini del secondo comune «non possino detti pascholi a loro dati alienare, vendere, né affitare o sia per altro modo diminuire, ma solamente pascolare con il suo proprio bestiame non facendo marcantia».³⁴⁰

Le immunità daziarie valevano anche se le merci erano condotte a casa, il punto d'arrivo pratico e simbolico di tratte che dunque non si configuravano in termini di intermediazione commerciale. Il duca di Milano concesse agli uomini della Valle Brembana l'esonazione «pro aliquibus bladis, vino et aliis rebus quae per homines dictae vallis conducentur de Valletellina ad eorum domos»; Pandolfo Malatesta accordò agli uomini di Lovere e Costa facilitazioni daziarie quando portavano i frutti delle loro possessioni e il vino «ad eorum loca et habitaciones»; ai grigionì furono riconosciuti nel 1487 diritti di transito commerciale nel Bormiese che la cancelleria milanese poteva limitare aggiungendo *per uso loro*, come nelle citazioni proposte sopra, o precisando che si trattava di «condure per Bormio *ad casa loro* onne quantità de vino».³⁴¹

³³⁶ ASMi, CS, 1153, 1492.01.11.

³³⁷ ASSO, AN, 345, ff. 182v.-183v., 1476.03.04.

³³⁸ TD, I/1, pp. 41-42, doc. 38; *I Libri commemoriali*, IV, p. 141, doc. 71, p. 269, doc. 201; *Gli statuti antichi (1372) e moderni (1578) della Valle di Scalve*, p. 19 ecc.

³³⁹ *La memoria degli Sforza. Registri*, 2, docc. 267-268. Cfr. ivi, doc. 408: un'analoga licenza era giustificata «pro usu eorum pistrini et pro semenando». Nel 1483 il bergamasco Giacomo de Alzà che, contro le interdizioni poste dal duca di Milano, esportava formaggio dalla Valtellina nelle terre bergamasche fu fermato dal podestà di Teglio. Quest'ultimo era disponibile, attenendosi al parere di un giurisperito locale, a distinguere il caso che l'avesse comprato o invece «retracto» da debitori, e Giacomo in effetti affermò, forse mentendo (almeno secondo l'opinione dell'ufficiale sforzesco), che «haveva scosso tale formaggio da soi debitori». Senza che si evocasse l'uso proprio, dunque, restava dirimente la finalità non commerciale della tratta (ASMi, CS, 1152, 1484.03.01).

³⁴⁰ *Statuti di Poschiavo*, f. 95v.

³⁴¹ Nell'ordine, ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, p. 166. *I «registri litterarum»*, pp. 392-393; ASMi,

A motivare tali norme non era un'aprioristica diffidenza verso il commercio, quanto la consapevolezza delle autorità comunali e statali circa i rischi cui la collettività sarebbe stata esposta a causa di operazioni meramente speculative. Dopo la povera vendemmia del 1547 in Valtellina i signori delle Leghe introdussero norme contro le manovre sui prezzi in questi termini: «quod nulla persona dicte Vallistellinae emat vinum ad revendendum».³⁴² Analogamente, una spoliazione dei boschi stimolata dalla domanda del mercato del legname da ardere o da costruzione, o l'occupazione dei pascoli da parte di greggi transumanti, avrebbero privato i vicini di risorse essenziali e innescato trasformazioni ecologiche potenzialmente catastrofiche. Le comunità, pertanto, vietavano di comprare legna allo scopo di rivenderla³⁴³ e affrontarono i maggiori imprenditori locali nel campo dell'allevamento, le famiglie di tradizione signorile, per disciplinare la monticazione.

L'uso proprio poteva essere allora il vincolo utile per rompere il circuito ritenuto vizioso dell'acquisto per rivendere. Gli statuti di Como contemplavano minuziose limitazioni agli acquisti che i dettaglianti potevano fare di pesci, frutta, uova, fieno, legname, formaggio, biada, olio, burro «pro rivendere», e i macellai di carne, in modo da anteporre gli interessi di chi comprava per sé a quelli degli operatori commerciali,³⁴⁴ come al solito «salvo quod pro eorum usu vel necessitate» per quanto riguardava polli, uova e burro.³⁴⁵ Ai non *revenditores*, poi vietavano del tutto di «emere [...] occaxione rivendendi» ancora frutta, pesci, uccellazione e selvaggina, fieno, verdure, cereali e castagne pestate, polli e uova.³⁴⁶

Per il capitano di Valtellina Ludovico Valeri di Parma, in un altro anno di vendemmia scarsa, bisognava evitare una speculazione sui prezzi del vino. Egli aveva per questo vietato ai valtelinesi di venderne ai forestieri, ma non poteva estendere la validità delle sue gride ai bormiesi, i quali, non essendo forestieri, potevano comprare, ma non essendo sottoposti al capitano di Valtellina, potevano pure rivendere («quilli da Bormio et li altri che sono ne la parte superiore della valle et in confinii de' todeschi, li quali solieno metere la carestia in questa valle in comprare vini et incanevarlo per venderlo a todeschi, sentendo loro questo decreto farano ogni sforzo per incaparare vino per venderlo a diti todeschi per guadagnare grandamente»). Per impedire loro di «guadagnare grandamente», affinché non succedesse cioè che «li homini de la valle ne avranno gran danno et soli quili da Bormio de zò se ingrasarano», bisognava fissare il limite alla solita quantità non commerciale: «che burmyni solo potessero cavare de

Comuni, 87, Valtellina, 1488.02.25. V. anche *I Libri commemoriali*, IV, p. 142, doc. 74.

³⁴² ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, pp. 121-123.

³⁴³ MORONI STAMPA, *Gli statuti dei dazi*, p. 100, cap. LXXVIII.

³⁴⁴ *Statuta Cumarum*, pp. 321-322, cap. 19, n. b, p. 335, n. d, p. 336, cap. 68, p. 338, cap. 74, p. 339, cap. 78, pp. 343-344, cap. 99. Cfr. *Provvisioni di Bellinzona*, p. 94, doc. 986.

³⁴⁵ *Statuta Cumarum*, p. 321, cap. 19, p. 343, cap. 98.

³⁴⁶ *Statuta Cumarum*, p. 343, n. a, p. 344, cap. 100, p. 345, cap. 103, p. 346, capp. 108-109. Cfr. *ivi*, p. 322, cap. 21.

questa valle il vino che fossi necessario per so uso tanto». ³⁴⁷

Che non si trattasse della generica idealizzazione di un'economia chiusa lo dimostrano i differenti modi in cui, a seconda dei luoghi e delle circostanze, si decise di disporre di quanto eccedeva l'uso proprio. A volte, in effetti, si negò in ogni caso lo sbocco commerciale, consentendo la valorizzazione della risorsa in questione esclusivamente mediante relazioni di vicinato o addirittura decretandone la dispersione. I commissari della Lega della Casa di Dio consentivano ai brusaschi che possedevano maggenghi nella Valle di Campo, nel territorio di Poschiavo, di pascolare fino a cento vacche, «solamente con il suo bestiame grosso & minuto [...]». Se li detti vicini non avessero de le sue proprie vacche» avrebbe dovuto accogliere «altri vicini di Brusio», ma sempre solo «con le sue vacche». Un arbitrato consentì a certi particolari di Molare di raccogliere una quantità misurata di legna nel bosco della degagna di *Latraversia*, ma quella che avesse ecceduto il bisogno comunque doveva essere lasciata nei boschi. ³⁴⁸

Altre volte, invece, si permetteva che ciò che esorbitava da quei limiti potesse essere valorizzato entro un più ampio circuito di scambio, ovviamente assoggettandolo ai tributi (il prelievo daziario, l'erbatico per accedere alle alpi, il boscatico per fare legna) risparmiati a chi provvedeva semplicemente alla propria sussistenza. A Bormio l'uso dei vicini determinava l'estensione del pascolo che il comune non collocava sul mercato, la quota cioè riservata ai piccoli proprietari locali, mentre la parte eccedente sarebbe stata affittata: «hoc reservato quod habeant dimittere pascua vicinis pro eorum usu et abinde supra possint affictare». ³⁴⁹

Di più, in circostanze critiche ciò che oltrepassava il necessario non solo poteva, ma doveva essere commercializzato. Rodolfo Visconti nel 1369 stabilì che le «persone habentes bladum ultra suum et familie sue victum et ussum» a Bergamo e nel territorio dovessero venderne (i deputati alle entrate della città e gli ufficiali signorili erano tenuti a «cumpellere [...] ad vendendum») alle «persone que non habent bladum pro usu suo et familie sue [...] usque ad tantam quantitatem, quod talles non habentes bladum pro usu suo et sue familie vivere possint». ³⁵⁰ Anche il comune di Bormio nel 1481, in una stagione in cui i prezzi dei cereali crebbero significativamente, obbligò chi avesse fieno, segale e domega sovrabbondanti rispetto all'uso familiare a vendere le eccedenze («persone habentes fenum et bladum plusquam pro suo usu ad vendendum [...] cuilibet persone emere volenti»). Le scorte sarebbero state identificate di casa in casa da due eletti allo scopo e quindi messe sul mercato ai prezzi anch'essi stabiliti dal comune. La pena

³⁴⁷ ZOIA, *Vite e vino. Documenti*, p. 116. Cfr. STELLA, *Il «Bauernführer» Michael Gaismair*, p. 254.

³⁴⁸ *Statuti di Poschiavo*, f. 95v.; *Leventina*, pp. 611-612, doc. 419, cap. 4.

³⁴⁹ ASCB, QC, 2, 1492.05.14. «Affictare [...] alpes, advertendo tamen quod nostri homines de Burmio tenentes bestiam habeant pascua ad sufficientiam pro suo bestiamine» (ivi, 4, 1504.06.13). Ciò significava assegnare spazi ai vicini «secundum eorum mobilia [...] ad suficiens honeste» (ivi, 3, 1495.06.01).

³⁵⁰ *I «registri litterarum»*, p. 19.



per chi avesse nascosto le sue riserve era il sequestro, a vantaggio dell'ente, di «totum fenum et bladum superhabundantem [...] ultra id quod sit pro suo usu», che dunque veniva salvaguardato anche in caso di inadempienza.³⁵¹

³⁵¹ ASCB, QC, 2, 1481.05.07. Il comune imponeva nella circostanza il prezzo di 9 soldi imperiali per staio di segale, 6,5 soldi per staio di domega. Un mese prima la valutazione era di 7,5 soldi per staio di segale, 5,5 per staio di domega (ivi, 1481.04.10), a giugno e a luglio di 10 soldi per staio di segale, 7 per quello di domega (ivi, 1481.06.05, 1481.07.21).